

XIV legislatura

**Disegni di legge  
AA.SS. nn. 365, 963, 1064,  
1094, 1273, 1353**

Riforma dell'ordinamento  
forense

gennaio 2008  
n. 242



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia  
e sulla cultura



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini \_3789

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: ----- \_3787

D. Bassetti

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio:

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie

locali, incaricato dei rapporti

con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio:

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XV legislatura

**Disegni di legge  
AA.SS. nn. 365, 963, 1064,  
1094, 1273, 1353**

Riforma dell'ordinamento  
forense

gennaio 2008  
n. 242

a cura di: S. Marci  
ha collaborato: C. Micelli

Classificazione Teseo: Avvocati e procuratori. Liberi  
professionisti. Stati esteri.



# INDICE

PREMESSA .....	Pag.	1
I. DIRITTO COMPARATO		
INGHILTERRA E GALLES .....	"	5
1. Il tipo di attività svolta .....	"	5
2. Gli organi professionali .....	"	6
3. L'accesso alla professione .....	"	7
4. L'aggiornamento professionale .....	"	8
5. Lo svolgimento della professione in forma associata .....	"	8
6. La remunerazione .....	"	8
7. La pubblicità .....	"	9
8. Il procedimento disciplinare .....	"	10
9. I controlli esterni sull'esercizio delle professioni legali .....	"	11
10. Prospettive di riforma ( <i>The Legal Services         Bill</i> ) .....	"	11
SPAGNA .....	"	13
1. Gli organi professionali .....	"	13
2. L'accesso alla professione .....	"	14
3. Lo svolgimento della professione di avvocato alle dipendenze di uno studio legale .....	"	14
4. Lo svolgimento della professione in forma associata .....	"	15
5. Gli onorari .....	"	16
6. La pubblicità .....	"	16
7. Il procedimento disciplinare .....	"	17
FRANCIA .....	"	19
1. Gli organi professionali .....	"	19
2. L'accesso alla professione .....	"	20
3. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori .....	"	22
4. L'aggiornamento professionale .....	"	22
5. Le modalità di esercizio della professione .....	"	23
6. La pubblicità .....	"	23
7. Le tariffe professionali .....	"	23

8. Il procedimento disciplinare.....	"	24
9. L'assicurazione per la responsabilità civile .....	"	25
GERMANIA .....	"	27
1. Gli organi professionali.....	"	27
2. L'accesso alla professione.....	"	28
3. Il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.....	"	31
4. Modalità di esercizio della professione.....	"	31
5. La pubblicità.....	"	31
6. Le tariffe professionali .....	"	32
7. Il procedimento disciplinare.....	"	32
LA PROFESSIONE FORENSE NELL'UNIONE EUROPEA		
1. Il quadro normativo.....	"	35
2. La giurisprudenza comunitaria .....	"	38
2.1. Associazioni professionali multidisciplinari .....	"	38
2.2. Tariffe professionali .....	"	39
3. Le posizioni della Commissione e del Parlamento europeo.....	"	43
 II. SCHEDE DI LETTURA		
DISPOSIZIONI GENERALI.....	"	47
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ TRA AVVOCATI.....	"	57
TARIFFE PROFESSIONALI .....	"	63
Il quadro normativo precedente all'entrata in vigore del decreto Bersani .....	"	63
Il decreto Bersani .....	"	64
I disegni di legge 963 e 1353.....	"	66
ALBI, ELENCHI E REGISTRI.....	"	69
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI .....	"	81
LA FORMAZIONE E L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE .....	"	91
1. I rapporti con l'Università.....	"	91
2. Il tirocinio.....	"	92
3. L'esame di abilitazione.....	"	102
4. La formazione permanente.....	"	109
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE .....	"	111
III. TESTO A FRONTE.....	"	121

## PREMESSA

L'A.S. 365, recante "*Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*" (Cossiga), è stato presentato il 17 maggio 2006, annunciato nella seduta antimeridiana n. 4 del 18 maggio 2006, assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 9 giugno 2006, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 7<sup>a</sup> (Pubb. istruz.).

L'A.S. 963, recante "*Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*" (Calvi e altri), è stato presentato in data 18 settembre 2006, annunciato nella seduta pomeridiana n. 33 del 19 settembre 2006, assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 12 ottobre 2006, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubb. istruz.).

L'A.S. 1064, recante "*Modifica delle norme in tema di iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori*" (Buccico e Valentino), è stato presentato il 5 ottobre 2006, annunciato nella seduta pomeridiana n. 48 del 5 ottobre 2006, assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 31 ottobre 2006, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.) e 7<sup>a</sup> (Pubb. istruz.).

L'A.S. 1094, recante "*Norme relative alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato*" (Buccico, Valentino e altri), è stato presentato il 17 ottobre 2006, annunciato nella seduta antimeridiana n. 56 del 18 ottobre 2006, assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 31 giugno 2006, con parere della commissione 1<sup>a</sup> (Aff. cost.).

L'A.S. 1273, "*Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*" (Giuliano) è stato presentato il 26 gennaio 2006, annunciato nella seduta pomeridiana n. 96 del 30 gennaio 2007, assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 9 marzo 2007, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.) e 7<sup>a</sup> (Pubb. istruz.).

L'A.S. 1353 (Manziona), recante "*Riforma dell'ordinamento professionale forense*", è stato presentato in data 27 febbraio 2007;

annunciato nella seduta antimeridiana n. 116 del 28 febbraio 2007; assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente l'11 aprile 2007, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubb. istruz.), 8<sup>a</sup> (Lavori pubbl.), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali.

Il presente dossier si articola in tre parti.

La prima fornisce un'illustrazione della disciplina dell'ordinamento forense in Inghilterra, Spagna, Francia e Germania. Essa include inoltre una scheda su legislazione comunitaria e giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee in materia di professione di avvocato.

La seconda parte contiene le schede di lettura dei disegni di legge in esame.

La terza parte consiste in un testo a fronte che pone in evidenza le differenze tra l'A.S. 963 e l'A.S. 1353. Il testo a fronte riguarda i soli A.A. S.S. 963 e 1353, in quanto la diversa strutturazione dei restanti disegni di legge li rende difficilmente paragonabili con i suddetti A.A. S.S. 963 e 1353 mediante la tecnica del testo a fronte.



Diritto comparato



## INGHILTERRA E GALLES

La caratteristica fondamentale del mercato delle professioni legali in Inghilterra è la sua profonda articolazione.

In primo luogo, al contrario di quanto accade altrove, l'ordinamento inglese non riconosce il monopolio di tutti i servizi "legali" ad un'unica figura di avvocato, ma prevede una serie di professionisti, ognuno dei quali è specializzato in un particolare segmento dei servizi legali. I confini tra le varie professioni legali, tradizionalmente rigidi, sono stati progressivamente ridotti in un'ottica di liberalizzazione. Le principali carriere legali sono quella dei *solicitors* e quella dei *barristers*, di cui si darà conto nel seguito dell'esposizione. Altri servizi legali sono offerti dai *legal executives*, dai *patent agents*, dai *trade mark attorneys* nonché dai *licensed conveyancer*. Ad essi si affiancano infine i *notaries*.

In secondo luogo, il mercato inglese si caratterizza per la coesistenza di realtà professionali molto diverse l'una dall'altra. Accanto a grandi studi internazionali che impiegano centinaia di professionisti convivono studi professionali più "classici" con un solo professionista o pochi professionisti associati. Si tratta di un *trend* che riguarda ormai tutti gli ordinamenti, ma che assume una particolare rilevanza in Inghilterra, alla luce del rilievo di Londra quale piazza finanziaria e commerciale internazionale.

### 1. Il tipo di attività svolta

Le due principali figure di professionisti nel campo legale sono i *solicitors* ed i *barristers*.

Ai *solicitors*, che sono circa 100.000, era tradizionalmente riservato, nell'ambito dell'attività giudiziale, il ruolo di intermediario tra il cliente ed i *barristers* (che avevano invece il monopolio pressoché completo della rappresentanza del cliente in giudizio). Originariamente, infatti, il cliente non poteva mai rivolgersi direttamente al *barrister* e quest'ultimo riceveva l'incarico e le istruzioni dal *solicitor*. I *solicitors* potevano assumere direttamente la rappresentanza in giudizio solo presso alcune corti minori. Essi inoltre svolgevano e svolgono in larga parte attività di carattere stragiudiziale.

Progressivamente le differenze tra *solicitors* e *barristers* sono venute riducendosi.

Il *Courts and Legal Services Act 1990* ha previsto la possibilità per i *solicitors* di assumere la rappresentanza in giudizio presso alcune giurisdizioni superiori, un tempo monopolio dei *barristers*. Tale processo di avvicinamento delle due professioni è stato ulteriormente rafforzato dall'*Access to Justice Act 1999*.

Dal 2004, è consentito, a certe condizioni, il contatto diretto tra cliente e *barrister*.

## 2. Gli organi professionali

La professione di *solicitor* è disciplinata dal *Solicitors Act 1974*. L'ente professionale che riunisce i *solicitors* è la *Law Society*, alla quale la legge riconosce un potere regolamentare in materia di esercizio della professione, deontologia, procedimenti disciplinari, formazione e praticantato. La *Law Society* si occupa inoltre dei reclami avverso i *solicitors*, di questioni disciplinari e ha poteri certificatori.

Essa è governata da un Consiglio di 70 membri. Il Consiglio può delegare specifici compiti a commissioni, sottocommissioni o singoli membri.

La *Law Society* cura la tenuta dell'albo dei *solicitors* (*Roll of solicitors*). Al fine di esercitare la professione è necessario essere iscritti a tale albo e possedere la certificazione che attesti lo svolgimento dell'attività professionale.

Nel gennaio del 2007, la *Law Society* ha istituito la *Solicitors Regulation Authority* (SRA), che è succeduta alla *Law Society Regulation Board*. Essa ha in generale il compito di tutelare i consumatori, assicurando che i *solicitors* rispondano ad elevati standard professionali e intervenendo qualora si presentino situazioni di rischio. In particolare, la SRA: individua gli standard per l'ammissione alla professione; supervisiona l'attività di tutte le organizzazioni coinvolte nella formazione dei futuri *solicitors*; adotta il Codice deontologico (si veda il *Solicitors' Code of Conduct* entrato in vigore il 1 luglio 2007); cura la tenuta dell'albo; fornisce al pubblico informazioni sui *solicitors*; stabilisce gli standard di adeguamento professionale; esercita la vigilanza sui *solicitors*; quando ciò sia richiesto dall'esigenza di tutelare i consumatori, può disporre la chiusura di uno studio legale; deferisce i *solicitors* ad una commissione disciplinare indipendente (*Solicitors Disciplinary Tribunal*); gestisce un fondo di garanzia a favore dei clienti che abbiano sofferto pregiudizi economici per il fatto doloso o colposo di un *solicitor*.

In altri termini, la *Law Society* svolge una parte consistente dei propri poteri per il tramite di una autorità garante che assicura un maggior grado di indipendenza, anche in virtù della sua composizione (dei 16 membri, solo 9 sono *solicitors*).

Si ricorda, infine, che a livello locale esistono 121 *law societies* che sono però soggetti diversi e distinti dalla *Law Society* (unica titolare del potere disciplinare e di tenuta dell'albo) e che curano il raccordo tra quest'ultima e le comunità locali di professionisti.

Anche per quanto riguarda i *barristers*, si è registrata di recente una scissione tra le funzioni di rappresentanza della categoria, che sono rimaste in capo al *General Council of the Bar* (o *Bar Council*) e le funzioni regolatorie, attribuite, dal 2006, al *Bar Standards Board*, un soggetto del tutto indipendente dal *Bar Council* e presieduto da un soggetto che non svolge la professione di *barrister*.

### **3. L'accesso alla professione**

Il percorso per divenire *solicitor* si articola in tre fasi: una accademica, una di formazione professionale teorico-pratica ed un praticantato.

Per quanto concerne la formazione accademica, è necessario avere conseguito la laurea in giurisprudenza di durata triennale. Sono ammessi alle fasi successive anche i laureati in una disciplina diversa dalla giurisprudenza, che abbiano affrontato con successo un corso integrativo di durata annuale per il conseguimento del *Common Professional Examination* (CPE). Coloro che abbiano compiuto i 25 anni possono sostenere il CPE solo qualora abbiano maturato una notevole esperienza o abbiano dimostrato una eccezionale abilità in un settore accademico, professionale, amministrativo o commerciale.

La fase di formazione teorico-pratica consiste nella frequenza di un corso di durata annuale, organizzato da varie istituzioni, denominato *Legal Practice Course* (LPC). Nel corso dell'LPC i futuri *solicitors* approfondiscono la conoscenza delle branche del diritto di loro interesse, con un taglio eminentemente pratico, volto a fornire loro anche gli strumenti necessari per affrontare un'udienza, gestire i clienti, redigere gli atti, ecc.. Nel corso dell'anno gli studenti vengono valutati sulla base di numerosi test. Prima dell'inizio dell'LPC, il futuro *solicitor* è tenuto ad iscriversi alla *Solicitors Regulation Authority*.

Infine vi è un praticantato biennale - retribuito - presso un *solicitor* che abbia almeno cinque anni di pratica professionale. Nel corso del biennio, il praticante deve inoltre affrontare ulteriori momenti formativi in materia individuate dalla *Law Society*, che possono riguardare, ad esempio, la capacità di comunicazione, la contabilità di uno studio legale, l'etica professionale.

Al termine del praticantato, il futuro *solicitor* dovrà richiedere l'ammissione all'albo e il rilascio del c.d. *practising certificate*.

Analogamente a quanto si è visto con riferimento ai *solicitors*, anche il percorso per divenire *barrister* si articola in tre fasi: una accademica, una di formazione professionale teorico-pratica ed un praticantato.

Per quanto concerne la formazione accademica, questa è la stessa che viene richiesta per i *solicitors* (si veda sopra).

Prima dell'inizio della fase di formazione professionale, il futuro *barrister* deve iscriversi ad una delle quattro associazioni professionali chiamate *Inns of Court* (*Gray's Inn*, *Lincoln's Inn*, *Inner Temple* e

*Middle Temple*). A questo punto egli potrà frequentare il *Bar Vocational Course*, della durata di un anno (o due, se svolto part-time). Scopo di tale corso è quello di far sì che i futuri *barristers* acquisiscano le abilità e le conoscenze necessarie per affrontare il praticantato e la professione. Per abilità, si intendono, ad esempio, le tecniche di redazione dei pareri, la capacità di parlare davanti al giudice, le tecniche di mediazione, ecc.. Per conoscenze, si intende lo studio del diritto processuale (che normalmente non fa parte del curriculum universitario).

Infine, il futuro *barrister* dovrà svolgere un tirocinio (*pupillage*) presso un *barrister* della durata di 12 mesi. Nel secondo semestre, il praticante può, previa autorizzazione del suo tutore, iniziare a fornire i servizi legali.

#### **4. L'aggiornamento professionale**

Tutti i *solicitors* devono frequentare corsi di aggiornamento professionale obbligatori per una media di 16 ore per anno per tutto il corso della loro carriera. La mancata ottemperanza a tale obbligo può condurre ad un procedimento disciplinare.

I *barrister* sono tenuti a seguire programmi di aggiornamento professionale (*continuing professional development - CPD*).

Nei primi tre anni di pratica, i professionisti sono tenuti seguire un programma della durata di 45 ore. Successivamente, la durata è ridotta a 12 ore annue per tutto il resto della carriera.

#### **5. Lo svolgimento della professione in forma associata**

I *solicitors* possono svolgere l'attività sia in forma individuale che nell'ambito di strutture riconosciute dalla *Solicitors Regulation Authority* (*recognised bodies*). Quest'ultima conferisce il necessario riconoscimento alle persone giuridiche che assumono veste societaria (sia di persone che di capitali), ai sensi del *Companies Act 1985* o della normativa in materia di società europea, o di *limited liability partnership*, ai sensi dell'omonima legge del 2000.

L'amministrazione ed il controllo dei *recognised bodies* sono riservate agli avvocati.

I *barristers* esercitano la propria attività individualmente, anche quando condividono studi professionali chiamati "*chambers*".

Tutti i legali possono svolgere la propria attività come liberi professionisti o come lavoratori subordinati.

#### **6. La remunerazione**

L'onorario dei *solicitors* e dei *barristers* è liberamente contrattabile tra le parti.

In linea di massima, il calcolo viene effettuato su base oraria: in tal caso il legale ha una tariffa oraria che viene moltiplicata per il numero delle ore lavorate su un certo caso.

E' inoltre possibile che *solicitor* e cliente si accordino per la corresponsione di una *contingency fee*, che, ai sensi delle regole 2.04 e 24 del "*Solicitors' Code of Conduct*", consiste in qualsiasi tipo di accordo in cui il pagamento degli onorari del *solicitor* dipende dall'esito della controversia. In particolare, l'entità degli onorari corrisponde ad una percentuale del denaro che la parte abbia ottenuto in esito alla controversia. Tale tipo di accordo non può avere ad oggetto attività di tipo contenzioso (e non è quindi consentita ai *barristers*), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge o dalla *common law*. Si noti che dall'attività di tipo contenzioso sono sottratti numerosi procedimenti che in altri ordinamenti giuridici sarebbero invece considerati come giudiziali (ad esempio, procedimenti innanzi ai giudici del lavoro).

Una particolare categoria di *contingency fee* consentita dalla legge anche in materia contenziosa (ma esistono tuttavia alcune materia alle quali essa non è applicabile) è costituita dal *conditional fee agreement* (CFA), introdotta dall'art. 58 del *Courts and Legal Services Act 1990* (come modificato dall'art. 27 dell'*Access to Justice Act 1999*). Il motivo che ha condotto all'introduzione del CFA è stata la volontà di rendere la giustizia maggiormente accessibile a tutti quei soggetti che, pur non essendo in una posizione economica talmente precaria da avere diritto al patrocinio a spese dello Stato, erano restie ad agire in giudizio, per timore di doversi accollare, in caso di soccombenza, la parcella del proprio avvocato e la condanna alle spese in favore della controparte. In linea di massima, con il CFA (del quale esistono varie tipologie), la parte dovrà pagare il proprio *solicitor* solo in caso di vittoria. Al contrario, in caso di soccombenza la parte non sarà tenuta al pagamento o sarà tenuta ad un pagamento in misura ridotta. Il CFA differisce alla *contingency fee* in quanto la somma dovuta al *solicitor* (in caso di esito positivo della controversia) è calcolata, come accade ordinariamente, sulla base della quantità di lavoro / tempo lavorato dal *solicitor* per giungere a tale esito e non in percentuale alle somme recuperate.

## **7. La pubblicità**

Ai sensi della regola n. 7 del "*Solicitors' Code of Conduct*" entrato in vigore il 1 luglio 2007, i *solicitors* sono liberi di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.

Vige invece il divieto di effettuare visite a domicilio o telefonate non precedentemente richieste dal consumatore.

Il Codice deontologico contiene poi una dettagliata disciplina della intestazione di tutta la corrispondenza del *solicitor*.

Anche i *barrister* sono liberi di pubblicizzare la propria attività, nei limiti posti dalla disciplina generale in materia di pubblicità. Tale pubblicità può includere: fotografie del *barrister*; indicazione degli onorari e delle modalità per il loro calcolo; descrizione dei servizi offerti dal *barrister*; informazioni su ogni caso trattato dal *barrister* (incluso il nome del cliente) qualora tali informazioni siano già divenute di pubblico dominio o vi sia comunque l'autorizzazione scritta del cliente a diffonderle.

La pubblicità non deve:

- essere fuorviante o incompleta;
- minare la fiducia del pubblico nella professione forense o nell'amministrazione della giustizia o arrecare comunque danno al decoro della professione;
- effettuare paragoni diretti o critiche di altri soggetti identificabili (che siano altri *barristers* o esponenti di altre professioni);
- includere informazioni sulla quantità di cause vinte dal *barrister*;
- manifestare la disponibilità a compiere atti che non siano conformi al codice deontologico;
- essere così frequente o invasiva da creare disturbo ai suoi destinatari.

## **8. Il procedimento disciplinare**

Nel caso in cui un cliente non sia soddisfatto della qualità del servizio ricevuto o della entità della parcella, egli potrà presentare un reclamo al *Legal Complaints Service (LCS)*, un organo indipendente della *Law Society* al quale quest'ultima ha appunto delegato la gestione dei reclami.

L'LCS può promuovere un tentativo di conciliazione tra il *solicitor* e il cliente insoddisfatto. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, l'LCS può adottare una decisione formale, ad esempio chiedendo al *solicitor* di ridurre l'importo della parcella.

Nel caso in cui venga invece contestata al *solicitor* una infrazione delle regole di condotta professionale, la competenza a giudicare è del *Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT)*, una commissione indipendente composta da trenta membri nominati da un alto magistrato (il *Senior Judge* della *Chancery Division* della *High Court*, il c.d. *Master of the Rolls*). Due terzi dei componenti del tribunale sono *solicitors* che non rivestono alcun ruolo all'interno della *Law Society*, un terzo sono laici. L'SDT ha il potere di censurare, multare, sospendere dall'esercizio professionale o radiare dall'albo il *solicitor* ritenuto colpevole dell'infrazione contestatagli. La decisione è appellabile davanti alla *High Court*.

A seguito di lamentele da parte dei consumatori circa le modalità di gestione dei reclami da parte degli organi professionali a ciò preposti, nel febbraio del 2004, il Governo inglese ha nominato un nuovo *Legal*



*Services Complaints Commissioner*, la cui funzione è quella di collaborare con la *Law Society* al fine di migliorare la gestione dei reclami.

Il suddetto Commissario fissa gli standard di qualità e gli obiettivi che la *Law Society* deve raggiungere e può emanare raccomandazioni.

A tal fine, la *Law Society* deve elaborare dei piani che illustrino le azioni da intraprendere al fine di ottemperare alle indicazioni provenienti dal Commissario. Al Commissario è riconosciuto inoltre il potere di emanare sanzioni pecuniarie nei confronti della *Law Society*.

Per quanto riguarda i *barristers*, i reclami possono essere proposti al *Bar Standards Board*.

## **9. I controlli esterni sull'esercizio delle professioni legali**

Al fine di verificare che gli organi professionali (di *solicitors*, *barristers* e altre professioni legali) preposti alla gestione dei reclami proposti dai clienti contro gli avvocati agiscano in maniera corretta, il *Courts and Legal Services Act 1990* ha istituito il *Legal Services Ombudsman*.

Qualora l'Ombudsman ritenga che un reclamo non è stato gestito in maniera soddisfacente, egli potrà: 1) raccomandare che il reclamo sia nuovamente istruito, in tutto o in parte; 2) criticare formalmente l'organo professionale; 3) disporre il risarcimento per il danno causato dall'organo professionale.

In casi eccezionali, l'Ombudsman può anche procedere a istruire direttamente il reclamo originario.

## **10. Prospettive di riforma (*The Legal Services Bill*)**

E' in corso di esame presso la *House of Commons* un disegno di legge governativo di riforma complessiva della fornitura di servizi legali.

Il disegno di legge in questione è finalizzato a riordinare un settore che, come si è detto in precedenza, è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di enti esponenziali di interessi di categoria, enti regolatori, soggetti preposti alla gestione dei reclami. Tale finalità viene perseguita mediante l'istituzione di una autorità (il *Legal Services Board*) che ha il compito di supervisionare l'operato degli ordini professionali. Tale autorità è indipendente sia dal Governo che dalle professioni.

Il disegno di legge prevede inoltre la creazione di un unico soggetto indipendente (*Office for Legal Complaints*) per la gestione dei reclami proposti dal consumatore nei confronti di qualsiasi soggetto esercente una professione legale.

Sono infine proposte modifiche alle strutture associative/societarie, che puntano sulla multidisciplinarietà e sulla capacità di raccogliere investimenti sul mercato.



## SPAGNA

Ai sensi dell'art. 542 della Ley Organica 6/1985 del 1 luglio 1985 sull'ordinamento giudiziario, l'avvocato (*abogado*) è il laureato in diritto che esercita professionalmente la difesa della parte in ogni tipo di procedimento o la consulenza e assistenza giuridica.

Il successivo art. 543 definisce invece il procuratore (*procurador*) come colui il quale assume la rappresentanza tecnica della parte in giudizio.

Analogamente a quanto si è visto con riferimento all'Inghilterra e al Galles, anche in Spagna si è affrontato un percorso di ripensamento della disciplina delle professioni forensi, che ha condotto alla recente adozione di importanti provvedimenti in materia di accesso alle professioni; di regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di uno studio legale e di esercizio collettivo della professione.

### **1. Gli organi professionali**

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto generale dell'avvocatura spagnola (approvato dal decreto reale 658/2001 del 22 giugno 2001), gli organi esponenti degli avvocati sono il Consiglio generale dell'avvocatura spagnola, i Consigli degli ordini degli avvocati e gli Ordini degli avvocati.

In Spagna sono presenti 83 Ordini degli avvocati che riuniscono un totale di 116.394 avvocati che esercitano la professione, ai quali si sommano altri 37.503 che non la esercitano<sup>1</sup>.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto generale dell'avvocatura, le finalità degli Ordini degli Avvocati sono le seguenti:

- regolamentazione dell'esercizio della professione;
- rappresentazione dei soggetti che esercitano la professione;
- difesa dei diritti e interessi professionali degli avvocati;
- formazione professionale permanente degli avvocati;
- controllo deontologico e applicazione delle disposizioni in maniera disciplinare a garanzia della società;
- difesa dello Stato sociale e democratico proclamato dalla Costituzione e promozione e tutela dei diritti umani;
- collaborazione nel funzionamento, promozione e miglioramento dell'Amministrazione della Giustizia.

Una struttura analoga è prevista dallo Statuto generale dei procuratori di tribunale di Spagna (regio decreto 1281/2002 del 5 dicembre 2002).

---

<sup>1</sup> I dati sono tratti dal sito del *Consejo General de la Abogacia España* e risalgono al 2 gennaio 2007.

## **2. L'accesso alla professione**

Attualmente al fine dell'iscrizione ad uno degli Ordini degli Avvocati o dei Procuratori, è sufficiente avere conseguito la laurea in giurisprudenza (art. 13 dello Statuto dell'avvocatura; art. 8 dello Statuto dei procuratori).

Tuttavia, il Parlamento spagnolo ha approvato la legge 34/2006 del 30 ottobre 2006 che riforma le procedure di accesso alla professione di avvocato e di procuratore.

A partire dal 2011, al fine di conseguire il titolo professionale di avvocato o di procuratore, sarà necessario, oltre alla laurea in giurisprudenza, affrontare un periodo di formazione professionale specializzata e superare un esame.

Per quanto riguarda la formazione professionale, questa consisterà nella frequenza di corsi organizzati da università o dalle scuole di pratica forense istituite dagli ordini professionali. Metà del contenuto formativo dei suddetti corsi dovrà consistere in attività pratica esterna svolta sotto la supervisione di un avvocato o di un procuratore che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni.

Al termine del processo formativo vi sarà una valutazione dell'idoneità professionale volta a verificare una formazione pratica sufficiente per lo svolgimento dell'attività professionale e la conoscenza delle norme deontologiche e professionali.

## **3. Lo svolgimento della professione di avvocato alle dipendenze di uno studio legale**

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'avvocatura, l'esercizio individuale della professione di avvocato può avvenire per conto proprio, quando l'avvocato è titolare di uno studio legale, o per conto altrui, in veste di collaboratore di uno studio individuale o collettivo.

Il regio decreto 1331/2006 del 17 novembre 2006 ha disciplinato il rapporto di lavoro dell'avvocato alle dipendenze di uno studio legale. Il Governo ha dunque ritenuto opportuno normare una situazione che costituisce una delle moderne evoluzioni della professione forense a livello internazionale, ossia la posizione dell'avvocato che esercita la professione all'interno di uno studio legale con modalità analoghe a quelle che sono proprie del rapporto di lavoro subordinato (inserimento in una organizzazione gerarchica diretta da un altro soggetto che fa propri i frutti dell'attività del lavoratore verso la corresponsione di una retribuzione, necessità *de facto* di rispettare un orario di lavoro, riconoscimento di ferie pagate). Nonostante le somiglianze con il rapporto di lavoro subordinato, la posizione dell'avvocato presenta delle specificità che richiedono di essere tenute nella dovuta considerazione. Alla luce del suo ruolo centrale nel garantire il diritto costituzionale alla difesa del cliente, all'avvocato deve comunque essere garantito un grado di autonomia (anche da eventuali direttive del datore di lavoro),

indipendenza e flessibilità che non trova riscontro nello svolgimento di altre attività lavorative. Particolare importanza assumono poi nell'esercizio della professione di avvocato il rispetto degli obblighi di diligenza e confidenzialità e delle norme deontologiche in generale.

Il Governo spagnolo ha dunque inteso contemperare i suddetti interessi attraverso la configurazione di un contratto scritto a tempo determinato o a tempo indeterminato al quale si applicano alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori

#### **4. Lo svolgimento della professione in forma associata**

L'art. 28 dello Statuto dell'avvocatura del 2001 già prevedeva la possibilità per gli avvocati di svolgere la professione collettivamente, sotto qualsiasi forma prevista dall'ordinamento, compresa la forma societaria. Analoga previsione è contenuta nello Statuto dei procuratori.

Recentemente, il Parlamento spagnolo ha approvato la legge 2/2007 del 15 marzo 2007, in materia di società professionali.

La legge in questione permette che l'attività professionale venga svolta in forma societaria e consente l'adozione di qualsiasi veste societaria sia prevista dall'ordinamento giuridico spagnolo (dunque, la società potrà essere sia di persone che di capitali). Le società professionali devono avere come oggetto esclusivo lo svolgimento di attività professionali. In linea generale, sono consentite le società multidisciplinari, salvo che espresse disposizioni di legge o di regolamento non dichiarino l'incompatibilità di due particolari professioni.

A seconda del tipo di società prescelto, tre quarti del capitale e dei diritti di voto o del patrimonio e del numero dei soci dovranno appartenere a soci professionisti (persone fisiche che presentino i requisiti per lo svolgimento dell'attività in questione o società professionali).

Analogamente, dovranno essere soci professionisti tre quarti dei componenti degli organi di amministrazione della società.

Una serie di disposizioni particolari sono dettate per la società professionale costituita sotto forma di società di capitali (in particolar modo, per quanto riguarda la società professionale per azioni).

La legge in questione detta anche una disciplina della responsabilità patrimoniale della società professionale e dei professionisti, che si applica a tutti i casi di esercizio collettivo della professione (ossia in ogni caso in cui due o più professionisti esercitino insieme la professione), indipendentemente dal fatto che sia stata costituita una società.

## **5. Gli onorari**

Gli onorari possono essere oggetto di contrattazione tra le parti e possono essere calcolati in misura fissa, periodica o oraria. Esistono criteri di liquidazione degli onorari approvati dai Collegi degli Avvocati, ma tali criteri hanno un valore orientativo e in quanto essi devono essere poi temperati con le circostanze del caso concreto (difficoltà affrontate, tempo dedicato alla questione, ecc.). Tali criteri devono invece essere utilizzati dal giudice in sede di condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Il patto di quota lite è vietato.

## **6. La pubblicità**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice deontologico, l'avvocato può pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità sia dignitosa, veritiera e corretta e che rispetti la dignità della persona, la normativa in materia di pubblicità, concorrenza, concorrenza sleale e la disciplina deontologica nazionale e locale.

Viola il Codice deontologico la pubblicità che:

- 1) riveli direttamente o indirettamente fatti, dati o situazioni coperti da segreto professionale;
- 2) danneggi l'indipendenza dell'avvocato;
- 3) garantisca il conseguimento di risultati che in realtà non dipendono esclusivamente dalla attività dell'avvocato in questione;
- 4) faccia riferimento direttamente o indirettamente a clienti dell'avvocato in questione o a questioni che li riguardino o all'esito di tali questioni;
- 5) sia rivolta direttamente o indirettamente a vittime di incidenti o sventure che manchino della serenità necessaria per effettuare la scelta dell'avvocato;
- 6) effettui comparazioni con altri avvocati o sia autoelogiativa in maniera infondata;
- 7) utilizzi emblemi o simboli idonei a ingenerare confusione per essere il loro uso riservato alla pubblicità istituzionale da parte dei Collegi locali e del Consiglio generale dell'avvocatura spagnola;
- 8) inciti direttamente o indirettamente alla litigiosità;
- 9) impieghi mezzi o espressioni che comportano discredito, denigrazione o disprezzo dell'Avvocatura, della Giustizia o dei loro simboli;
- 10) non identifichi l'avvocato o lo studio che offrono i propri servizi;
- 11) impieghi mezzi o contenuti contrari alla dignità della persona, della Avvocatura o della Giustizia.

Per quanto riguarda i procuratori, essi sono autorizzati a pubblicizzare la propria attività dall'art. 35 del loro Statuto generale.

## **7. Il procedimento disciplinare**

La competenza in materia di procedimento disciplinare è dei Consigli dell'ordine.





## FRANCIA

La professione forense è regolata dalla legge n. 71-1130 del 31 dicembre 1971<sup>2</sup> (di seguito anche la "Legge") e dal decreto n. 91-1197 del 27 novembre 1991<sup>3</sup> (di seguito anche il "Decreto"). La legge è stata più volte modificata, da ultimo con legge n. 2004-130 dell'11 febbraio 2004<sup>4</sup> che ha introdotto importanti novità, principalmente nell'ambito della formazione.

Il decreto n. 2005-790 del 12 luglio 2005<sup>5</sup> reca il codice deontologico della professione, integrato con decisione del Consiglio nazionale dei *barreaux*, a carattere normativo, n. 2005-003 che ha adottato il regolamento interno nazionale della professione forense.

### 1. Gli organi professionali

In conformità all'art. 1 del Decreto, gli avvocati stabiliti presso ogni tribunale di grande istanza (corti di primo grado) costituiscono un *barreau*. Questo è presieduto da un *Bâtonnier*, eletto dall'assemblea degli avvocati per due anni, ed è amministrato da un Consiglio dell'ordine la cui composizione varia in considerazione del numero di avvocati che compongono il *barreau*. I membri del Consiglio sono eletti per tre anni secondo modalità fissate dai vari regolamenti interni. Ogni *barreau* - attualmente 180, che rappresentano circa 41.000 avvocati - gode di personalità giuridica e svolge un ruolo di rappresentanza collettiva dei professionisti, assicurando il rispetto delle norme disciplinari e deontologiche da parte degli iscritti.

Il Consiglio nazionale dei *barreaux* è composto da 80 avvocati eletti ogni tre anni nell'ambito di due circoscrizioni, una che comprende esclusivamente Parigi, l'altra in rappresentanza del resto del Paese. La metà dei membri è eletta dall'assemblea degli avvocati, l'altra metà è designata dai membri dei Consigli dell'ordine.

Il Consiglio nazionale è incaricato di rappresentare la professione forense presso i pubblici poteri e di garantire l'armonizzazione delle

---

<sup>2</sup> "Loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques" (JORF del 5 gennaio 1972, pag. 131).

<sup>3</sup> "Décret organisant la profession d'avocat" (JORF del 28 novembre 1991, pag. 15502).

<sup>4</sup> "Loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques" (JORF del 12 febbraio 2004, pag. 2847).

<sup>5</sup> "Décret relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat" (JORF del 16 luglio 2005, pag. 11688).

regole e degli usi della professione. A seguito della riforma della formazione professionale del 2004, esso è altresì responsabile della definizione dei principi di organizzazione della formazione, dell'armonizzazione dei programmi e del coordinamento delle azioni dei CRFP.

## 2. L'accesso alla professione

Come già menzionato, la disciplina della formazione iniziale e della formazione continua è stata modificata ad opera della legge dell'11 febbraio 2004, con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 98/5/CE sulla libertà di stabilimento degli avvocati. Il sistema in vigore prima della riforma era stato ripetutamente oggetto di critiche in quanto permeato da una visione tradizionale della professione di avvocato, considerata maggiormente dedicata alle attività di difesa piuttosto che a quelle di consulenza, e caratterizzato pertanto da un'eccessiva rilevanza attribuita alle materie giudiziarie nel corso della formazione. Le innovazioni apportate dalla legge del 2004 hanno pertanto ridisegnato la formazione con maggiore attenzione alle nuove esigenze dettate dalla professione forense, ivi compreso un maggiore coordinamento e nuove possibilità di finanziamento dei centri regionali di formazione professionale.

Attualmente, la formazione iniziale per avvocati prevede l'ottenimento della laurea in giurisprudenza quadriennale (*maîtrise en droit*)<sup>6</sup> o di un diploma equivalente e il superamento di un esame di ingresso ad un centro regionale di formazione professionale.

Il sistema di formazione si appoggia su una rete di 15 centri regionali di formazione professionale (CRFP). Questi sono enti di pubblica utilità dotati di personalità giuridica, gestiti da un consiglio di amministrazione composto da magistrati, professori universitari e avvocati, quest'ultimi eletti dai Consigli dell'ordine<sup>7</sup>. I centri regionali erano originariamente situati nelle circoscrizioni delle Corti di appello, ma a seguito della razionalizzazione introdotta dalla riforma del 2004, che ne ha permesso l'accorpamento, oggi la giurisdizione dei centri è più ampia di quella delle Corti d'appello e si adatta maggiormente alle specificità locali<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> A partire dal 2002, le università francesi hanno iniziato ad implementare il modello 3+2 di riforma del sistema universitario intrapreso su scala europea (cd. processo di Bologna), che prevede il rilascio della *licence* dopo 3 anni, del *master* dopo 5 e del *doctorat* dopo 8. Secondo tale nuovo sistema la *maîtrise* equivale al livello di *master* 1, quindi 3+1. Le università restano comunque libere di scegliere quale tipo di diploma rilasciare.

<sup>7</sup> La disciplina di dettaglio dell'organizzazione, del funzionamento e delle modalità di elezione dei centri è prevista dagli artt. 42 e ss. del Decreto.

<sup>8</sup> La sede e l'ambito di competenza dei CRFP è stata definita con decreto del Ministro della giustizia del 6 dicembre 2004 (JORF del 15 dicembre 2004, pag. 21261).

I candidati ammessi devono quindi seguire un ciclo di formazione offerto dai centri della durata di 18 mesi (sino ad un massimo di 20)<sup>9</sup> suddivisi in tre sessioni. I primi sei mesi sono dedicati alla frequenza di corsi e discipline fondamentali (deontologia, tecniche di comunicazione orale e scritta, tecniche del contenzioso, pratica di consulenza, ecc.). I successivi sei mesi sono dedicati alla realizzazione di un progetto pedagogico individuale. Tale progetto, che costituisce l'elemento centrale della riforma, permette all'allievo avvocato di iniziare ad avviare la propria carriera verso una determinata professione. A tale scopo egli dovrà effettuare uno *stage* presso un'amministrazione, una collettività locale o un'impresa, scegliendo i corrispondenti insegnamenti. L'ultima parte della formazione consiste in uno *stage* presso uno studio legale che apre all'allievo avvocato la possibilità di una futura integrazione professionale.

Al termine della formazione il candidato deve sostenere un nuovo esame al fine di conseguire il certificato di idoneità alla professione di avvocato (CAPA). Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2005<sup>10</sup>, tale esame consiste in una prova scritta di 5 ore (parere e atto) e nelle seguenti 5 prove orali: lingua straniera, discussione del progetto pedagogico individuale, deontologia forense, discussione del rapporto di fine *stage* presso lo studio legale ed esercitazione orale in una materia a scelta tra il diritto civile, commerciale, sociale, penale, amministrativo o comunitario. A tali prove si aggiunge un voto ulteriore che viene attribuito in base al rendimento dell'allievo nel corso della formazione.

Un'innovazione introdotta nel 2004 permette all'allievo avvocato di inquadrare la formazione in un contratto di apprendistato alle condizioni previste dal codice del lavoro. In tal caso, egli viene remunerato da un tutore (*maître de stage*) al quale sono assegnati obiettivi precisi, e viene inquadrato dal centro regionale che può essere riconosciuto come centro di formazione di apprendistato. Ciò permette ai centri di formazione di accedere alle fonti classiche di finanziamento dei centri di formazione di apprendistato<sup>11</sup> e quindi di diversificare il circuito di finanziamento della formazione professionale.

Prima di poter esercitare, l'avvocato deve prestare giuramento dinanzi alla Corte d'appello e chiedere l'iscrizione al *barreau*, istituito presso ogni tribunale di grande istanza.

---

<sup>9</sup> Prima della riforma la durata era di 12 mesi.

<sup>10</sup> "Arrêté fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat" (JORF del 15 dicembre 2005, pag. 19290).

<sup>11</sup> Contributi regionali (57%), tassa d'apprendistato (33%), branche professionali (8%) e organismi di gestione (2%).

Prima della riforma del 2004, successivamente a tali formalità era necessario che l'avvocato esperisse altresì un tirocinio biennale al termine del quale conseguiva un certificato. Tale obbligo è stato soppresso e l'iscrizione all'albo costituisce l'ultimo requisito per l'esercizio della professione.

L'iscrizione all'albo, che viene pubblicato almeno una volta l'anno, comprende l'indicazione di eventuali sedi secondarie e titoli specialistici dell'avvocato.

### **3. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori**

L'accesso alla professione d'avvocato innanzi al Consiglio di Stato (*Conseil d'Etat*) e alla Corte di Cassazione (*Cour de Cassation*) è specificamente disciplinato dal decreto n. 91-1125 del 28 ottobre 1991<sup>12</sup>.

Conformemente all'art. 6 di tale decreto, chi sia in possesso dei requisiti di nazionalità e moralità richiesti per gli avvocati in generale<sup>13</sup>, di una laurea in legge e sia iscritto all'albo di un *barreau* perlomeno da un anno può accedere ad una formazione specifica della durata di tre anni. Questa comprende insegnamenti teorici e tirocini, al termine dei quali è rilasciato un certificato di fine *stage* con l'indicazione di tutte le attività intraprese. L'esame per il conseguimento del relativo certificato d'idoneità può essere sostenuto soltanto tre volte e comprende tre prove scritte (redazione di un parere per il Consiglio di Stato e di due pareri, in materia civile e penale, per la Corte di Cassazione) e tre prove orali (un'arringa, esame su una materia estratta a sorte ed un esame sulla deontologia).

Attualmente, gli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori sono 93.

### **4. L'aggiornamento professionale**

A seguito della riforma della formazione del 2004, tutti gli avvocati iscritti all'ordine sono soggetti all'obbligo di formazione continua che ne assicura l'aggiornamento e il perfezionamento professionale. La durata della formazione è di 20 ore per anno solare<sup>14</sup> e può comprendere una serie di attività quali, tra l'altro, la frequenza di corsi o convegni e la redazione di pubblicazioni (art. 85 del Decreto).

Il controllo sulla rispondenza a tale obbligo è affidato al Presidente del Consiglio dell'ordine (*Bâtonnier*). Stante la natura deontologica dell'obbligo di formazione continua, la mancata ottemperanza a

---

<sup>12</sup> *Décret relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation* (JORF del 30 ottobre 1991, pag. 14229).

<sup>13</sup> Cfr. *supra*.

<sup>14</sup> Le ore non esperite possono essere recuperate l'anno successivo.

quest'ultimo configura un illecito disciplinare la cui pratica perseguibilità presenta, tuttavia, delle difficoltà. Ciò è emerso, in particolare, dallo specifico rapporto presentato il 15 dicembre 2006 dalla Commissione Formazione del Consiglio nazionale dei *barreaux*, con il quale si propone, tra l'altro, di sanzionare il mancato rispetto dell'obbligo con la cancellazione dall'albo.

## **5. Le modalità di esercizio della professione**

L'avvocato può esercitare la professione a titolo individuale o nell'ambito di un'associazione o di una società tra professionisti (di persone<sup>15</sup> o di capitali<sup>16</sup>). Egli può essere impiegato in qualità di lavoratore subordinato o autonomo presso un avvocato o una società di avvocati. Parimenti può essere membro di un gruppo europeo di interesse economico.

## **6. La pubblicità**

La pubblicità delle prestazioni professionali è disciplinata dal codice deontologico di cui al menzionato decreto n. 2005-790, che detta le regole generali, e dall'art. 10 della decisione n. 2005-003 già citata, che disciplina minuziosamente le forme di pubblicità ammesse e le indicazioni che è possibile far figurare su carta intestata, biglietti da visita e siti Internet dello studio. La pubblicità va sottoposta in via preventiva al Consiglio dell'ordine ed è vietato ogni riferimento comparativo o elogiativo della propria prestazione professionale, nonché ogni indicazione relativa all'identità del cliente.

## **7. Le tariffe professionali**

La remunerazione dell'avvocato non è ancorata a tariffe professionali, bensì è fondata sulla libera determinazione dell'onorario in applicazione dell'art. 10 della Legge che, al riguardo, prevede l'applicazione delle corrispondenti norme del codice di procedure civile.

Secondo prassi l'onorario è calcolato in via forfetaria o su base oraria. E' ammesso l'onorario di risultato ma solo se cumulato con le altre modalità di tariffazione.

In assenza di un accordo specifico tra l'avvocato e il cliente l'onorario deve essere fissato secondo gli usi e in considerazione della condizione

---

<sup>15</sup> *Société civile professionnelle* (SCP).

<sup>16</sup> *Société d'exercice libéral* (SEL).

patrimoniale del cliente, della difficoltà della causa, delle spese intervenute, della reputazione e della diligenza del professionista.

Sia il cliente che l'avvocato possono ricorrere al *Bâtonnier* del foro competente in caso di contestazione e di mancato pagamento dell'onorario. La decisione è suscettibile d'appello.

In considerazione dell'obbligatorietà del patrocinio dinanzi ai tribunali di grande istanza, una remunerazione specifica è prevista per gli avvocati di tali giurisdizioni. La relativa remunerazione è disciplinata dal decreto n. 72-784 del 25 agosto 1972<sup>17</sup> e comprende un diritto fisso, una percentuale (variabile) del valore della causa e le spese.

Conformemente all'art. 53, n. 9, della Legge, ogni avvocato ha l'obbligo di versare quanto ricevuto per la propria attività alla Cassa dei pagamenti pecuniari degli avvocati (CARPA). Questa, istituita con delibera del Consiglio dell'ordine all'interno di ciascun *barreau*, si suddivide in sotto-conti per ciascun avvocato ed all'interno si opera una rigorosa contabilità per ciascun affare professionale remunerato. Al Consiglio è riservata una facoltà di controllo sui flussi pecuniari così confluiti per la verifica della conformità alle prescrizioni di legge, ma anche per la prevenzione e la repressione di attività di riciclaggio.

Il meccanismo ha conseguenze semplificatrici sia della contabilità dei singoli studi legali (accentrata presso la CARPA), sia del sistema previdenziale e di raccolta delle quote sociali: la pronta disponibilità di cassa dei contributi sociali per le attività comuni, ad esempio, è all'origine del finanziamento dei centri di formazione dipendenti da ciascun *barreau*.

## **8. Il procedimento disciplinare**

Gli ordini professionali esercitano, in forma esclusiva o mista, i poteri disciplinari nei confronti dei loro iscritti.

La Legge istituisce un Consiglio di disciplina presso ogni Corte d'appello, competente per le infrazioni commesse dagli avvocati presso le giurisdizioni esistenti nell'ambito territoriale della Corte stessa.

Il Consiglio di disciplina è composto da rappresentanti dei Consigli dell'ordine presenti nell'ambito di competenza della Corte d'Appello. Ogni Consiglio dell'ordine nomina uno o più membri, ma non più della metà dell'intero consesso. Titolari dell'azione disciplinare sono il Procuratore generale presso la Corte d'Appello o il *Bâtonnier* dell'ordine cui è iscritto l'avvocato messo in causa. Ogni giurisdizione che rileva un'inadempienza degli obblighi professionali commessa da un avvocato

---

<sup>17</sup> *Décret relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de postulation et à la taxe* (JORF del 29 agosto 1972, pag. 9282).

durante un'udienza può investire della questione il Procuratore generale perché persegua l'avvocato presso l'organo disciplinare territorialmente competente. Il *Bâtonnier* può procedere, di sua iniziativa, su domanda del Procuratore generale o su denuncia di ogni soggetto interessato, ad un'inchiesta deontologica sul comportamento di un avvocato iscritto all'ordine. Dopo aver raccolto gli elementi necessari, il *Bâtonnier* conclude l'inchiesta con una relazione e decide se esercitare l'azione disciplinare.

Il procedimento prevede una fase istruttoria con la presentazione di una relazione al Presidente del Consiglio di disciplina ed il passaggio alla fase dibattimentale, che si svolge, di norma, in udienze pubbliche. Il procedimento si conclude con una decisione motivata dell'istanza disciplinare. Contro le decisioni del Consiglio possono presentare ricorso in Corte d'appello: l'avvocato messo in causa, il *Bâtonnier* o il Procuratore generale. Allo stesso modo se il Consiglio di disciplina non si pronuncia sul merito della causa entro i sei mesi dall'inizio del procedimento, la domanda si intende respinta e l'autorità che ha avviato l'azione può adire la Corte d'appello.

## **9. L'assicurazione per la responsabilità civile**

Ai fini dell'esercizio della professione, l'avvocato deve essere coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile professionale.





## GERMANIA

Le condizioni di accesso alla professione, le prerogative e gli obblighi degli avvocati, l'organizzazione e le mansioni degli ordini degli avvocati, nonché degli organi di vigilanza e delle procedure disciplinari sono fissati nella normativa federale sull'avvocatura ("*Bundesrechtsanwaltsordnung*" - BRAO)<sup>18</sup>. Tale normativa è stata di recente riformata con legge del 26 marzo 2007, entrata in vigore il 1° giugno 2007<sup>19</sup>, in direzione di una maggiore autonomia amministrativa dell'avvocatura.

Diritti e obblighi della professione sono regolati più specificatamente dal Codice deontologico degli avvocati ("*Berufsordnung für Rechtsanwälte*" - BORA), che viene definito e adottato dall'ordine federale degli avvocati, che stabilisce altresì le regole per l'attribuzione della qualifica delle specializzazioni forensi ("*Fachanwaltsordnung*" - FAO)<sup>20</sup>.

Un'apposita legge ("*Rechtsanwaltsvergütungsgesetz*" - RVG)<sup>21</sup> disciplina la remunerazione degli avvocati.

### 1. Gli organi professionali

Ai sensi dell'art. 60 del BRAO, gli ordini degli avvocati (*Rechtsanwaltskammer*) sono costituiti nelle giurisdizioni territoriali delle Corti d'appello (*Oberlandesgericht*) e ne sono membri gli avvocati o le società di avvocati aventi lo studio professionale o la sede entro tali circondari.

L'ordine degli avvocati costituisce un ente di diritto pubblico ed è composto dai seguenti organi: Consiglio (*Vorstand*), Comitato direttivo (*Präsidium*) e Assemblea.

Il Consiglio è composto da sette membri, ma l'Assemblea può stabilire un numero maggiore. Esso definisce il proprio regolamento. I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea per quattro anni, con rinnovo ogni due anni di metà dei componenti. I requisiti per l'elezione sono l'iscrizione all'ordine e l'esercizio ininterrotto della professione per almeno cinque anni. I membri del Consiglio sono tenuti al segreto professionale.

Tra le responsabilità del Consiglio rientra la sorveglianza sull'adempimento dei doveri professionali da parte dei membri, la soluzione delle questioni attinenti alla professione poste dagli iscritti e

---

<sup>18</sup> Del 1° agosto 1959, reperibile al sito ufficiale della normativa federale, a cura del Ministero federale della giustizia <http://bundesrecht.juris.de/brao/index.html>

<sup>19</sup> "*Gesetz zur Stärkung der Selbstverwaltung der Rechtsanwaltschaft*" (BGBl. I pag. 358).

<sup>20</sup> Reperibili al sito dell'ordine federale degli avvocati <http://www.brak.de/seiten/06.php>.

<sup>21</sup> "*Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte*" del 5 maggio 2004, reperibile al sito ufficiale della normativa federale, a cura del Ministero federale della giustizia <http://bundesrecht.juris.de/rvg/index.html>.

l'attività di mediazione nelle controversie tra i membri dell'ordine e tra questi e i clienti.

Il Comitato direttivo, che è eletto dal Consiglio, è composto da quattro membri: il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Esso esercita le competenze attribuitegli dal Consiglio e controlla la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine.

L'Assemblea, che stabilisce il proprio regolamento, è convocata dal Presidente. Tra i suoi compiti rientrano la nomina del Consiglio e la definizione dell'importo e della scadenza del contributo e degli ulteriori oneri dei membri.

I 27 ordini degli avvocati costituiti nelle giurisdizioni delle corti d'appello, nonché l'ordine degli avvocati presso la Corte federale di giustizia formano l'ordine federale degli avvocati (*Bundesrechtsanwaltskammer*)<sup>22</sup>, composto di un Comitato direttivo e un'Assemblea le cui competenze rispecchiano in gran parte quelle attribuite ai corrispondenti organi degli ordini circondariali.

Non è presente la figura del Consiglio; i membri del Comitato direttivo sono pertanto eletti dall'Assemblea per quattro anni. Può essere escluso chi abbia compiuto 65 anni e chi sia stato membro del Comitato negli ultimi quattro anni. I membri del Comitato operano su base onoraria – ma percepiscono un rimborso spese – e sono tenuti al segreto professionale.

La massima associazione professionale di diritto privato è il *Deutscher Anwaltverein*, cui aderiscono su base volontaria circa la metà dei 142.800 avvocati presenti attualmente in Germania<sup>23</sup>. Tale associazione esiste dal 1871 e rappresenta gli interessi economici e professionali della categoria nell'ambito del processo legislativo nazionale e comunitario.

## **2. L'accesso alla professione**

L'avvocatura costituisce in Germania un corpo indipendente di operatori del diritto e gli avvocati esercitano la libera professione, per la quale è richiesta un'abilitazione. Quest'ultima è organizzata dagli ordini degli avvocati. Ai sensi dell'art. 4 del BRAO è ammesso all'esercizio della professione – fatte salve le normative europee in materia – solo chi disponga dei requisiti per l'accesso alla magistratura ai sensi della corrispondente normativa.

### La formazione

La legge federale 8 settembre 1961 sullo statuto dei giudici<sup>24</sup> prevede che l'accesso alla magistratura sia subordinato al previo conseguimento

---

<sup>22</sup> Articolo 175 e ss. del BRAO. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito ufficiale [www.brak.de](http://www.brak.de).

<sup>23</sup> Circa 65.000 mediante affiliazione a 246 associazioni suddivise per territorio. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito ufficiale [www.anwaltverein.de](http://www.anwaltverein.de).

<sup>24</sup> “*Deutsches Richtergesetz*” dell'8 settembre 1961 (BGBl. I pag. 713).

del primo e del secondo esame di Stato al termine, rispettivamente, di un corso di studi giuridici a livello universitario e di un periodo di pratica assimilato ad un servizio di pubblico impiego.

Più specificamente, tale formazione – che è comune per tutti i membri delle professioni giuridiche (giudici, pubblici ministeri, avvocati, giuristi d'impresa, etc.) – dura almeno sei anni. Essa si compone di una parte teorica, che dura perlomeno quattro anni e che si svolge presso un'università, e una parte pratica di due anni, suddivisa in vari *stage* (*Stationen*). Non esiste alcun requisito d'età. La legge federale detta i principi generali e lascia ogni *Land* libero di definire il contenuto della formazione giuridica, così che questa differisce da un *Land* all'altro.

Dopo l'approvazione della legge federale 11 luglio 2002, recante la riforma della formazione dei giuristi, entrata in vigore il 1° luglio 2003<sup>25</sup>, i *Länder* hanno modificato le proprie leggi su tale tipo di formazione. Precedentemente, essa era essenzialmente incentrata sulla preparazione al mestiere di giudice. Poiché, tuttavia, circa il 90% degli studenti di diritto esercita la professione di avvocato, la formazione è stata ridisegnata nel senso di conferire maggiore importanza alla preparazione all'esercizio della professione di avvocato e alla specializzazione.

La prima parte della formazione si svolge presso una facoltà di giurisprudenza. La normativa federale prevede una durata minima di quattro anni, ma nella maggior parte dei *Länder* essa è di nove semestri. Tale formazione è consacrata allo studio delle diverse branche del diritto (diritto civile, diritto penale, diritto processuale, diritto comunitario). A partire dal 1° luglio 2003, gli studenti sono anche tenuti a frequentare dei corsi di lingue straniere e a scegliere delle materie complementari (quali, ad esempio, il diritto di famiglia, la criminologia, etc.).

Durante tale periodo, gli studenti devono conseguire i diplomi corrispondenti alle diverse materie del programma. La legge federale impone tre mesi di praticantato (*Praktikum*) e lascia i *Länder* liberi di decidere se si debba trattare o meno di un unico praticantato.

Al termine della formazione teorica, gli studenti possono sostenere il primo esame. Organizzato dal Ministero della giustizia regionale, esso varia da un *Land* all'altro. L'esame comprende una parte scritta ed una parte orale. Ogni prova scritta dura cinque ore e consiste nella soluzione di un caso pratico analogo a quello che i giuristi professionisti si trovano a dover trattare. Tali prove, generalmente sei o sette, vertono sia sulle materie obbligatorie che sulla materia complementare scelta dal candidato e il cui peso è stato rivalutato in occasione della riforma. Nei *Länder* dove il numero delle prove scritte è inferiore gli studenti devono dedicare alcune settimane alla redazione di un elaborato. Solo coloro che hanno ottenuto un certo punteggio alle prove scritte sono ammessi agli orali.

---

<sup>25</sup> “Gesetz zur Reform der Juristenbildung” (BGBl. I 48, pag. 3592).

Poiché l'esame non può essere sostenuto più di due volte, molti studenti seguono dei corsi privati di preparazione (*Repetitorium*) e aspettano almeno cinque mesi prima di presentarsi alla prova. Tuttavia, al termine dell'ottavo semestre è prevista a favore di coloro che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti senza interrompere il corso degli studi la possibilità di un "tentativo libero" (*Freiversuch* o *Freischuß*), che viene considerato come non esperito in caso di esito negativo dell'esame.

Il superamento del primo esame dà diritto al titolo di "referendario" e permette l'accesso alla seconda fase della formazione giuridica, il c.d. *Referendariat*, che dura due anni.

Durante questi due anni, gli studenti sono remunerati dal *Land*<sup>26</sup> ed effettuano vari *stage* della durata di alcuni mesi. In generale, sono previsti cinque *stage*. I primi quattro si svolgono presso una corte civile, una corte penale, una pubblica amministrazione ed uno studio legale, mentre l'ultimo è scelto dall'interessato, per permettergli di cominciare a specializzarsi. La legge federale dispone che la durata minima dello *stage* presso lo studio legale sia di nove mesi, mentre quella dello *stage* di specializzazione deve essere come minimo di tre mesi. La durata degli altri *stage* è determinata dalle legislazioni dei *Länder*.

Il *Referendariat* termina con il secondo esame, composto da varie prove scritte<sup>27</sup>, nelle quali l'accento è posto sulla conoscenza delle procedure, e da prove orali attinenti a casi concreti. La commissione è composta da giuristi provenienti da diverse professioni.

### L'abilitazione

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del BRAO, l'abilitazione all'esercizio della professione forense (*Zulassung*) è rilasciata su richiesta dall'ordine degli avvocati nel cui circondario il richiedente vuole esercitare.

L'abilitazione all'esercizio della professione forense diviene efficace mediante l'emissione del corrispondente certificato da parte dell'ordine degli avvocati. Ciò presuppone il giuramento e la conclusione di una specifica assicurazione di responsabilità civile per i rischi legati all'esercizio della professione. Con il rilascio dell'abilitazione l'avvocato diviene di diritto membro dell'ordine che ha emesso il certificato.

L'abilitazione può essere oggetto di revisione o revoca da parte del competente ordine degli avvocati. Gli artt. 14 e ss. del BRAO disciplinano dettagliatamente i presupposti, il diritto al contraddittorio e la possibilità di ricorso nell'ambito di tale procedura.

Ai sensi dell'art. 43c del BRAO, l'ordine degli avvocati può altresì concedere il diritto all'utilizzo del titolo di avvocato specializzato (*Fachanwalt*) per i settori del diritto amministrativo, tributario, del lavoro e sociale. La disciplina di dettaglio, che specifica i presupposti per

---

<sup>26</sup> Tale remunerazione varia da un *Land* all'altro. Essa si aggira intorno ai 900 euro mensili.

<sup>27</sup> Il numero delle prove scritte varia da otto a undici a seconda del *Land*.

l'attribuzione di tale titolo, è contenuta nel *Fachanwaltsordnung*<sup>28</sup>. L'art. 1 di tale regolamento istituisce la specializzazione, tra gli altri, per il settore del diritto di famiglia, penale, fallimentare, delle assicurazioni, della proprietà intellettuale e delle società.

### **3. Il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori**

E' stata recentemente superata la distinzione tra avvocato di primo grado e avvocato di secondo grado. In precedenza, ai fini dell'autorizzazione al patrocinio dinanzi alle Corti di secondo grado (*Landgericht* o *Oberlandes-gericht*) era necessaria un'apposita abilitazione a seguito di almeno cinque anni di esercizio di attività professionale.

Attualmente, stante l'eliminazione di tale requisito, ogni avvocato può esercitare davanti ad ogni grado di giurisdizione, ad eccezione della Corte federale di giustizia (*Bundesgerichtshof*). Per quest'ultimo grado, gli artt. 164 e ss. del BRAO prescrivono come requisiti minimi il compimento del 35° anno di età e l'esercizio ininterrotto della professione per almeno cinque anni. Un'apposita commissione costituita presso la Corte provvede quindi ad eleggere i candidati nominati dall'ordine federale degli avvocati o dall'ordine degli avvocati presso la Corte federale di giustizia.

### **4. Modalità di esercizio della professione**

La professione forense può essere esercitata anche in forma associata o societaria (artt. 59a e 59c del BRAO). Tali forme di collaborazione possono essere anche multidisciplinari.

Relativamente alle società di avvocati la normativa prevede che esse debbano assumere la forma di società a responsabilità limitata e che debbano avere ad oggetto esclusivamente attività di assistenza e di consulenza in relazione a questioni giuridiche.

La relativa autorizzazione, che presuppone lo stato non fallimentare della società e la conclusione di un'assicurazione per la responsabilità civile, è concessa dall'ordine nel cui circondario ha sede la società.

### **5. La pubblicità**

L'art. 43b del BRAO, in combinato disposto con l'art. 6 del Codice deontologico, prevede che gli avvocati possano farsi pubblicità soltanto quando questa attenga all'oggetto dell'attività professionale. E' ammessa ogni forma di pubblicità (volantini, inserzioni, Internet ecc.), ma è vietato il riferimento a successi professionali e al fatturato. La menzione di nominativi e cause specifiche può essere fatta solo con il consenso espresso del cliente.

---

<sup>28</sup> Cfr. *supra*, nota 3.

## 6. Le tariffe professionali

Gli onorari per l'attività prestata possono essere calcolati in base alla legge sulla remunerazione degli avvocati (*Rechtsanwaltsvergütungsgesetz* - RVG)<sup>29</sup> o sulla base di corrispettivi concordati<sup>30</sup>.

Tali accordi sono sempre ammessi, ma in tal caso trovano applicazione gli artt. 49b del BRAO e 4 della RVG, in conformità ai quali in caso di accordi di importo superiore alle tariffe di legge occorre osservare i requisiti di forma di cui all'art. 4 della RVG. Inoltre, gli accordi non possono prevedere tariffe inferiori a quelle previste per legge, mentre è sempre possibile la fissazione di un corrispettivo di importo maggiore a quello fissato dalla legge.

La RVG prevede due diverse forme di corrispettivo, quello fisso e quello da stabilire entro determinati parametri. Quest'ultimo tipo si determina in base al valore della controversia (*Satzrahmengebühr*), oppure sono fissati un importo minimo ed uno massimo (*Betragsrahmengebühr*). Gli importi dei corrispettivi dipendenti dal valore della controversia sono indicati nella tabella allegata alla legge.

Il corrispettivo da stabilire entro determinati parametri è fissato discrezionalmente dal professionista in via equitativa in considerazione di tutte le circostanze, in particolare dell'ampiezza e della difficoltà dell'attività da prestare, della rilevanza della controversia, nonché della situazione patrimoniale del cliente (art. 14, comma 1, della RVG). La legge vieta espressamente gli accordi che assoggettino la remunerazione dell'avvocato alla condizione dell'esito positivo della lite (art. 14, comma 2, della RVG).

A partire dal 1° luglio 2006 gli onorari per la consulenza stragiudiziale sono liberalizzati. L'avvocato deve impegnarsi a raggiungere un accordo, in caso contrario si applicano le norme di diritto civile, in particolare l'art. 612 del BGB<sup>31</sup>.

## 7. Il procedimento disciplinare

Il BRAO (artt. 92-112) prevede un "Tribunale degli avvocati" (*Anwaltsgericht*), una "Sezione della Corte di appello per gli avvocati" (*Anwaltsgerichtshof*) e una "Sezione della Corte di cassazione federale per le questioni degli avvocati" (*Bundesgerichtshof in Anwaltssachen*)<sup>32</sup>, oltre a norme sulle sanzioni disciplinari (artt. 113-115c) e sul procedimento disciplinare (artt. 116-161a).

---

<sup>29</sup> Cfr. *supra*, nota 4.

<sup>30</sup> La stessa regola trova applicazione al calcolo delle spese sostenute.

<sup>31</sup> Tale articolo disciplina la remunerazione nell'ambito dei contratti di servizio.

<sup>32</sup> La Corte costituzionale tedesca (BVerfG 11 giugno 1969 e 30 maggio 1978) ha statuito che la giurisdizione disciplinare degli avvocati soddisfa i requisiti costituzionali previsti per le corti statali e costituisce a tutti gli effetti un sistema di corti statali.

Il Tribunale degli avvocati è istituito nel distretto di ogni ordine. E' composto esclusivamente da avvocati, appartenenti all'ordine di riferimento, nominati dal Ministero della giustizia regionale, sulla base di un elenco di candidati presentato dal Consiglio dell'ordine.

La Sezione della Corte di appello per gli avvocati è istituita presso la Corte di appello (*Oberlandesgericht*). E' composta in modo misto da giudici membri di tale corte e da avvocati, tutti nominati dal Ministero della giustizia regionale per cinque anni.

Infine, presso la Corte federale di giustizia viene istituita un'apposita Sezione per le questioni degli avvocati, composta dal Presidente di tale corte, da tre giudici membri di essa e da tre avvocati, nominati dal Ministero federale della giustizia per una durata di cinque anni.





## LA PROFESSIONE FORENSE NELL'UNIONE EUROPEA

### 1. Il quadro normativo

La normativa comunitaria non regola lo statuto o le condizioni d'esercizio delle professioni, ma si è concentrata sul riconoscimento del diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito UE e della libertà di stabilimento, ovvero il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione. Tali diritti comportano il necessario reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei diplomi, certificati e titoli professionali dei cittadini europei.

Per quanto riguarda la professione forense, tali aspetti sono disciplinati dalla direttiva 77/249/CEE<sup>33</sup> (libera prestazione dei servizi), dalla direttiva 89/48/CEE<sup>34</sup> (relativa al riconoscimento professionale, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e dalla direttiva 98/5/CE<sup>35</sup> (libertà di stabilimento).

Le modalità per la prestazione di servizi a titolo occasionale da parte di avvocati stabiliti in un altro Stato membro col titolo del paese d'origine e senza un preventivo riconoscimento delle qualifiche sono disciplinate dalla **direttiva 77/249/CEE**.

La direttiva si fonda sul principio del mutuo riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione. L'avvocato iscritto ad un ordine forense può prestare servizi in un altro Stato membro, fornendo consulenze nel diritto dello Stato d'origine, in quello del paese ospitante, nel diritto internazionale e in quello comunitario.

L'avvocato fa uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è ammesso in applicazione della legislazione di tale Stato.

Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o di iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato<sup>36</sup>. Lo Stato membro ospitante può richiedere, tuttavia, che per le attività di difesa e

---

<sup>33</sup> Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26 marzo 1977, pag. 17, recepita con legge 9 febbraio 1982, n. 31).

<sup>34</sup> Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24 gennaio 1989, pag. 16, attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115).

<sup>35</sup> Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14 marzo 1998, pag. 36, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96).

<sup>36</sup> Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 18 gennaio 2001, Commissione/Italia, causa C-162/99 (Racc. pag. I-541).

rappresentanza dei clienti in giudizio l'avvocato agisca di concerto con un collega abilitato secondo il diritto nazionale.

Nell'esercizio di tali attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza.

Per l'esercizio di altre attività, quali la consulenza legale, l'avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza ad eccezione del rispetto delle norme che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l'incompatibilità fra l'esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità.

Tali norme possono essere applicate soltanto se possono essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia oggettivamente giustificata.

Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro a un ente pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di tale ente qualora gli avvocati qui stabiliti non siano autorizzati a esercitare tali attività in qualità di dipendenti.

In caso di inadempienza agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante l'autorità competente di quest'ultimo ne determina, secondo le proprie norme di diritto e di procedura, le conseguenze e, a tal fine, può farsi comunicare informazioni professionali utili sul prestatore, informando quindi l'autorità competente dello Stato membro di provenienza di ogni decisione presa.

La **direttiva 89/48/CE** ha introdotto un sistema generale di riconoscimento dell'equivalenza delle formazioni professionali conseguite nei diversi paesi della CE mirando alla possibilità di esercitare stabilmente la professione con il titolo del Paese ospitante: essa riguarda le professioni (ivi compresa quella forense) il riconoscimento del cui titolo non risulti disciplinato da specifiche direttive e per le quali sia richiesto un titolo di formazione a livello universitario di durata pari ad almeno tre anni.

La direttiva 89/48/CE è ora superata con l'adozione della direttiva 2005/36/CE che ne ha disposto l'abrogazione con decorrenza al 20 ottobre 2007<sup>37</sup>.

Come già menzionato, la libertà di stabilimento degli avvocati è stata disciplinata dalla **direttiva 98/5/CE**. Essa permette agli avvocati di esercitare la professione con il titolo professionale del paese d'origine, su base permanente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno acquisito la loro qualifica.

---

<sup>37</sup> V. *infra*.

Gli avvocati che esercitano legittimamente la professione nel proprio Stato membro d'origine dovranno semplicemente iscriversi presso l'ordine degli avvocati o la corrispondente autorità competente dello Stato membro d'accoglienza<sup>38</sup>.

Ai fini dell'ottenimento del titolo per l'esercizio della professione nello Stato membro d'accoglienza la direttiva richiede la comprovata esperienza professionale acquisita sul territorio, dispensando il professionista dal test attitudinale. In particolare, l'avvocato che si stabilisce in un altro Stato membro potrà ottenere l'accesso alla professione con il titolo dello Stato membro ospitante dopo almeno tre anni di comprovato esercizio di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario. L'autorità avrà la facoltà di rifiutare la dispensa dall'esame attitudinale in caso di prova insufficiente del carattere regolare ed effettivo dell'attività.

È prevista inoltre la possibilità per lo Stato membro di rifiutare l'ammissione del richiedente per ragioni di ordine pubblico. Tali decisioni dovranno essere motivate e saranno in ogni caso suscettibili di gravame giurisdizionale secondo le norme del diritto nazionale.

Altre disposizioni riguardano l'accesso alle giurisdizioni superiori, che potrà essere sottoposto a condizioni specifiche, l'esercizio in comune della professione tra avvocati migranti e avvocati del Paese d'accoglienza, e le informazioni reciproche sulle procedure disciplinari cui sia stato sottoposto l'avvocato migrante, che incombono tanto allo Stato membro di accoglienza che allo Stato membro d'origine.

A innovare tale quadro normativo comunitario è recentemente intervenuta la **direttiva 2005/36/CE** che ha riformato il regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi che dipendenti.

La direttiva 2005/36/CE mira a consolidare in un unico atto legislativo quindici direttive di cui si dispone l'abrogazione allo scadere del termine di trasposizione della direttiva, in data 20 ottobre 2007. Le direttive 77/249/CE e 98/5/CE non sono considerate nel quadro della nuova disciplina, mentre il riconoscimento dei diplomi di avvocato, disciplinato dalla direttiva 89/48/CE che sarà pertanto abrogata, è invece oggetto della nuova direttiva.

---

<sup>38</sup> Al riguardo si segnala la recente sentenza della Corte di giustizia, 19 settembre 2006, causa C-193/05, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-8673) che dichiara incompatibile con l'ordinamento comunitario la condotta dello Stato membro che subordini ad una previa verifica delle conoscenze linguistiche l'iscrizione presso l'autorità nazionale competente degli avvocati che abbiano acquisito la loro qualifica professionale in altro Stato membro e intendano esercitare la professione nel detto Stato membro con il loro titolo professionale di origine.

Il riconoscimento dei titoli avverrà secondo parametri minimi di formazione: sono fissati cinque livelli di riferimento che corrispondono ad altrettanti cicli di formazione nei diversi Stati membri. Questo sistema consentirà di mettere a confronto le qualifiche dei professionisti che provengono da Paesi diversi. Nell'ambito delle autonomie nazionali ogni governo decide quali sono i livelli di cultura e di formazione minima per l'accesso alle singole professioni e chi deve autorizzarne l'esercizio e controllarne lo svolgimento.

Ai fini del reciproco riconoscimento, lo Stato membro ospitante autorizza il professionista che ne ha fatto richiesta sulla base di un attestato di competenza o di un titolo di formazione con livello di qualifica almeno immediatamente anteriore a quello richiesto nel suo Stato di origine.

Lo Stato ospitante può, inoltre, richiedere provvedimenti di compensazione, come tirocini o prove, nel caso in cui non ci sia perfetta corrispondenza tra la qualifica conseguita e quella richiesta per la professione. Accordi tra gli Stati potranno far sì che determinate professioni siano riconosciute in maniera automatica.

Relativamente alle prestazioni temporanee, si prevede che il professionista sarà soggetto, nella gran parte dei casi, alla normativa vigente nel Paese nel quale presterà il servizio.

## **2. La giurisprudenza comunitaria**

La Corte di giustizia europea ha più volte affrontato casi aventi ad oggetto l'esercizio della professione di avvocato.

La giurisprudenza più risalente<sup>39</sup> ha avuto generalmente ad oggetto procedimenti intentati da avvocati che facevano valere il proprio diritto alla libera prestazione dei servizi o allo stabilimento in uno Stato membro diverso da quello originario. Tali procedimenti avevano ad oggetto normative nazionali che, ad esempio, prevedevano l'obbligo di residenza in un determinato luogo o non riconoscevano titoli accademici stranieri.

Più recentemente, la Corte ha affrontato questioni che originavano da domande avanzate da avvocati avverso provvedimenti del proprio Stato membro, dei quali si prospettava l'incompatibilità non solo e non tanto con la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, quanto con il diritto della concorrenza. In particolare, la Corte ha affrontato le questioni delle associazioni professionali multidisciplinari e delle tariffe professionali.

### **2.1. Associazioni professionali multidisciplinari**

Con la **sentenza Wouters** del 18 febbraio 2002<sup>40</sup>, la Corte ha valutato la compatibilità con il Trattato CE di una normativa adottata dall'ordine

---

<sup>39</sup> Si ricordano le cause 2/74 (*Reyners*), 33/74 (*Van Binsbergen*), 71/76 (*Thieffry*), 107/83 (*Klopp*), 92/86 (*Gullung*), C-340/89 (*Vlassopoulou*), C-19/92 (*Kraus*), C-55/94 (*Gebhard*), C-3/95 (*Reisebüro*), C-313/01 (*Morgenbesser*). Da ultimo, si veda il caso C-506/04 (*Wilson*).

<sup>40</sup> Causa C-309/99 (Racc. pag. I-1577).

olandese degli avvocati che vietava le associazioni professionali multidisciplinari tra avvocati e revisori dei conti. I giudici di Lussemburgo osservavano che indubbiamente tale normativa arrecava pregiudizio alla concorrenza e poteva incidere sugli scambi intracomunitari. Essi tuttavia - premesso che, in mancanza di norme comunitarie specifiche in materia, ciascuno Stato membro rimane, in linea di principio, libero di disciplinare l'esercizio della professione d'avvocato nel proprio territorio - non rilevavano una violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81). Ciò in quanto ritenevano che la normativa in esame fosse giustificata dalla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che fornissero la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia. In particolare, si osservava che l'avvocato è tenuto al rispetto di pressanti obblighi deontologici in virtù dei quali egli deve trovarsi sempre in una situazione di indipendenza nei confronti dei pubblici poteri, degli altri operatori e dei terzi, di cui non deve mai subire l'influenza. Egli deve inoltre garantire che tutte le iniziative da lui prese in una pratica siano prese alla luce del solo interesse del cliente. Secondo la Corte, la professione dei revisori dei conti non è invece soggetta, in generale e più in particolare nei Paesi Bassi, ad obblighi deontologici analoghi, ad esempio in quanto in tale Stato tra i compiti del revisore vi è quello di comunicare ai terzi interessati la sua opinione personale quanto all'affidabilità dei conti della società soggetta a revisione, in evidente contrasto con l'obbligo di riservatezza che vincola invece l'avvocato. Pertanto, la Corte ha dichiarato che la normativa in questione è diretta a garantire il rispetto della deontologia della professione di avvocato e che, tenuto conto delle concezioni di tale professione ivi vigenti, l'ordine olandese degli avvocati ha potuto ritenere che l'avvocato potrebbe non essere più in grado di consigliare e di difendere il proprio cliente in maniera indipendente e nel rispetto di un rigoroso segreto professionale se appartenesse ad una struttura avente anche la funzione di rendere conto dei risultati finanziari delle operazioni per le quali egli intervenuto e di certificarli.

Per gli stessi motivi, la Corte riteneva che quand'anche la normativa in questione avesse potuto astrattamente rappresentare un intralcio alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento, non si sarebbe comunque ravvisata una violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CEE (divenuti articoli 43 e 49), in quanto tale normativa avrebbe potuto essere ragionevolmente considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato, così come organizzata nel Paese interessato.

## **2.2. Tariffe professionali**

Nella **sentenza Arduino** del 19 febbraio 2002<sup>41</sup>, la Corte ha dovuto

---

<sup>41</sup> Causa C-35/99 (Racc. pag. I-1529).

chiarire se la procedura di adozione della tariffa forense italiana, prevista dall'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578<sup>42</sup> (ai sensi del quale la tariffa è deliberata dal Consiglio nazionale forense e successivamente approvata dal Ministro della Giustizia), si ponesse in contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza tra associazioni di imprese (combinato disposto degli attuali artt. 5 e 81). La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ha ricordato che si è in presenza di una violazione del Trattato quando uno Stato membro 1) imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con il divieto di intese restrittive o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero 2) tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che nel caso italiano non si verificano né la prima condizione né la seconda. Da un lato, il CNF è incaricato soltanto di approntare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di forza vincolante. In mancanza di approvazione da parte del Ministro, il progetto di tariffa non entra in vigore, e resta in vigore la tariffa precedentemente approvata. Per questo motivo, il Ministro ha il potere di far emendare il progetto dal CNF. Dall'altro, l'art. 60 del regio decreto-legge dispone che la liquidazione degli onorari sia effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto-legge, tenuto conto della gravità e del numero di questioni trattate. Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giudice può, con una decisione debitamente motivata, derogare ai limiti minimi e massimi fissati in applicazione dell'art. 58 del regio decreto-legge.

Si noti che i presupposti che hanno condotto la Corte di giustizia a escludere che l'Italia abbia delegato ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica, attraverso la predisposizione delle tariffe forensi, sono stati contestati dal Consiglio di Stato (sez. V) che, con ordinanza del 13 gennaio - 31 maggio 2007, n. 2814, ha nuovamente rimesso alla Corte di giustizia la questione della compatibilità dei minimi tariffari con il Trattato, nei termini che saranno spiegati più diffusamente in seguito. Secondo Palazzo Spada, la sentenza Arduino, nell'affermare che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziari (circostanza che renderebbe la tariffa non vincolante di per sé), si sarebbe basata esclusivamente sul testo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 che effettivamente non contiene alcuna norma sull'inderogabilità del minimo tariffario e prevede, all'art. 60, comma 5, la facoltà del giudice di scendere al di sotto dei limiti minimi della tabella, nelle ipotesi di facile trattazione della controversia. Con ciò facendo, tale sentenza non avrebbe però preso in considerazione il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (ossia la tariffa forense attualmente vigente) che, al contrario, prevede l'inderogabilità dei limiti minimi e l'obbligo del giudice di acquisire il parere del consiglio dell'ordine e di motivare espressamente sulla manifesta sproporzione,

---

<sup>42</sup> "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

in relazione alle circostanze del caso, fra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella.

Con la **sentenza Cipolla e Macrino** del 5 dicembre 2006<sup>43</sup>, la Corte di giustizia è tornata sulla questione delle tariffe degli avvocati italiani, valutate però non solo alla luce del divieto di intese restrittive della concorrenza (combinato disposto degli artt. 10 e 81 del Trattato CE), ma anche dell'art. 49 del Trattato che garantisce la libera prestazione dei servizi. Per quanto riguarda il profilo della concorrenza, la Corte ha confermato la giurisprudenza Arduino, ribadendo che la presenza di tariffe approvate dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense che valgano sia sull'attività giudiziale sia in quella stragiudiziale, non costituisce una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza ed è, quindi, legittima.

Per contro, con riguardo al principio della libera prestazione dei servizi, la Corte ha osservato che il divieto assoluto di derogare ai minimi tariffari costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi, perché rende “più difficile l'accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana al mercato italiano dei servizi legali, ed è in grado quindi di ostacolare l'esercizio delle loro attività di prestazione di servizi in quest'ultimo Stato membro .... il detto divieto, infatti, priva gli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana della possibilità di fornire, chiedendo onorari inferiori a quelli tariffari, una concorrenza più efficace nei confronti degli avvocati stabiliti permanentemente nello Stato membro in questione, i quali dispongono, per tale ragione, di una maggiore facilità di crearsi una clientela rispetto agli avvocati stabiliti all'estero. Allo stesso modo, il divieto citato limita la scelta dei destinatari dei servizi in Italia, poiché questi ultimi non possono ricorrere ai servizi di avvocati stabiliti in altri Stati membri che potrebbero offrire in Italia le loro prestazioni ad un prezzo inferiore ai minimi tariffari”<sup>44</sup>. Tuttavia, tale restrizione non costituisce automaticamente una violazione dell'art. 49 del Trattato. Essa potrebbe infatti essere astrattamente giustificata per ragioni imperative di interesse pubblico che la Corte in questo caso individua nelle esigenze di tutela del consumatore e di buona amministrazione della giustizia, a condizione però che essa restrizione sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello stesso.

Sarà quindi responsabilità del giudice del merito verificare nel caso concreto “se vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati e se, in particolare, la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento

---

<sup>43</sup> Cause riunite C-94/2004 (Cipolla) e C-202/2004 (Macrino e Capodarte), non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale.

<sup>44</sup> Sentenza Cipolla-Macrino, punto 58 e ss.

adeguato per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, vale a dire la tutela dei consumatori e la buona amministrazione della giustizia”<sup>45</sup>. Se è vero infatti – continua la Corte – che una tariffa che fissi onorari minimi non può impedire ai membri della professione di fornire servizi di qualità mediocre, non si può escludere a priori che tale tariffa consenta di evitare che gli avvocati siano indotti, in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati iscritti ed in attività, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

Ad avviso della Corte, il giudice del merito dovrà altresì verificare se le altre norme professionali relative agli avvocati, in particolare le norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano di per sé sufficienti per raggiungere gli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia.

Come anticipato, la compatibilità con i Trattati del sistema tariffario italiano è nuovamente *sub iudice* in Lussemburgo, in virtù del rinvio effettuato dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza 13 gennaio-31 maggio 2007, n. 2814. Come è noto, l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223<sup>46</sup> (c.d. decreto Bersani) ha abrogato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, comportando la legittimità, se redatti in forma scritta, dei patti tra gli avvocati e i loro clienti. L’inderogabilità dei limiti minimi, non più sottratta al potere dispositivo delle parti, resta però tuttora operante a carico del giudice. Il comma 2, secondo periodo, del suddetto art. 2 afferma infatti che “il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”. L’art. 4 della tariffa professionale<sup>47</sup> stabilisce che gli onorari minimi e i diritti stabiliti per le prestazioni dell’avvocato sono inderogabili. Soltanto qualora fra le prestazioni dell’avvocato e l’onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia

---

<sup>45</sup> Sentenza Cipolla-Macrino, punto 66. Nello stesso senso v. risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 sulle professioni legali e l’interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici [P6\_TA(2006)0108], in cui si specifica che le tabelle degli onorari o altre tariffe obbligatorie per avvocati e professionisti legali, anche per prestazioni stragiudiziali, non violano gli articoli 10 e 81 del trattato, purchè la loro adozione sia giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico e gli Stati membri controllino attivamente l’intervento di operatori privati nel processo decisionale.

<sup>46</sup> “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

<sup>47</sup> D.M. 8 aprile 2004, n. 127, recante “Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziale”.



interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Il Consiglio di Stato ha ravvisato una possibile violazione degli artt. 10 e 81 del Trattato CE, in materia di accordi restrittivi della concorrenza, nel fatto che un ordine professionale, quale il Consiglio nazionale forense, possa varare minimi tariffari che non possono essere derogati dal giudice.

### **3. Le posizioni della Commissione e del Parlamento europeo**

Relativamente alla specifica materia delle tariffe professionali, nel luglio 2005 la Commissione ha intentato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Originariamente, tale procedura aveva ad oggetto le tariffe previste per l'attività stragiudiziale. Successivamente, nel dicembre 2005, la Commissione, sempre intervenendo sulla normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto Bersani, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare<sup>48</sup> con cui rilevava l'incompatibilità con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE delle norme nazionali in materia di tariffe di onorari minimi e massimi per l'attività giudiziale degli avvocati, considerata sproporzionata rispetto all'esistenza di motivi imperativi di interesse generale.

Da ultimo, nel marzo 2007, la Commissione, pur prendendo atto delle modificazioni al sistema tariffario apportate dal suddetto decreto Bersani, ha inviato all'Italia una nuova lettera di messa in mora complementare per la persistenza di tariffe forensi massime obbligatorie e per il fatto che la normativa italiana non permetterebbe di remunerare adeguatamente, in sede di giudizio, i costi sostenuti da un avvocato straniero.

Con riguardo al tema della generale applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato CE nel settore delle libere professioni – tra le quali rientra espressamente anche quella forense – un quadro della situazione delle prestazioni professionali nell'ambito dell'Unione è stato fornito dalla Commissione europea nella *“Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali”* del 9 febbraio 2004<sup>49</sup>.

La Commissione ha analizzato le restrizioni alla concorrenza che caratterizzano la regolamentazione dei servizi professionali negli Stati membri dell'Unione e che derivano dalla fissazione o raccomandazione dei prezzi, dalle restrizioni all'accesso alla professione e all'attività

---

<sup>48</sup> Procedura 2005/2198. La lettera di costituzione in mora complementare è volta a completare l'analisi svolta nella lettera di messa in mora emessa ai sensi dell'articolo 226 del TCE, anche alla luce dei nuovi elementi di cui dispone la Commissione in seguito alle osservazioni comunicate dalle autorità dello Stato membro interessato in risposta alla lettera di messa in mora. Lo Stato membro dispone di due mesi di tempo a decorrere dalla data della messa in mora complementare per comunicare le proprie osservazioni. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni o in caso di mancata comunicazione delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva di formulare un parere motivato.

<sup>49</sup> COM(2004) 83 def.

pubblicitaria, dai regimi di riserva previsti per talune attività, dalle regolamentazioni inerenti l'organizzazione e la struttura aziendale dell'attività.

La Commissione europea evidenzia come il diritto comunitario riconosca la legittimità delle sole misure restrittive della concorrenza che superano il c.d. test di proporzionalità. Detto test di proporzionalità si considera soddisfatto allorché le misure in questione risultino oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e costituiscano il meccanismo meno restrittivo della concorrenza idoneo a raggiungere tale obiettivo.

Nel prendere atto delle specificità dei servizi professionali la Commissione auspica che la revisione complessiva della regolamentazione dei singoli Stati membri in materia di servizi professionali avvenga ad opera di interventi volontari dei soggetti responsabili delle restrizioni esistenti (segnatamente, le autorità di regolamentazione e gli organismi professionali), invitando detti soggetti a verificare la necessità/proporzionalità delle esistenti regole restrittive rispetto alle esigenze di tutela degli interessi di utenti e professionisti.

In altri termini, il diritto comunitario ammette deroghe all'applicazione dei principi antitrust solo con riguardo al singolo caso concreto e nella misura in cui ne risulti accertata l'effettiva funzionalità alla tutela di interessi generali sulla scorta del test di proporzionalità.

Il 5 settembre 2005 la Commissione ha pubblicato una nuova Comunicazione avente ad oggetto il seguito della Relazione del febbraio 2004 (*I servizi professionali – Proseguire la riforma*)<sup>50</sup> con un aggiornamento dei progressi compiuti dai singoli Stati nella revisione e nella soppressione delle restrizioni alla concorrenza ed ha ribadito l'importanza di liberalizzare il mercato dei servizi professionali.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, si segnala l'approvazione della risoluzione 12 ottobre 2006, n. 2137 sul "*Seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*"<sup>51</sup>. Tale risoluzione, che prende spunto dai due atti della Commissione sopra menzionati, sollecita l'eliminazione degli "ostacoli alla concorrenza che non sono giustificati o che nuocciano all'interesse generale", pur riconoscendo "il diritto di emanare regolamentazioni legate a peculiarità tradizionali, geografiche e demografiche". L'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di contrattare compensi legati al risultato raggiunto – si legge nella risoluzione – potrebbero essere di ostacolo alla qualità del servizio per i cittadini e alla concorrenza; gli Stati membri devono quindi superare tali vincoli con misure meno restrittive e più adeguate al rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e garantire accesso e mobilità nell'ambito dei servizi professionali.

---

<sup>50</sup> COM(2005) 405 def.

<sup>51</sup> P6\_TA(2006)0418.

Schede di lettura



## DISPOSIZIONI GENERALI

Il Titolo I dei disegni di legge A.S. 963 e 1353 contiene le disposizioni generali.

Si ricorda che attualmente la disciplina della professione di avvocato si rinviene nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), recante "*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*", e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, "*Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore*". Ad essi si affiancano una moltitudine di provvedimenti aventi contenuto specifico, che verranno ricordati nel seguito della trattazione.

Mentre l'A.S. 963, all'art. 76, prevede un riordino della materia, delegando il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento forense, l'A.S. 1353 non contiene un'analoga previsione e lascia quindi all'interprete il compito di stabilire quali delle disposizioni attualmente in vigore debbano considerarsi abrogate al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento.

Ai sensi dell'**articolo 1** ("*Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato*"), la professione di avvocato è disciplinata nel rispetto;

- dei principi costituzionali e
- della normativa comunitaria.

L'A.S. 1353 specifica che esso disciplina la professione forense non solo nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, ma anche delle competenze delle regioni.

All'ordinamento forense (che l'A.S. 1353 definisce "componente essenziale dello sviluppo economico del Paese") viene attribuito il compito di garantire, nell'interesse pubblico, l'idoneità professionale degli iscritti.

Esso è altresì strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto.

Il potere di adottare regolamenti di attuazione viene conferito dall'articolo in esame al Consiglio nazionale forense (CNF), cioè all'organismo di rappresentanza istituzionale della stessa avvocatura.

Tali regolamenti potranno essere annullati dal Ministro della giustizia, esclusivamente per motivi di illegittimità, entro 60 giorni dalla data in cui gli siano stati notificati.

L'**articolo 2** ("*Funzioni dell'avvocato*") attribuisce **in via esclusiva** all'avvocato:

- la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salve le competenze delle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione;

- l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto. A tal proposito, l'A.S. 1353 sembrerebbe avere un ambito più limitato rispetto all'A.S. 963, in quanto riserva all'avvocato in via esclusiva l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, solo in quanto sia "*finalizzata alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito*".

Per quanto riguarda le attività di assistenza, rappresentanza e difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili, queste sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali.

Tali funzioni devono essere esercitate in piena autonomia, libertà e, per quanto riguarda il solo A.S. 1353, indipendenza di giudizio. Esse possono essere esercitate senza limiti territoriali.

Attualmente, secondo la giurisprudenza, "*la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali*" (Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2006, n. 12840, in Giust. civ. Mass. 2006, 5).

Rispetto a tale interpretazione, l'A.S. 963 sembrerebbe ampliare l'ambito della riserva a favore degli avvocati, attribuendo loro l'esclusiva della consulenza legale e dell'assistenza stragiudiziale (salvi i casi previsti dalla legge). Esso tuttavia, prevede che tale attività sia oggetto di esclusiva qualora sia svolta professionalmente, così escludendo dalla riserva la consulenza occasionale.

Per quanto riguarda invece l'A.S. 1353, non è di immediata evidenza se, rispetto al regime attuale, l'articolo in esame presenti una portata innovativa, nel momento in cui riserva agli iscritti all'albo degli avvocati l'attività di consulenza e di assistenza stragiudiziale "*in quanto finalizzata alla tutela del diritto di difesa*".

L'**articolo 3** ("*Doveri e deontologia*") elenca i doveri dell'avvocato. L'A.S. 1353, oltre a quelli previsti dall'A.S. 963 (indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione), prevede anche l'autonomia di giudizio e il rispetto delle regole della corretta e leale concorrenza.

L'A.S. 963 afferma che le norme deontologiche devono essere approvate dal Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini forensi circondariali, e riviste ogni quattro anni.

L'A.S. 1353 conferisce invece riconoscimento legislativo al già esistente codice deontologico, il quale deve essere "*rilevato*" e redatto dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali. La finalità del codice deontologico è quella di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata non per solo fine di profitto, ma per la **prevalente tutela dell'interesse del cliente**.

Il codice deve:

- a) garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento;
- b) garantire il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;
- c) tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio;
- d) garantire la credibilità della professione;
- e) garantire la concorrenza;
- f) stabilire che la violazione dei principi in materia di pubblicità possa essere fonte di responsabilità disciplinare;
- g) individuare gli illeciti disciplinari connessi all'omesso aggiornamento della formazione professionale, nonché ai comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro professionale.

Al codice deontologico è soggetto anche l'avvocato che esercita la professione in forma associativa o societaria.

L'ultimo comma dell'articolo in esame rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità dell'avvocato verso il cliente per i "danni ingiusti cagionati, direttamente o da suoi collaboratori o ausiliari, per negligenza, imperizia o violazione di regole di condotta".

Si ricorda che nel testo predisposto per l'audizione dell'8 marzo 2007 innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati<sup>52</sup>, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato l'opportunità che i codici deontologici si limitino a contenere norme di tipo etico a garanzia, da un lato, di un elevato livello di tutela degli interessi dell'utente della professione, e dall'altro, a garanzia della libertà, autonomia e coscienza del professionista. Essi non dovrebbero mai riguardare questioni relative al comportamento economico degli stessi professionisti nella loro offerta di servizi sul mercato.

---

<sup>52</sup> Tale testo è disponibile sul sito

[http://www.agcm.it/AGCM\\_ITA/DSAP/Audizioni.nsf/709cbd115935540bc1256c5a00357af5/213ff7a250020e64c1257298004815e4?OpenDocument](http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/Audizioni.nsf/709cbd115935540bc1256c5a00357af5/213ff7a250020e64c1257298004815e4?OpenDocument).

Ai sensi dell'**articolo 5** ("*Segreto e discrezione professionali*"), l'avvocato è tenuto:

- alla discrezione e al segreto professionale nell'interesse del cliente;
- all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera;
- ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

Ai sensi dell'**articolo 6** ("*Esercizio della professione*") dell'A.S. 1353, l'avvocato è iscritto nell'albo del circondario del tribunale nel cui territorio ha il proprio domicilio professionale (ossia il luogo dove l'avvocato esercita prevalentemente la professione) ovvero la sede legale in caso di società o studio associato.

Gli avvocati esercitano l'attività di consulenza e rappresentanza in giudizio senza limiti territoriali.

Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è riservato agli iscritti nel relativo albo speciale.

L'art. 6 dell'A.S. 963 ha contenuto diverso, in quanto reca prescrizioni per il domicilio. Esso prevede che l'avvocato debba eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto. L'avvocato può tenere uffici ed eleggere domicilio anche in luoghi diversi dal domicilio professionale. L'avvocato deve dare immediata comunicazione scritta dell'apertura o della variazione di tali uffici, sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Analogamente a quanto già accade in virtù dell'art. 12 del regio decreto-legge 1578/1933, l'**articolo 7** ("*Impegno solenne*"), stabilisce che per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri.

L'**articolo 8** ("*Titolo di avvocato e settori specialistici*") disciplina l'acquisto e l'utilizzo del titolo di avvocato.

Attualmente, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 1578/1933, nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell'albo professionale. Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.



I disegni di legge in esame, oltre a confermare la suddetta disciplina, specificano che nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a 3, scelti tra quelli individuati dal CNF. Egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori o davanti ai tribunali ecclesiastici.

Viene inoltre introdotto l'ulteriore titolo di avvocato "specialista" in uno dei rami di diritto individuati dal CNF.

Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

L'A.S. 1353, al contrario dell'A.S. 963, conferisce un fondamento normativo alle associazioni di natura privatistica tra avvocati iscritti all'albo, che esercitano in determinati settori del diritto (diritto di famiglia, diritto del lavoro, ecc.), aventi lo scopo di tutelare la specificità della loro attività e di favorire la loro preparazione professionale. Se costituite da almeno 4 anni, dotate di ampia diffusione nel territorio, con la presenza in almeno 15 distretti, conformi alle norme sulle libere professioni che le regolano, dotate di regolamento approvato dal CNF, nonché registrate presso il Ministro della giustizia, queste associazioni possono istituire, d'intesa con i Consigli dell'ordine e con il CNF nel caso di rilievo nazionale, corsi di perfezionamento professionale, la frequenza dei quali consente il rilascio di attestati di competenza.

La principale novità dell'articolo in questione (nella formulazione di cui all'A.S. 1353) è data dal fatto che gli avvocati muniti di titolo di specialista o del suddetto attestato di competenza rilasciato dalle associazioni di cui sopra dovranno essere preferiti agli altri nell'assegnazione di "*incarichi professionali aventi rilevanza pubblica*", ferma restando la facoltà di affidare incarichi ad altri avvocati ritenuti idonei (si suppone, nel caso in cui non siano disponibili soggetti specialisti o muniti del suddetto attestato).

**L'articolo 9** ("*Informazioni sull'esercizio della professione e certificazione di qualità*") interviene sulla materia della pubblicità.

Si ricorda che l'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223<sup>53</sup> ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,

---

<sup>53</sup> "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto deve essere verificato dall'ordine.

Conseguentemente all'entrata in vigore della suddetta disposizione, il CNF ha modificato gli articoli in materia di pubblicità, i quali, nella nuova versione, recitano quanto segue.

ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale. – L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività. Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento. II. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. III. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. IV. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ART. 17 *bis* - Mezzi di informazione consentiti - L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi: 1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale. In essi devono essere indicati:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; •) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; •) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. Possono essere indicati soltanto: •) i titoli accademici; •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; •) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; •) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie; •) i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;•) le lingue conosciute; •) il logo dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •) l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta

dallo Stato). 2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile; 3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche; 4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

Allo scopo di verificare lo stato del recepimento delle disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge 223/2006, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha deliberato, in data 18 gennaio 2007, l'apertura di un'indagine conoscitiva, tuttora in corso.

L'articolo in esame autorizza l'avvocato a dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa (l'A.S. 1353 precisa inoltre che deve essere "non ingannevole" e "non comparativa"), nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza (e della credibilità dell'avvocato, per l'A.S. 1353). Le modalità ed i mezzi dell'informazione devono essere individuate dal CNF (e, per l'A.S. 1353, devono trovare collocazione nel codice deontologico).

Si ricorda, a tal proposito, quanto è emerso nel corso dell'audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma delle professioni (8 marzo 2007). Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera l), dell'A.S. 2160, il quale prevede che i decreti legislativi attuativi della legge di riforma delle professioni intellettuali dovrebbero "*consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a trasparenza e a veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto e ai costi complessivi delle prestazioni*", è stato segnalato che il fatto di consentire un certo tipo di pubblicità rischia di costituire un passo indietro circa la liberalizzazione di tale aspetto. Il Presidente Catricalà ha inoltre auspicato l'eliminazione del riferimento ai concetti di "*trasparenza*" e "*veridicità*" cui dovrebbe essere improntata la pubblicità dei professionisti (termini analoghi sono impiegati dall'articolo in esame), sia per la ridondanza di tale disposizione a fronte di una disciplina oramai consolidata in materia di pubblicità ingannevole e sia perché essa potrebbe fare erroneamente ritenere agli ordini di potere o dovere controllare, addirittura in via preventiva, la pubblicità degli iscritti sotto i suddetti profili. In generale, e dunque non solo ai fini della pubblicità, è stato infine segnalato che qualora si ritenga di dover ricorrere a termini quali "credibilità" o "decoro" della professione, sarebbe

opportuno che la legge individuasse un contenuto minimo di tali di concetti indeterminati, al fine di delimitarne l'ambito di applicazione e di non permetterne un uso improprio teso a reintrodurre limitazioni ai comportamenti concorrenziali.

L'A.S. 1353 prevede inoltre che gli studi legali possano ottenere certificazioni di qualità, attestanti il possesso di determinati requisiti di organizzazione del lavoro, da parte di società ed organismi certificatori inseriti in un apposito elenco tenuto presso il CNF.

**L'articolo 11** ("*Assicurazione per la responsabilità civile*") introduce anche per gli avvocati, così come già accade per altri professionisti, l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Si ricordano ad esempio gli artt. 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89<sup>54</sup>, come sostituiti dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182<sup>55</sup>:

Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia. 2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese. 3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.».

Art. 20. 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale. 2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.

Ai sensi del successivo art. 14 (nel solo A.S. 1353), l'assicurazione deve essere stipulata anche a favore dei collaboratori con rapporto continuativo (esclusi quelli con incarichi di domiciliazione o procuratori, praticanti e dipendenti), escludendo la facoltà di rivalsa.

L'A.S. 1353 prevede che al momento della assunzione dell'incarico l'avvocato deve, ma solo se richiesto, rendere noti al cliente la compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza. Esso stabilisce inoltre che gli ordini, nelle loro varie articolazioni, le associazioni e i sindacati di avvocati possono negoziare per i propri iscritti le condizioni generali

---

<sup>54</sup> "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

<sup>55</sup> "Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246".

delle polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti, previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi. È fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire.

Ai sensi dell'**articolo 13** ("*Mandato professionale e procura*"), salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

Il conferimento della procura all'avvocato può essere tanto **scritto** quanto **orale**, anche in sede giurisdizionale, in ogni grado del giudizio, compreso quello davanti alle giurisdizioni superiori. Se è orale, la procura è attestata dall'avvocato per iscritto anche per quanto attiene la data, con efficacia fino a querela di falso.

L'esistenza o la validità di una procura può essere contestata solo dal cliente.

La procura può essere conferita anche ad una società o associazione professionale forense, con efficacia per ogni socio o associato avvocato.

Ai sensi dell'**articolo 14** ("*Sostituzioni e collaboratori*"), l'avvocato può farsi sostituire in giudizio da altro avvocato o da un praticante abilitato (per quanto riguarda il praticante abilitato, si veda anche l'art. 49 dell'A.S. 963 e l'art. 46 dell'A.S. 1353), con delega scritta, ma resta personalmente responsabile verso i clienti.

Viene inoltre stabilito che l'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, deve corrispondere loro un adeguato compenso per l'attività svolta (secondo l'A.S. 1353, tale compenso deve essere commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione della prestazione).

L'A.S. 1353 presenta due elementi aggiuntivi rispetto all'A.S. 963.

In primo luogo, l'avvocato deve stipulare l'assicurazione per la responsabilità civile anche a favore dei collaboratori con rapporto continuativo, esclusi quelli con incarichi di domiciliazione o procuratori, praticanti e dipendenti, escludendo la facoltà di rivalsa.

*Non è chiaro cosa si intende con il ricorso al termine "procuratori".*

In secondo luogo, l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono avvalersi di ausiliari lavoratori dipendenti o autonomi o di società in qualsiasi forma costituite per il compimento soltanto di prestazioni esecutive, con esclusione delle funzioni proprie dell'avvocato. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti rispondono del fatto degli ausiliari ai sensi dell'art. 1218 [*rectius*: 1228] c.c..



## ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Nell'ambito del Titolo I degli A.A.S.S. 963 e 1353 è collocato l'**articolo 4**, che ha ad oggetto le associazioni e le società tra avvocati.

Attualmente, l'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815<sup>56</sup>, prevede la possibilità - anche per gli avvocati - di costituire associazioni professionali. Al contrario, l'art. 2 di tale legge vietava originariamente il ricorso alla forma societaria.

Tale divieto è stato abrogato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266<sup>57</sup>.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96<sup>58</sup> prevede oggi, agli artt. 16 e ss., che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio possa essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti (s.t.p.), disciplinata dallo stesso decreto legislativo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 1815/1939 in materia di associazioni.

Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 96/2001, il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio. Nel caso in cui, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato, la società non abbia comunicato al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i socie.

Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 96/2001, la s.t.p. è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

Si ricorda infine che l'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto Bersani ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (c.d. società multidisciplinari), fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Sul punto, nel già ricordato testo predisposto per l'audizione dell'8 marzo 2007 innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha affermato che: *"Il decreto Bersani appare far salvi i principi della personalità della prestazione e della responsabilità diretta ed individuale del*

---

<sup>56</sup> "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".

<sup>57</sup> "Interventi urgenti per l'economia".

<sup>58</sup> "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale".

*professionista. Sul punto, si può valutare la possibilità di interpretare tali principi alla luce dell'evoluzione del settore, al fine di ricondurli non tanto all'obbligo del professionista di eseguire direttamente la prestazione, ma facendone piuttosto derivare l'obbligo per il professionista medesimo di assumere la direzione e la responsabilità dell'erogazione del servizio. In tal modo, potrebbe essere consentita la partecipazione alle società di professionisti anche a soggetti che non prestano il servizio. Simili soluzioni non farebbero venir meno la vigilanza dell'ordine sul professionista che opera all'interno della società, nella misura in cui si consentisse la partecipazione di soci di capitale in misura limitata, prevedendo che la maggioranza del capitale sociale e dei voti sia comunque detenuta dai professionisti che esercitano la professione all'interno della società".*

Secondo la relazione al disegno di legge A.S. 963, la normativa vigente in materia di società tra professionisti ha una grave carenza, per quanto riguarda le regole della contabilità fiscale e le regole previdenziali per gli iscritti, che ne ha praticamente impedito l'utilizzazione.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che la professione forense possa essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci. L'A.S. 1353 specifica che alle società si applicano le norme del già ricordato decreto legislativo 96/2001 e alle associazioni si applicano l'art. 1 della suddetta legge 1815/1939, e le norme relative alla società semplice, in quanto compatibili.

La disposizione in esame non apporta dunque alcuna modifica all'attuale regime (al quale, anzi, l'A.S. 1353 fa espresso rinvio).

I motivi per i quali si ritiene di dover confermare il divieto di fornitura di servizi legali da parte di società di capitali sono riassunte nella relazione all'A.S. 963:

- le società di capitali hanno essenzialmente uno scopo di profitto, mentre, per l'avvocato, lo svolgimento della sua attività non deve essere condizionato soltanto al profitto, ma deve dare prevalenza alla tutela degli interessi del cliente;

- l'avvocato, che lavora in una società di capitali, diventa assimilabile ad un lavoratore dipendente, la qual cosa confligge con le regole dell'incompatibilità;

- il reddito dell'avvocato, soggetto alle imposte personali ed alla contribuzione previdenziale, potrebbe essere solo il compenso ricevuto dalla società determinato anche arbitrariamente, mentre la società potrebbe avere utili autonomi assoggettati a diverse e più favorevoli regole fiscali e sottratti alla Cassa di Previdenza, con enormi ed incalcolabili danni per questa;

- la società di capitali, comunque, sarebbe assoggettata alle regole previste nel codice civile, che confliggerebbero in modo grave con l'obbligo del segreto professionale: nomina di sindaci anche non avvocati; controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., con possibile nomina di



un amministratore giudiziario e con conseguente controllo dei rapporti con i singoli clienti per i compensi da essi corrisposti; impugnabilità dei bilanci che possono rendere pubbliche molte vicende assolutamente riservate; necessità del bilancio di competenza, con incalcolabili difficoltà pratiche (bisognerebbe indicare tra le attività tutti i crediti maturati, anche non riscossi); responsabilità *ex artt.* 2621-2622 e ss. c.c. per false comunicazioni sociali e per altri reati.

Secondo la relazione, imponendo che le società comprendenti avvocati abbiano necessariamente la natura di società di persone si salvaguarderebbero le regole del segreto professionale e si risolverebbero sia i problemi fiscali, sia i problemi previdenziali, equiparando il reddito percepito attraverso la società, per l'attività lavorativa, come reddito di persona.

Come già previsto dal decreto-Bersani, il **comma 2** conferma che le associazioni e le società possano essere anche multidisciplinari.

Tuttavia, innovando rispetto al Bersani, viene attribuito al CNF il potere di scegliere le categorie di professionisti ritenute "compatibili" con la professione legale.

Le società ed associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli avvocati e gli iscritti nell'albo degli avvocati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell'art. 2 dei disegni di legge in esame.

Ai sensi del **comma 3** dell'A.S. 1353 ciascun socio o associato è solidalmente ed illimitatamente obbligato con la società o l'associazione verso i clienti. La società è sempre solidalmente obbligata nella responsabilità con l'associato o con il socio e lo è in modo esclusivo se non è individuato l'avvocato responsabile. L'associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società.

*Considerata la delicatezza della materia, sarebbe opportuno che venisse esplicitato il coordinamento tra la disposizione in esame e la normativa vigente.*

*Si ricorda che, per quanto riguarda le società tra professionisti, l'art. 26 del decreto legislativo 96/2001, attualmente afferma che*

- *il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico;*
- *la società risponde con il suo patrimonio;*
- *se la società non ha comunicato al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.*

*Per quanto riguarda le associazioni professionali, secondo la giurisprudenza "La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'"intuitus personae", e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima" (Cass. civ., sez. II, sent. n. 22404 del 29 novembre 2004).*

L'articolo 3 dell'A.S. 963 stabilisce invece che gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.

Ai sensi del **comma 4**, le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede.

Per quanto riguarda le società, si ricorda che l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 96/2001 (si veda anche l'art. 16 del medesimo decreto) già prevede che "La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale".

Per quanto riguarda l'esercizio in forma associata della professione, questo, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 1815/1939, deve essere notificato al Consiglio dell'ordine.

I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società (**comma 5**).

Ai sensi del **comma 6**, i redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. Essi sono imputati a ciascun associato o socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione e sono tassati soltanto in capo a lui come redditi professionali, se derivanti da prestazioni professionali della associazione o della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altra fonte di reddito. I redditi spettanti ai soci, a fronte di loro conferimenti, sono tassati come reddito di capitale.

L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed i diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo, per la quota spettante a ciascun avvocato o praticante (**comma 7**).

I commi da 8 a 10 sono presenti esclusivamente nell'A.S. 1353.

Ai sensi del **comma 8**, il socio o l'associato è escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento

disciplinare definitivo con sospensione non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall'art. 2286 c.c..

Ai sensi dell'art. 2286 c.c., l'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.

Il **comma 9** chiarisce che le norme che disciplinano l'impresa commerciale non si applicano all'avvocato, né alle associazioni e società comprendenti avvocati.

Ai sensi del **comma 10**, l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono stipulare associazioni temporanee in partecipazione ai sensi degli artt. 2549-2553 c.c. con imprese, società, associazioni o consorzi di imprese o altre società tra professionisti, per il compimento di un determinato affare alle seguenti condizioni:

a) l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti possono assumere soltanto la qualità di associato;

b) l'avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, può apportare ed eseguire soltanto prestazioni rientranti tra le funzioni indicate nell'art. 2 del disegno di legge in esame;

c) l'associazione in partecipazione può essere solo temporanea e non può avere durata superiore a cinque anni; se, entro questo termine, l'affare non è stato portato a conclusione, l'associazione può essere prorogata per non più di cinque anni col consenso di tutti gli associanti e associati; nell'associazione o società tra professionisti, la proroga deve essere approvata all'unanimità;

d) deve essere espressamente riconosciuta dagli associanti e dagli altri associati all'avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, assoluta libertà e autonomia nel compimento delle sue prestazioni, nel rispetto delle norme deontologiche, con la esclusione della trattazione di affari in conflitto di interessi. È nullo ogni accordo con il quale l'associante vieti la contemporanea attività professionale dell'associato;

e) l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono continuare a svolgere autonoma attività contemporaneamente a quella compiuta con l'associazione in partecipazione;

f) l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti devono stipulare una assicurazione autonoma rispetto a quella per l'attività di carattere ordinario.



## TARIFFE PROFESSIONALI

L'**articolo 12** ("*Tariffe professionali*"), collocato nell'ambito del Titolo I dei disegni di legge 963 e 1353, ritorna sulla materia delle tariffe professionali, recentemente innovata dall'art. 2 del decreto Bersani.

### **Il quadro normativo precedente all'entrata in vigore del decreto Bersani**

Ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 1578/1933, i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del CNF. Nello stesso modo provvede il CNF per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione. Tali deliberazioni devono essere approvate dal Ministro della giustizia. I suddetti criteri sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo. Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.

Successivamente il legislatore è tornato sulla materia. L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536<sup>59</sup> prevede che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del CNF, approvata dal Ministro della giustizia. L'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051<sup>60</sup> estende tale procedimento anche agli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile. La determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziale è contenuta da ultimo nel decreto del Ministro della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127<sup>61</sup>.

L'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794<sup>62</sup> prevede che gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili e che ogni convenzione contraria è nulla. Tale principio è ripreso dal suddetto D.M.

---

<sup>59</sup> "*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*".

<sup>60</sup> "*Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile*".

<sup>61</sup> "*Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali*".

<sup>62</sup> "*Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile*".

127/2004 che all'art. 4 stabilisce che gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili e specifica che i minimi possono essere diminuiti ed i massimi aumentati soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione e la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine. L'inderogabilità comporta altresì che l'autorità giudiziaria, nel liquidare gli onorari al termine del giudizio, deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo contenuti nella tariffa, come previsto dall'art. 60, quarto comma, del regio decreto-legge 1578/1933. Ai sensi dell'art. 43, quinto canone, del codice deontologico, era consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché fossero proporzionali al prevedibile impegno.

L'art. 2233, terzo comma, c.c. prevedeva che gli avvocati non potessero, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni. Anche l'art. 45 del codice deontologico vietava la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite. Esso consentiva tuttavia la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché fosse contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.

### **Il decreto Bersani**

L'art. 2 del decreto Bersani ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

La disposizione in questione ha tuttavia fatto salve le tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Inoltre, essa ha confermato che il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.

Essa ha sostituito il terzo comma dell'art. 2233 c.c., recante il divieto del patto di quota-lite, con il seguente comma 2-*bis* "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Infine, le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni suddette dovevano essere adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato

adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto detto sono in ogni caso nulle.

Il 4 settembre 2006, il CNF ha indirizzato ai Presidenti dei Consigli degli ordini degli avvocati delle osservazioni relative all'interpretazione e applicazione del decreto Bersani (documento n. 22-C/2006). Con particolare riferimento alla questione delle tariffe il suddetto documento afferma quanto segue:

- il fatto che le tariffe minime non siano più "obbligatorie" non esclude che - da un punto di vista civilistico - le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste nel decreto ministeriale;

- nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli artt. 5 ("*Doveri di probità, dignità e decoro*") e 43, canone II (ai sensi del quale, l'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta) del codice deontologico, qualora il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima leda la dignità dell'avvocato e si discosti dall'art. 36 Cost., pertanto

- sarà possibile sindacare il comportamento deontologico, ai sensi degli artt. 5 e 43 c. II del codice, se il compenso sia sproporzionato all'impegno;

- per quanto riguarda il patto di quota-lite, si afferma che questo, nella sua configurazione definibile come classica, cioè quella semanticamente coerente con il divieto *ex art.* 2233, terzo comma, c.c. nella sua versione preigente, deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo *ex art.* 1418 c.c., nella misura in cui il suo assetto concreto replichi la previsione dell'art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizza, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso.

Successivamente, lo stesso CNF ha reso noto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel corso dell'indagine conoscitiva concernente l'attuazione del decreto Bersani ha chiesto conto della suddetta circolare interpretativa (documento n. 23-C/2007 del 12 giugno 2007). Il CNF ha pertanto ricordato ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine che tale lettera interpretativa è superata, né potrebbe vincolare l'applicazione o la interpretazione del nuovo Codice.

Nel frattempo, infatti, il CNF, in attuazione del decreto Bersani ha apportato le seguenti modifiche al Codice deontologico in materia di tariffe:

- è stato soppresso il già menzionato art. 43, canone V, che consentiva all'avvocato di concordare onorari forfetari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale,

- è stato soppresso l'art. 10, canone II, per il quale costituiva infrazione disciplinare la stipulazione di patti attinenti al recupero crediti con soggetti che esercitano tale attività per conto terzi;

- è stato modificato l'art. 35 che al canone II imponeva all'avvocato di astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che potessero in qualunque modo influire sul rapporto professionale. Nella sua attuale formulazione il canone sopra indicato, pur mantenendo a carico del professionista il divieto di stabilire rapporti con il cliente che ne possano limitare l'indipendenza, fa salva la disposizione prevista dal successivo art. 45;

- l'art. 45 è stato modificato: è stata abrogata la disposizione precedente, che vietava espressamente il patto di quota lite, ma consentiva la pattuizione scritta di un supplemento di compenso (il cosiddetto palmario), in caso di esito favorevole della lite, purchè contenuto in limiti ragionevoli rispetto al risultato conseguito ed è stata sostituita con la nuova formulazione "*è consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta*".

### **I disegni di legge 963 e 1353**

Il **comma 1** prevede che per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto

- ad una giusta retribuzione e
- al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Si ricorda che l'art. 2233 c.c., a seguito delle modifiche apportate dal decreto Bersani, prevede che "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Il solo A.S. 963 prevede che l'avvocato possa prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi di carattere sociale o familiare.

Il comma in esame prevede inoltre che l'avvocato può chiedere congrui acconti e fa salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

Ai sensi del **comma 2**, le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, su proposta formulata dal CNF.



Il **comma 3 dell'A.S. 1353** prevede che alle tariffe sia data la massima pubblicità e che l'avvocato (solo se richiesto) ne dia notizia all'atto dell'incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la determinazione del compenso, con la individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale.

Ai sensi del **comma 3 dell'A.S. 963 (comma 4 dell'A.S. 1353)**, le tariffe possono indicare onorari **minimi** e **massimi** ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse attualmente in vigore per adempimenti processuali.

Il comma in esame sembrerebbe perpetuare l'attuale struttura delle tariffe, che prevedono il compenso dovuto per ogni singola attività compiuta (redazione di ogni singola memoria, deposito della stessa, partecipazione ad ogni singola udienza, ecc.). Si ricorda che in merito all'attuale sistema di calcolo degli onorari è stato osservato che: *"è di cruciale importanza una riforma che riveda le formule di determinazione degli onorari dei difensori. In Italia i compensi degli avvocati non sono molto alti se paragonati a quelli di altri paesi europei. Il metodo di remunerazione, invece, è tra i più perversi perché oltre ad essere legato alla lunghezza della causa incentiva una ricorrente presenza in aula. Infatti l'onorario degli avvocati italiani è legato al numero di attività compiute per il cliente, la maggioranza delle quali ruota intorno alla presenza in tribunale"*<sup>63</sup>.

Il **comma 4 dell'A.S. 963 (comma 5 dell'A.S. 1353)** stabilisce che gli onorari minimi sono vincolanti:

- a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;
- b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti;
- c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti.

Ai sensi del **comma 5 dell'A.S. 963 (comma 6 dell'A.S. 1353)**, le tariffe minime giudiziali non sono derogabili.

Con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare ai minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato

- 1) il rimborso delle spese generali e particolari e
- 2) un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo di prestazione compiuta.

Il **comma 6 dell'A.S. 963 (comma 7 dell'A.S. 1353)** riguarda le controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

---

<sup>63</sup> D. Marchesi, "Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile", il Mulino, Bologna, 2003 pag. 106.

Anche in questi casi deve essere rispettata la condizione di cui al comma precedente e dunque che siano sempre riconosciuti all'avvocato:

- 1) il rimborso delle spese generali e particolari e
- 2) un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo di prestazione compiuta.

Rispetto a quanto previsto come regola generale dal comma precedente, per quanto riguarda le controversie *de quibus* il compenso può essere concordato in misura percentuale sul risultato utile. La misura delle percentuali tuttavia non può superare un limite massimo determinato nella tariffa.

Il patto di quota-lite è dunque circoscritto alle controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Per ogni categoria di controversie, il **comma 7 dell'A.S. 963 (comma 8 dell'A.S. 1353)** stabilisce che sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. È tuttavia consentito che venga concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia.

Il **comma 8 dell'A.S. 963 (comma 9 dell'A.S. 1353)** impone la forma scritta a pena di nullità per ogni accordo:

- a) in deroga ai minimi di tariffa;
- b) con previsione di compensi percentuali;
- c) con previsione di un premio per l'avvocato in caso di esito positivo della controversia.

Il **comma 9 dell'A.S. 963 (comma 10 dell'A.S. 1353)** prevede la nullità per tutti quegli accordi che coinvolgano l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

Infine, ai sensi del **comma 10 dell'A.S. 963**, quando un giudizio viene definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti.

Il **comma 11 dell'A.S. 1353** prevede invece che la parte è tenuta al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti. Nel caso di più parti, vi è responsabilità solidale.

La disposizione in questione riproduce il testo dell'art 68 dell'attuale ordinamento professionale che prevede la solidarietà del diritto al compenso per tutti gli avvocati che hanno assistito le parti costituite in giudizio.

## ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Il Titolo II dei disegni di legge A.A. S.S. 963 e 1353 è dedicato alla tenuta di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine.

L'**articolo 15** ("*Albi, elenchi e registri*") stabilisce che presso ciascun Consiglio dell'ordine sono istituiti:

- a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione (per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza);
- b) l'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
- c) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;
- d) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;
- e) il registro dei praticanti;
- f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;
- g) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;
- h) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
- i) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.

La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei Consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

L'**articolo 16** ("*Iscrizione*") elenca i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Tali requisiti sono i seguenti:

- a) avere superato l'esame di abilitazione da non oltre cinque anni;
- b) avere il domicilio professionale: nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine (A.S. 963) ovvero nel luogo ove si esercita prevalentemente la professione (A.S. 1353);
- c) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;
- d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dai disegni di legge in esame;
- e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli artt. 380 ("*Arresto obbligatorio*")

*in flagranza*")<sup>64</sup> e 381 ("*Arresto facoltativo in flagranza*")<sup>65</sup> c.p.p. e dagli

---

<sup>64</sup> "1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà".

<sup>65</sup> "1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

artt. 368 ("*Calunnia*"), 371 ("*Falso giuramento della parte*"), 372 ("*Falsa testimonianza*"), 374 ("*Frode processuale*"), 374-bis ("*False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria*"), 377 ("*Subornazione*"), 380 ("*Patrocinio o consulenza infedele*") e 381 ("*Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico*") c.p., per delitti di falso o altro grave delitto.

L'art. 16 dell'A.S. 963 prevede un ulteriore requisito per l'iscrizione all'albo degli avvocati: non avere compiuto il quarantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l'abilitazione alla professione il cui superamento dà titolo per l'iscrizione (esso prevede alcune eccezioni a tale divieto).

*Tale previsione (oltre a dover essere valutata alla luce del principio di ragionevolezza) sembrerebbe poter creare problemi di compatibilità con il diritto comunitario, particolarmente laddove si pretendesse di negare l'iscrizione in Italia all'avvocato comunitario che abbia conseguito l'abilitazione professionale nel proprio Paese dopo il compimento dei quarant'anni.*

Ai sensi del successivo **art. 17 dell'A.S. 963** ("*Iscrizioni speciali*"), hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati, senza limiti di età, purché siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'art. 16,

- coloro che, pur non avendo superato l'esame di abilitazione da meno di 5 anni, siano stati avvocati dello Stato nonché

- i professori ordinari o associati nelle università inquadrati in settori scientifico-disciplinari attinenti all'esercizio della professione, dopo almeno cinque anni effettivi di insegnamento.

Rispetto al regime attuale (per il quale si veda l'art. 17 del regio decreto-legge 1578/1933) i disegni di legge 963 e 1353 prevedono dunque che **l'iscrizione all'albo debba avvenire entro cinque anni dal superamento dell'esame di abilitazione.**

---

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale; g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale; l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".

I disegni di legge in questione intendono dunque evitare che possa iscriversi all'albo un soggetto che, non avendo esercitato la professione per un lungo lasso di tempo, potrebbe non essere sufficientemente aggiornato.

Non si tratta tuttavia di un divieto assoluto. Infatti, colui che abbia superato l'esame di abilitazione e non si sia iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o sia rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reinscritto, subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme che verranno stabilite dal CNF.

*Tali forme dovranno dunque essere diverse (e presumibilmente meno gravose) rispetto all'esame di abilitazione.*

*Da un punto di vista di coerenza lessicale del testo, si segnala che il comma 4 dell'articolo in esame fa riferimento all'"avvocato che abbia superato l'esame di abilitazione e non si sia iscritto all'albo nei cinque anni successivi". In realtà, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dei disegni di legge in questione, il titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale e non anche al laureato in giurisprudenza che abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.*

L'art. 16 dei disegni di legge 963 e 1353 contiene anche una disciplina transitoria. Coloro che abbiano superato l'esame di avvocato prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge possono conseguire l'iscrizione all'albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore. L'A.S. 963 prevede poi che entro lo stesso termine possa essere iscritto all'albo anche chi abbia superato il limite di età di 40 anni.

Per quanto riguarda la cancellazione dall'albo, questa può avvenire - oltre che a richiesta dell'interessato, in caso di radiazione o quando viene meno uno dei presupposti per l'iscrizione - quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione (prescritto dall'art. 22 dell'A.S. 963 e dall'art. 19 dell'A.S. 1353).

*Si segnala che l'art. 21, comma 2, dell'A.S. 963 (art. 18, comma 2, dell'A.S. 1353) prevede un caso di cancellazione obbligatoria non citato dall'articolo in esame (nel caso in cui la sospensione a richiesta dell'interessato si sia protratta per più di 5 anni).*

Attualmente, ai sensi dell'art. 37 del regio decreto-legge 1578/1933, la cancellazione avviene nei seguenti casi.

- 1) nei casi di incompatibilità;
- 2) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° (cittadinanza italiana) e 2° (godimento dei diritti civili) dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;
- 3) quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza;

4) quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto;

5) quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

6) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

**L'articolo 18 dell'A.S. 963 e l'articolo 17 dell'A.S. 1353** (*"Incompatibilità"*) dispongono che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con:

- qualsiasi lavoro autonomo svolto professionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico, letterario ed artistico-culturale (è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e dei revisori contabili; l'A.S. 963 prevede anche la possibilità di iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti);

- l'esercizio di qualunque attività di impresa, svolta in nome proprio o altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi, salvo nelle funzioni di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa;

- la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività di impresa, in qualunque forma costituite, e di presidente con poteri di gestione, amministratore unico o delegato di società di capitali, ad eccezione delle società professionali (l'A.S. 963 prevede una disciplina speciale per l'imprenditore agricolo);

- qualsiasi lavoro subordinato pubblico o privato (l'A.S. 1353 prevede inoltre espressamente l'incompatibilità con qualunque impiego o ufficio pubblico con stipendio sul bilancio dello Stato e degli organi costituzionali, delle regioni, delle province e dei comuni ed, in generale, di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, fatta eccezione per i professori di università e di altri istituti secondari superiori).

Attualmente, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 1578/1933, l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali. È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra

Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono attualmente eccettuati dalla disposizione suddetta:

a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;

b) gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso enti pubblici, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera (tali avvocati sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo).

In aggiunta a quanto previsto anche dall'A.S. 1353, l'A.S. 963 prevede inoltre che

- qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato (art. 18, comma 2);

- l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca nelle materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate (**articolo 19 dell'A.S. 963**). I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale soltanto nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale, essi devono essere iscritti in un elenco speciale, annesso all'albo ordinario;

- gli avvocati e i procuratori iscritti in albi alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, per cui sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge stesso (**articolo 20 dell'A.S. 963**).

Ai sensi dell'**articolo 21 dell'A.S. 963 e dell'articolo 18 dell'A.S. 1353** ("*Sospensione dall'esercizio professionale*"), è sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato:

- Presidente della Repubblica,
- Presidente della Camera dei deputati,
- Presidente del Senato,



- Ministro o viceministro,
- presidente di giunta regionale,
- membro della Corte costituzionale,
- membro del Consiglio superiore della magistratura,
- commissario straordinario governativo,
- componente di una autorità di garanzia,
- presidente di provincia con più di un milione di abitanti o
- sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti.

L'iscrizione all'albo può inoltre essere sospesa a richiesta, ma solo dall'avvocato che sia stato iscritto per almeno dieci anni. L'iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell'avvocato. In tal caso, la reinscrizione non può essere chiesta trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il Consiglio dell'ordine delibera la cancellazione.

**L'articolo 22 dell'A.S. 963 e l'articolo 19 dell'A.S. 1353** ("*Permanenza dell'iscrizione all'albo*") contengono una delle principali novità dei disegni di legge in esame. Al contrario di quanto accade attualmente, **la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo continuativo ed effettivo.**

*Si segnala a tal proposito che l'A.S. 1353 parla al comma 1 di esercizio "continuativo ed efficace" e nei commi successivi di esercizio "continuativo ed effettivo". Al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuno armonizzare la terminologia utilizzata.*

La prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione è data:

- nell'A.S. 963: dal fatto che l'avvocato dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, un reddito netto derivante dall'esercizio della professione superiore a livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense (ed entro sei anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in questione, il reddito minimo per la prova dell'esercizio continuativo della professione deve essere fissato in misura non inferiore al costo del dipendente di studi professionali con la retribuzione più bassa, per il lavoro ad orario completo, certificato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale);

- nell'A.S. 1353: dalla dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, di un reddito professionale pari a quello richiesto per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza forense, prendendo in considerazione la media dei redditi dichiarati nell'ultimo triennio. Il CNF può individuare forme alternative di prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione o cause giustificative del mancato esercizio.

*L'A.S. 963 specifica che il reddito dell'avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale e*

*non è chiaro se ciò debba essere interpretato come un elemento ulteriore rispetto al criterio matematico illustrato sopra.*

La mancanza della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, previa audizione dell'interessato.

In caso di cancellazione, è ammessa la reinscrizione all'albo, previa verifica dell'idoneità professionale. Per l'A.S. 1353, tale verifica è necessaria solo la reinscrizione avviene oltre tre anni dopo la cancellazione. Per l'A.S. 963, la reinscrizione può avvenire una sola volta ed è subordinata, oltre che alla verifica della idoneità professionale, alla prova che l'avvocato sia dotato dei mezzi strumentali prescritti dal CNF per l'utile svolgimento della professione.

L'esercizio della professione in modo continuativo ed efficace non è richiesto:

- a) per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all'albo;
- b) dopo il settantesimo anno di età;
- c) per la donna nei sei mesi anteriori al parto e per entrambi i genitori (l'A.S. 963 lo prevede solo a favore della donna) nei due anni successivi;
- d) per l'A.S. 1353, in caso di malattia invalidante protrattasi per un periodo superiore a sei mesi (l'A.S. 963 indica invece casi di gravissimo impedimento individuati dal CNF).

Inoltre, per l'A.S. 963 l'effettività e la continuità non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo precedente, e per gli avvocati che svolgono funzioni di sottosegretario di Stato, membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore a un milione, sindaco di comune con più di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o che ricoprono un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.

**L'articolo 23 dell'A.S. 963 (articolo 20 dell'A.S. 1353)** modifica i requisiti per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Attualmente, l'art. 4, comma 2, del regio decreto-legge 1578/1933 prevede che davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del medesimo provvedimento. Ai sensi di tale disposizione, gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori devono essere iscritti in un albo speciale. L'iscrizione nell'albo speciale è subordinata ai seguenti requisiti:

- 12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 febbraio 1997, n. 27<sup>66</sup>, ovvero

- 5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003<sup>67</sup> e dell'art. 4, comma 3, della suddetta legge 27/1997.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della suddetta legge 1003/1936, sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Infine, ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 1578/1933, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati: 1) i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento (termine così ridotto ad opera dell'art. 1, comma 2, della legge 1003/1936); 2) ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello; 3) avvocato generale, vice-avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, ecc.; 4) coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

I disegni di legge 963 e 1353 aumentano - da 12 a 20 - il numero di anni di esercizio dell'attività professionale necessari per iscriversi all'albo speciale senza avere superato l'apposito esame.

Pertanto, l'iscrizione all'albo speciale sarebbe subordinata ad una delle seguenti condizioni:

a) aver superato l'esame disciplinato dalla legge 1003/1936 (peraltro, l'esame diventerebbe più semplice rispetto al passato, in quanto si prevede che siano dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette (invece che media dell'otto e nessun voto inferiore al sette);

b) aver esercitato lodevolmente e proficuamente la professione di avvocato per almeno 20 anni. I requisiti per la prova del lodevole e proficuo esercizio della professione sono determinati con regolamento dal CNF. In tale regolamento, deve essere previsto un controllo della qualità degli atti processuali redatti dall'avvocato, che devono essere dimostrativi di ottima capacità a trattare questioni giuridiche;

c) aver conseguito da almeno cinque anni il titolo di professore associato o professore ordinario nelle università italiane per l'insegnamento in una materia attinente l'esercizio della professione ed essere stato iscritto per almeno otto anni nell'albo degli avvocati.

---

<sup>66</sup> "Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense".

<sup>67</sup> "Norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori".

La conservazione della iscrizione all'albo speciale è condizionata alla permanenza della iscrizione nell'albo circondariale e all'esercizio effettivo del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, accertato dal CNF. I requisiti dell'esercizio effettivo sono determinati con regolamento dal CNF, tenendo conto di un periodo pluriennale, considerando, in particolare, la partecipazione alle udienze.

Per quanto riguarda gli avvocati che sono già iscritti all'albo speciale alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, essi conservano l'iscrizione, a condizione che essi siano iscritti in un albo circondariale ed esercitino effettivamente il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (e dunque indipendentemente dal fatto che abbiano esercitato la professione per meno di 20 anni).

**L'A.S. 1064** prevede invece che l'iscrizione nell'albo speciale sia subordinata ai seguenti requisiti:

- esercizio per 6 anni della professione di avvocato davanti alle Corti d'appello e ai tribunali e **inoltre**
- superamento dell'esame.

Sono previste alcune eccezioni.

Il disegno di legge in questione apporta inoltre alcune circoscritte modifiche al regolamento di attuazione della legge che disciplina l'iscrizione all'albo speciale.

Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice non verrebbero più svolte esclusivamente da magistrati, bensì da un magistrato addetto al Ministero della giustizia, nominato dal Ministro, e da un avvocato nominato dal CNF.

Nel corso dell'esame, è eliminata la facoltà per i candidati di consultare le ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali. Analogamente è eliminata la possibilità per la commissione esaminatrice di consentire ai candidati la consultazione di libri, pubblicazioni e riviste. Conseguentemente, i candidati potranno consultare esclusivamente i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato.

L'art. 4 del disegno di legge in esame reca una disposizione transitoria alla luce della quale gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione mantengono la loro iscrizione di diritto se alla data di entrata in vigore del disegno di legge abbiano compiuto 65 anni di età. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo speciale, l'avvocato già iscritto al momento dell'entrata in vigore del disegno di legge deve dimostrare di avere patrocinato almeno cinque ricorsi nel corso di un anno solare davanti alla Corte di cassazione o altre magistrature superiori. Tale accertamento spetta al CNF.

**L'articolo 24 dell'A.S. 963 e l'art. 21 dell'A.S. 1353** ("*Avvocati degli enti pubblici*") prevedono l'iscrizione obbligatoria ad un albo speciale degli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

L'A.S. 1353 specifica che il contratto di lavoro deve garantire l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

Si ricorda che attualmente, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, lett. b), del regio decreto-legge 1578/1933, sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso enti pubblici, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.



## ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Il Titolo III degli A.A.S.S. 963 e 1353 è dedicato agli organi e alle funzioni degli ordini forensi.

La materia è attualmente disciplinata dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante "*Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali*", che all'art. 18 prevede l'applicazione di tale disciplina (che riguardava in prima battuta altre professioni) anche alla professione di avvocato "fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense".

Si veda anche il decreto legislativo del Capo dello Stato 21 giugno 1946, n. 6, recante "*Modificazioni agli ordinamenti professionali*".

Il Capo I, in particolare, è dedicato agli Ordini circondariali.

L'**articolo 25 dell'A.S. 963 (articolo 22 dell'A.S. 1353)** prevede che presso ciascun Tribunale sia costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario. Gli ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici aventi la finalità di garantire il rispetto dei principi previsti dai disegni di legge in esame (e del codice deontologico, per quanto riguarda l'A.S. 1353).

L'A.S. 1353 attribuisce agli ordini la prevalente funzione di tutelare l'utenza e gli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Esso specifica che gli ordini sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autoregolazione e sono soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia.

La rappresentanza istituzionale degli ordini è affidata ai rispettivi consigli circondariali.

Agli ordini non si applicano:

- la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante "*Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria*";

- l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>68</sup>, che fornisce l'elencazione delle amministrazioni pubbliche;

- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*".

Ai sensi dell'**articolo 26 dell'A.S. 963 e dell'articolo 23 dell'A.S. 1353** ("*Ordine circondariale forense*"), dell'ordine circondariale fanno parte gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi. Gli iscritti eleggono i componenti del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti.

---

<sup>68</sup> "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

**Gli articoli 27 dell'A.S. 963 e 24 dell'A.S. 1353** ("*Organi dell'ordine circondariale*") prevedono come organi dell'ordine:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio;
- c) il presidente, che rappresenta l'ordine;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

Si ricorda che nel testo predisposto per l'audizione dell'8 marzo 2007 innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati<sup>69</sup>, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato l'opportunità che gli organi di governo degli ordini non siano più espressione esclusiva degli appartenenti ma siano composti in prevalenza da soggetti che rappresentino effettivamente interessi pubblici, da individuare tra appartenenti all'amministrazione vigilante e tra rappresentanti delle associazioni di consumatori.

Ai sensi dell'**articolo 28 dell'A.S. 963 e 25 dell'A.S. 1353** ("*Assemblee*"), le assemblee, previa delibera del Consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza degli iscritti almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio e dei revisori dei conti si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 29, comma 7, (art. 26, comma 7, dell'A.S. 1353) oppure nel caso di scioglimento dell'intero Consiglio, l'assemblea si svolge entro tre mesi dall'evento che impone il rinnovo.

L'assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea è riconvocata immediatamente e si tiene non oltre quindici giorni dopo la precedente. Nell'avviso della prima convocazione, possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie.

Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la

---

<sup>69</sup> Tale testo è disponibile sul sito [http://www.agcm.it/AGCM\\_ITA/DSAP/Audizioni.nsf/709cbd115935540bc1256c5a00357af5/213ff7a250020e64c1257298004815e4?OpenDocument](http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/Audizioni.nsf/709cbd115935540bc1256c5a00357af5/213ff7a250020e64c1257298004815e4?OpenDocument).



metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo oppure almeno duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

**L'articolo 29 dell'A.S. 963 e l'articolo 26 dell'A.S. 1353** ("*Consiglio dell'ordine*") dispongono che il Consiglio dell'ordine sia così composto:

- a) da 5 membri, qualora l'ordine conti fino a 100 iscritti;
- b) da 7 membri, qualora l'ordine conti fino a 200 iscritti;
- c) da 9 membri, qualora l'ordine conti fino a 500 iscritti;
- d) da 11 membri, qualora l'ordine conti fino a 1000 iscritti;
- e) da 15 membri qualora l'ordine conti fino a 1500 iscritti;
- f) da 21 membri, qualora l'ordine conti fino a 5000 iscritti;
- g) da 25 membri, qualora l'ordine conti oltre 5000 iscritti.

Le disposizioni in questione prevedono dunque un innalzamento del numero dei consiglieri rispetto a quanto attualmente disposto dall'art. 1 del decreto 382/1944, ai sensi del quale l'ordine è formato di 5 componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i 100; di 7 se superano i 100 e non i 500; di 9, se superano i 500 ma non i 1500; di 15, se superano i 1500.

Per l'elezione dei consiglieri, sono presentate liste di candidati contenenti un numero di nominativi non superiore a quello dei componenti del Consiglio. La presentazione delle liste è fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per la votazione.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. Il voto può essere espresso anche per candidati di liste diverse.

Sono eleggibili coloro che abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a sei anni, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere eletti consecutivamente non più di due volte (l'A.S. 1353 specifica che non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del Consiglio, se l'incarico è durato meno di un anno e mezzo).

In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista e successivamente nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti tra i candidati della stessa lista; in caso di parità di voti, subentrerà il più anziano per iscrizione; il Consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Il Consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno, ma cessa dalle funzioni con la proclamazione dei nuovi eletti. La elezione per il rinnovo deve svolgersi nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

L'intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

Se cessa dalla carica un consigliere e se il Consiglio viene sciolto o decade, si procede immediatamente alla elezione in sostituzione di un nuovo consigliere o di un nuovo consiglio, che durano in carica quanto sarebbero durati il consigliere o il consiglio cessato o sciolto o decaduto.

Il Consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il Consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione all'albo, e segretario o tesoriere il più giovane.

La nomina a consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza forense.

L'A.S. 1353 prevede un'ulteriore caso di incompatibilità, con incarichi in associazioni forensi.

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

**L'articolo 30 dell'A.S. 963 e l'articolo 27 dell'A.S. 1353** ("*Compiti e prerogative del Consiglio dell'ordine*") elencano le funzioni del Consiglio dell'ordine. Esso:

a) secondo l'A.S. 963, tutela l'indipendenza e il decoro della professione. L'A.S. 1353 non fa invece menzione di tale funzione e al suo posto afferma che il Consiglio compie gli atti inerenti alla rappresentanza istituzionale e favorisce ogni attività avente lo scopo di favorire l'avvocato nella sua partecipazione ad ogni iniziativa politica che coinvolga gli interessi dell'avvocatura;

b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

c) approva i regolamenti;

d) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;

e) esegue il controllo della continuità dell'esercizio professionale;

f) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

g) controlla la formazione permanente degli avvocati ed assume ogni opportuna iniziativa;

h) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

i) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa di chi ne faccia richiesta;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie;

o) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

p) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Esso inoltre:

- cura la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine;

- provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione, il Consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

Attualmente, l'art. 7, commi secondo e terzo, del decreto 382/1944, prevede i medesimi poteri "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine". Viene inoltre specificato che, ferma restando l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti dal suddetto decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

**L'articolo 31 dell'A.S. 963 e l'articolo 28 dell'A.S. 1353** ("*Collegio dei revisori*") stabiliscono che il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente all'assemblea.

Ai sensi dell'**articolo 32 dell'A.S. 963 e dell'articolo 29 dell'A.S. 1353** ("*Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni*"), i Consigli dell'ordine composti da 9 o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno 3 membri. Alle commissioni viene conferita delega per determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni, può essere proposto da ogni interessato reclamo al Consiglio in seduta generale.

L'**articolo 33 dell'A.S. 963 e l'articolo 30 dell'A.S. 1353** ("*Scioglimento del Consiglio dell'ordine*") stabiliscono che il Consiglio dell'ordine è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se ricorrono altri gravi motivi (che, per il solo A.S. 1353, devono essere di rilevante interesse pubblico).

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario straordinario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF (l'A.S. 1353 prevede la previa diffida).

Attualmente, l'art. 8, terzo comma, del decreto 382/1944 prevede che lo scioglimento del Consiglio è disposto con decreto del Ministro della giustizia "sentito il parere" del CNF.

Il Capo II del Titolo in esame è dedicato al Consiglio nazionale forense.

Ai sensi dell'**articolo 34 dell'A.S. 963 e dell'articolo 31 dell'A.S. 1353** ("*Durata e composizione*"), il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di due volte per l'A.S. 963 e tre volte per l'A.S. 1353.

Il CNF è composto da avvocati eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a 5000 e in numero di 2 per ciascun distretto con più di 5000 iscritti. Anche nei distretti con più di 5000 iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.

Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il Consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizionale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

L'**articolo 35 dell'A.S. 963 e l'articolo 32 dell'A.S. 1353** ("*Funzioni*") stabiliscono che il CNF:

a) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale;

b) esercita la giurisdizione;

c) compie gli atti inerenti la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;

- d) redige e periodicamente aggiorna il codice deontologico;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- f) pubblica l'albo nazionale;
- g) propone al Ministro della giustizia le tariffe professionali e le loro modificazioni;
- h) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) cura i rapporti con le università e i corsi integrativi di formazione professionale;
- l) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza forense;
- m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- n) redige l'elenco dei rami di attività professionali e delle specialità;
- o) organizza e controlla, d'intesa con le università, i corsi per il conseguimento del titolo di specialista;
- p) propone al Ministro della giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina i componenti delle commissioni per gli esami e gli ispettori;
- q) può sciogliere i Consigli dell'ordine circondariali;
- r) indice le elezioni ordinarie o suppletive per i membri del Consiglio;
- s) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
- t) delibera sulle indennità e sui rimborsi delle spese per gli organi dell'ordine nazionale forense;
- u) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;
- v) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense;
- z) designa gli avvocati componenti della commissione per gli esami di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- aa) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

Oltre alle suddette funzioni, che sono presenti in entrambe i disegni di legge in esame, l'A.S. 1353 ne prevede altre due:

- f) coordinamento e controllo dell'attività dei consigli circondariali, fornendo indirizzi per la loro attività;
- bb) designazione dei rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali.

Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

a) ad imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Ai sensi dell'**articolo 36 dell'A.S. 963 e dell'articolo 33 dell'A.S. 1353** ("*Competenza giurisdizionale*"), il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra Ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L'**articolo 37 dell'A.S. 963 e l'articolo 34 dell'A.S. 1353** ("*Funzionamento*") prevedono che il CNF, immediatamente dopo la propria costituzione, istituisce una sezione giurisdizionale comprendente consiglieri eletti in tutti distretti che decide sui ricorsi indicati rispettivamente nell'art. 36 (A.S. 963) e 33 (A.S. 1353).

La commissione giurisdizionale decide con la presenza di almeno 8 componenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente all'uopo designato, che la presiede secondo turni prestabiliti o, in caso di grave impedimento, un consigliere delegato dal presidente.

Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile per il giudizio di Cassazione.

I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza e sono impugnabili in Cassazione.

Per l'attività amministrativa, il CNF istituisce commissioni, presiedute da un vicepresidente o da un consigliere all'uopo delegato, composte da non più di 8 membri, scelti anche fra avvocati esterni al CNF. Alle commissioni viene conferita delega per determinate attività e delibere. Contro le delibere delle commissioni può essere proposto reclamo alla adunanza generale.

Sono di competenza esclusiva della adunanza generale:

a) l'elezione del presidente, dei vicepresidenti, del segretario, dei vicesegretari;

b) la nomina dei componenti delle commissioni di lavoro e dei revisori dei conti;

c) l'indicazione dei criteri generali a cui devono uniformarsi le commissioni;

d) l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;

e) l'approvazione dei regolamenti interni per il funzionamento del CNF e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

f) la deliberazione sulle materie attribuite alle commissioni quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione, con esclusione delle deliberazioni in materia giurisdizionale.

Le deliberazioni della adunanza generale e delle commissioni sono valide se ad esse partecipa più della metà dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'A.S. 1353 afferma inoltre che il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Ministro della giustizia, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori; il Ministro nomina anche due revisori supplenti.

Ai sensi dell'**articolo 38 dell'A.S. 963 e dell'articolo 35 dell'A.S. 1353** ("*Eleggibilità ed incompatibilità*"), sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei 5 anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

Il Capo III è dedicato alle assemblee.

In particolare, l'**articolo 39 dell'A.S. 963 e l'articolo 36 dell'A.S. 1353** ("*Assemblea generale*") stabiliscono che il CNF convoca ogni 2 anni l'assemblea generale degli iscritti.

L'A.S. 1353 prevede inoltre che l'assemblea determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità tra incarichi negli organi istituzionali e nelle associazioni.

L'**articolo 40 dell'A.S. 963 e l'articolo 37 dell'A.S. 1353** ("*Unioni regionali e assemblee distrettuali*") prevedono che con statuti approvati dal CNF, possono essere costituite unioni regionali o interregionali dei Consigli degli ordini forensi.

A richiesta di almeno la metà dei Consigli degli ordini circondariali, il presidente dell'ordine del distretto convoca i Consigli stessi per deliberare su materie di comune interesse.





## LA FORMAZIONE E L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Il Titolo IV degli A.A.S.S. 393 e 1353 è dedicato all'accesso alla professione.

Esso è suddiviso in 3 Capi. Il Capo I riguarda i rapporti con l'Università. Il Capo II è dedicato al tirocinio. Il Capo III concerne l'esame di abilitazione.

Alla formazione permanente dell'avvocato è invece dedicato l'art. 10, collocato tra le disposizioni generali.

### 1. I rapporti con l'Università

I disegni di legge in esame contengono alcune disposizioni volte rafforzare la collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, nell'ottica di orientare il percorso universitario verso la formazione professionale dell'avvocato.

Ai sensi dell'**articolo 41 dell'A.S. 963 e dell'articolo 38 dell'A.S. 1353** ("*Corsi di laurea specialistici*"), le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private devono assicurare il carattere professionalmente formativo degli insegnamenti propri del biennio dei corsi di laurea specialistici.

Il disegno di legge non fornisce indicazioni sulle modalità per rendere il *curriculum* del (solo) biennio "professionalmente formativo", rimettendole dunque alle decisioni che, ai sensi del successivo art. 39, dovranno essere adottate dai consigli di facoltà in una formazione integrata con un rappresentante del Consiglio dell'ordine.

In aggiunta alle decisioni di cui sopra, le facoltà di giurisprudenza dovranno promuovere l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà (e dunque, sembrerebbe, anche nel triennio).

Come si è anticipato, l'**articolo 42 dell'A.S. 963 e l'articolo 39 dell'A.S. 1353** ("*Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza*") prevedono che, ai fini di cui sopra, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute.

*Non viene specificato a quali sedute del Consiglio di facoltà debbano essere invitati i rappresentanti degli avvocati né quali poteri debbano essere ad essi riconosciuti in tale consesso (ad esempio in sede di votazioni).*

L'articolo in esame prevede inoltre che, previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università più vicina.

*In sostanza, sembrerebbe che, in certi casi, i rappresentanti degli avvocati in seno al Consiglio di facoltà possano essere più di uno.*

Ai sensi dell'**articolo 43 dell'A.S. 963 e dell'articolo 40 dell'A.S. 1353** ("*Accordi tra università ed ordini forensi*"), le università e i Consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

## **2. Il tirocinio**

Il Capo II è dedicato al tirocinio che deve essere svolto per potere essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Ai sensi dell'**articolo 44 dell'A.S. 963 e dell'articolo 41 dell'A.S. 1353** ("*Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio*"), il tirocinio consiste:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che eserciti effettivamente la professione da almeno cinque anni; la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che eserciti in uno Stato dell'Unione europea; la pratica può essere compiuta anche presso l'Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di ente pubblico iscritto nell'elenco speciale da almeno cinque anni;

b) nella frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale;

c) nella frequenza facoltativa di uffici giudiziari.

Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di trenta mesi. Di questi, almeno dodici mesi devono essere di pratica presso un avvocato italiano. Il periodo complessivo è ridotto a ventiquattro mesi per chi abbia frequentato con esito positivo un corso integrativo di formazione.

Rispetto alla disciplina attuale, le maggiori novità sono le seguenti:

- la durata del tirocinio passa da 24 a 30 mesi, tranne che per i praticanti che abbiano frequentato con esito positivo uno dei corsi integrativi di formazione professionale che, come si dirà in seguito, possono svolgersi presso le scuole di specializzazione o presso le scuole forensi, devono essere strutturati in modo teorico-pratico e hanno un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento della pratica professionale;

- la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che eserciti in uno Stato dell'Unione europea (tuttavia almeno dodici mesi devono essere di pratica presso un avvocato italiano).

*A tal proposito, la ratio del disegno di legge sembrerebbe essere quella di garantire che il praticante svolga almeno dodici mesi di pratica presso un avvocato che esercita la professione in Italia (o, meglio, che si occupi di diritto italiano) e non invece presso un avvocato italiano, considerato che la nazionalità del dominus è irrilevante ai fini delle conoscenze trasmesse al praticante e che, vice versa, l'avvocato italiano cui si fa riferimento nel testo dell'articolo potrebbe in realtà esercitare la propria attività all'estero (o, comunque, non occuparsi di diritto italiano).*

L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che (oltre ad avere i requisiti per l'iscrizione nell'albo di avvocato indicati nelle lettere b), c), d), e), ed f) del comma 1 dell'art. 16, non abbiano compiuto il 37° anno di età e abbiano superato, durante il corso universitario i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto tributario.

*Viene dunque introdotto un limite di età per l'iscrizione al registro dei praticanti del quale si dovrebbero valutare la ragionevolezza e la compatibilità col diritto comunitario.*

**L'A.S. 365** *"Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali"* (Cossiga) delega il Governo ad istituire una "Scuola superiore delle professione legali", destinata ad avvocati, giudici, notai e pubblici ministeri.

Secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge, la Scuola dovrebbe svolgere funzioni connesse sia alla formazione iniziale che alla formazione continua del personale della giustizia. La stessa relazione sottolinea che sebbene una parte consistente della formazione possa richiedere programmi differenziati per diversi tipi di funzione (giudici, pubblici ministeri, personale amministrativo), altri profili possono interessare in ugual misura il personale togato e quello amministrativo (problemi gestionali e organizzativi, uso delle tecnologie). La relazione sottolinea infine l'importanza di una comune formazione professionale e culturale per tutti gli operatori della giustizia e dunque l'esigenza di coinvolgere nella Scuola tutte le professioni legali (avvocati e notai), nonchè di stimolare la convergenza dei programmi formativi delle varie scuole di specializzazione forense e notarile.

**L'A.S. 1094** *"Norme relative alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato"* (Buccico, Valentino e altri) rende obbligatoria la frequenza di una delle scuola di formazione professionale istituite dai

Consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, frequenza che attualmente è definita dallo stesso D.P.R. 101/1990 come una mera integrazione della pratica forense. La frequenza con profitto di uno dei suddetti corsi diventa condizione necessaria per il rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell'ordine. A tale fine, è esonerato dalla frequenza dei suddetti corsi chi abbia conseguito il diploma rilasciato da una delle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite ai sensi dell'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

**L'A.S. 1273** "*Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*" (Giuliano) riduce la durata della pratica forense dagli attuali due anni a 12 mesi. Esso prevede inoltre che i primi sei mesi della pratica possano essere svolti già durante l'ultimo anno di frequenza degli studi universitari (mentre attualmente l'iscrizione al registro dei praticanti è subordinata al conseguimento della laurea). Secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge, l'obiettivo della riforma è quello di favorire il più celere inserimento dei giovani laureati nel mondo delle professioni, anche alla luce del fatto che la durata degli studi universitari è ormai di cinque anni e che dunque sono attualmente necessari sette anni di preparazione per poter esercitare la professione di avvocato (5 di università + 2 di pratica).

L'iscrizione al registro è deliberata dal Consiglio dell'ordine circondariale ove il praticante intende compiere il tirocinio e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.

Attualmente, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 1934/37, la pratica deve essere compiuta nel luogo di residenza.

Il tirocinio deve essere continuativo. Se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso deve essere ricominciato.

Attualmente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regio decreto 37/1934, nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.

Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove egli intenda trasferire il domicilio professionale e proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.

Ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 37/1934, in caso di trasferimento di residenza, il praticante può attualmente chiedere di essere iscritto nel

registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito. Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione.

Ai sensi dell'**articolo 45 dell'A.S. 963 e dell'articolo 1353 dell'A.S. 1353** ("*Norme disciplinari per i praticanti*"), i praticanti devono osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

L'eventuale sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

Il praticante radiato non può essere reinscritto nel registro dei praticanti, salve le disposizioni di cui all'art. 75, comma 10 dell'A.S. 963 (72, comma 10, dell'A.S. 1353, ai sensi dei quali, il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine).

**L'articolo 46 dell'A.S. 963 e l'articolo 43 dell'A.S. 1353** ("*Doveri dell'avvocato*") - oltre ad affermare che gli avvocati assicurano che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, istruiscono i praticanti e danno loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società e rilasciano, al termine del periodo, l'attestazione del compiuto tirocinio - introduce un limite al numero di praticanti che ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigilanza. Tale limite è fissato nel numero di 2.

E' previsto tuttavia che, dietro specifica richiesta dell'avvocato, il Consiglio dell'ordine possa concedere una deroga a tale limite, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al comma 1.

L'A.S. 1353 specifica che, se gli è possibile fornire ad essi idonea sistemazione, l'avvocato ha l'obbligo favorire l'accesso alla professione delle giovani generazioni accogliendo nel suo studio praticanti.

**L'articolo 47 dell'A.S. 963 e l'articolo 44 dell'A.S. 1353** ("*Cancellazione dal registro*") prevedono le seguenti cause di cancellazione dall'albo dei praticanti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

b) al compimento del 40° anno di età (gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo);

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro;

e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alle lettere a), c) ed e); con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma.

Ai sensi dell'**articolo 48 dell'A.S. 963 e dell'articolo 45 dell'A.S. 1353** ("*Pratica professionale*"):

- la pratica si svolge sotto la vigilanza del Consiglio dell'ordine.

Tale disposizione corrisponde all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101<sup>70</sup>, ai sensi del quale "è compito dei consigli dell'ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni";

- la pratica consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.

Tale disposizione corrisponde all'art. 1, comma 2, del suddetto D.P.R. 101/1990, ai sensi del quale "la pratica si svolge presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione";

- gli avvocati, che esercitano la professione da almeno cinque anni, hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e prepararli all'esercizio della professione.

Tale disposizione corrisponde all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 101/1990, ai sensi del quale "gli avvocati abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense".

La principale novità rispetto alla disciplina vigente sembrerebbe dunque risiedere nel fatto che l'obbligo di accogliere i praticanti grava solo su chi abbia esercitato la professione per almeno cinque anni e non su tutti coloro che siano semplicemente abilitati da almeno due anni.

**L'articolo 49 dell'A.S. 963 e l'articolo 46 dell'A.S. 1353** ("*Abilitazione al patrocinio sostitutivo*") modificano la disciplina dell'ammissione al patrocinio da parte dei praticanti.

Attualmente, l'abilitazione al patrocinio è prevista dall'art. 8 del regio decreto-legge 1578/1933, secondo il quale i praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nel registro dei praticanti, sono ammessi, per un periodo non superiore a 6 anni, ad esercitare il patrocinio. Ai sensi

---

<sup>70</sup> "Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale".

dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999 n. 479<sup>71</sup>, i praticanti abilitati possono esercitare l'attività professionale nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 c.p.c., e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma, c.p.c.;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'art. 550 c.p.p..

Gli articoli in esame prevedono invece che, decorsi sei mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante possa chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo davanti ai giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto.

Pertanto, l'abilitazione potrebbe essere concessa sei mesi prima di quanto non avvenga oggi, ma sarebbe circoscritta ai procedimenti innanzi al giudice di pace.

L'abilitazione, che decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro, potrebbe durare al massimo 5 anni (e dunque un anno in meno di quanto disposto dal regio decreto-legge 1578/1933) e cesserebbe automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

L'abilitazione consentirebbe al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio davanti al giudice di pace sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pratica e con la personale responsabilità di questi.

Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio potrebbe sostituire l'avvocato nelle udienze di trattazione davanti al tribunale civile, nel circondario ove viene svolta la pratica. Il mandato è rilasciato per ogni singola udienza ed è allegato al verbale di causa.

La sezione III del Capo in esame è dedicata ai corsi integrativi di formazione e aggiornamento professionale, che possono essere svolti nel corso del tirocinio e che, se svolti, determinano che la durata del tirocinio sia di 24 mesi invece che di 30, ai sensi del precedente art. 44 (A.S. 963)/41(A.S. 1353).

Il sistema attuale vede l'esistenza di due tipi di scuole.

---

<sup>71</sup> "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense".

**Le scuole di specializzazione per le professioni legali** istituite presso le facoltà di giurisprudenza. L'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127<sup>72</sup> ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza. Tale diploma avrebbe dovuto costituire titolo valutabile ai fini del compimento del periodo di pratica forense. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398<sup>73</sup>, il cui art. 16 stabilisce che le suddette scuole provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. La durata delle Scuole di specializzazione è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento didattico (corso quadriennale); mentre è fissata in un anno per coloro che hanno conseguito la laurea secondo il nuovo ordinamento (laurea triennale più laurea specialistica biennale). Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, in misura non inferiore al 10% del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del 20% del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. Per tutto ciò che non è da esso espressamente disciplinato, il suddetto art. 16 del decreto legislativo 398/1997 fa rinvio all'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341<sup>74</sup>, che, a sua volta, rinvia al D.P.R. 10 marzo 1990, n. 274<sup>75</sup>. Ai sensi del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475<sup>76</sup>, il diploma di specializzazione conseguito presso la scuola è

---

<sup>72</sup> "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

<sup>73</sup> "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

<sup>74</sup> "Riforma degli ordinamenti didattici universitari".

<sup>75</sup> "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".

<sup>76</sup> "Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127".



valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica forense, per il periodo di un anno.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101<sup>77</sup>, i consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale (c.d. **scuole forensi**) la cui frequenza integra la pratica forense. I corsi sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal CNF.

**L'articolo 50 dell'A.S. 963 e l'articolo 47 dell'A.S. 1353** ("*Norme comuni alle scuole di specializzazione per le professioni legali e alle scuole forensi*") prevedono che i corsi integrativi facoltativi di formazione professionale, analogamente a quanto già accade, possono svolgersi presso:

- le scuole di specializzazione ovvero
- le scuole forensi.

L'A.S. 1353 specifica che i corsi devono essere strutturati in modo teorico-pratico.

I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione hanno il medesimo valore legale e consentono:

- a) la riduzione del tirocinio da 30 a 24 mesi;
- b) l'esonero dalla preselezione per l'esame di abilitazione;
- c) l'attribuzione di un punteggio da uno a cinque da sommare al voto complessivo dell'esame scritto e di quello orale.

L'organizzazione dei corsi deve consentirne la frequenza a tutti i praticanti con oneri limitati.

Le regioni possono aiutare economicamente gli appartenenti a famiglie meno abbienti.

Il Ministro della giustizia ed il CNF devono istituire per i suddetti soggetti, in modo autonomo, borse di studio.

I corsi hanno un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento della pratica professionale.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del CNF, sono definiti i criteri e le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi. Tale decreto deve prevedere:

---

<sup>77</sup> "Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale".

a) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzino lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento alla argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e persuasione;

b) l'affidamento delle docenze a professori universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza;

c) un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgersi presso la sede della scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa; in caso di mancato superamento, l'esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno di corso di formazione;

d) una commissione esaminatrice nominata, per le scuole forensi, dagli organi direttivi della scuola e composta di tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e un professore universitario;

e) idonei sostegni economici a beneficio di laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del curriculum di studi;

f) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze e liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pubblici.

Con particolare riferimento alle scuole forensi, l'**articolo 51 dell'A.S. 963 e l'articolo 48 dell'A.S. 1353** ("*Scuole forensi*") prevedono che il CNF ne sostenga l'organizzazione, predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:

a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle scuole forensi;

b) alla adozione di protocolli didattici omogenei, quanto alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;

c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-docenti da impiegare nelle scuole forensi.

I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni forensi, che operino senza fini di lucro. Queste scuole devono essere autorizzate dal CNF, che deve verificare l'idoneità dei programmi e dei docenti.

Il CNF vigila sul corretto percorso formativo delle scuole forensi, può richiedere informazioni ai Consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.

Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il CNF può proporre al Ministro della giustizia la revoca dell'approvazione.

**L'articolo 52 dell'A.S. 963 e l'articolo 49 dell'A.S. 1353** ("*Frequenza di uffici giudiziari*") introducono la possibilità di svolgere il tirocinio professionale, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziari.

La frequenza presso gli uffici giudiziari deve consentire al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, dal Ministro della giustizia, sentiti il CSM e il CNF.

Si segnala che l'art. 3 del disegno di legge del Governo recante "*Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile*", all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2873) prevede che i praticanti avvocati possano essere ammessi a svolgere un'attività di collaborazione con i magistrati per il periodo massimo di un anno, in forza di apposite convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con il consiglio dell'ordine degli avvocati.

Ai sensi dell'**articolo 53 dell'A.S. 963 e dell'articolo 50 dell'A.S. 1353** ("*Certificato di compiuto tirocinio*"), il Consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuto tirocinio, che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato.

Il certificato consente l'iscrizione all'esame di abilitazione "*per le tre sessioni successive del Consiglio dell'ordine oppure alla cessazione della abilitazione al patrocinio, se disposta*".

*La principale novità della disposizione in esame - ma la formulazione dell'articolo presenta dei problemi di coordinamento interno sul punto - parrebbe consistere nella previsione di un termine di durata del certificato di compiuta pratica. Il comma in esame dovrebbe essere riformulato, chiarendo se effettivamente il periodo di tirocinio sia sottoposto ad una "data di scadenza"; se, una volta scaduto il certificato di compiuta pratica senza che il praticante abbia sostenuto l'esame di abilitazione, la pratica debba essere integralmente rinnovata e cosa accada per coloro che invece l'esame di abilitazione l'anno sostenuto, ma non l'hanno superato.*

Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso al CNF, che decide nel merito nei sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso. In pendenza di questo, il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.

*Nell'A.S. 1353, nel testo del comma in esame, dopo le parole "nei sessanta" dovrebbe essere inserita la parola "giorni".*

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- art. 10 del regio decreto 37/1934, ai sensi del quale "Il Consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di

compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto. Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa. Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense. La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Consiglio non abbia deliberato nel termine prescritto. In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza";

- art. 9 del già menzionato D.P.R. 101/1990, ai sensi del quale "Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato".

### **3. L'esame di abilitazione**

Ai sensi dell'**articolo 54 dell'A.S. 963 e dell'articolo 51 dell'A.S. 1353** ("*Esame di abilitazione*"):

- l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro della giustizia su proposta del CNF entro il mese di settembre;

attualmente, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regio decreto 37/1934, "il Ministro per la grazia e la giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi".

- l'esame si svolge entro il successivo mese di novembre presso ciascuna sede di Corte d'appello;

ai sensi dell'art. 22, comma 1, del regio decreto-legge 1578/1933, "gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello".

- per il solo A.S. 1353, il Ministro della giustizia, su proposta del CNF, può stabilire che l'esame si svolga presso un'unica sede in Roma oppure presso alcune sedi di Corte d'appello soltanto, raggruppando in esse gli iscritti di più distretti. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione è tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione;

ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del regio decreto 37/1934, il decreto col quale il Ministro della giustizia stabilisce i giorni delle prove deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e in Gazzetta ufficiale almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove.

- l'esame di abilitazione ha valore di esame di Stato;

ai sensi dell'art. 20, comma 1, del regio decreto-legge 1578/1933, "l'esame di concorso per la professione di procuratore è prevalentemente pratico, ed è scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato".

**Ai sensi dell'articolo 55 dell'A.S. 963 e dell'articolo 52 dell'A.S. 1353 ("Commissioni esaminatrici"):**

1) gli esami di avvocato vengono sostenuti presso apposite commissioni esaminatrici: a) commissioni distrettuali, istituite presso ogni Corte d'appello; b) commissione nazionale con sede in Roma.

2) le commissioni sono composte di cinque componenti e vengono nominate nella misura necessaria affinché ciascuna di esse non debba giudicare più di duecento candidati.

Il numero di componenti delle commissioni è attualmente pari a cinque titolari e cinque supplenti (art. 22, commi 3 e 4, del regio decreto-legge 1578/1933).

Il disegno di legge in esame innova sul numero di candidati che possono essere esaminati da ciascuna sottocommissione, in quanto attualmente l'art. 22, comma 8, del suddetto regio decreto-legge 1578/1933 prevede che "a ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento".

3) le commissioni (sia le distrettuali che la nazionale) sono composte da:

a) un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche attinenti l'esercizio professionale;

b) due avvocati, con anzianità di iscrizione all'albo maggiore di sei anni;

c) due magistrati assegnati allo stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere d'appello.

Attualmente, l'art. 22, comma 3, del regio decreto-legge 1578/1933 stabilisce che delle commissioni facciano parte: a) un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore; b) due avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; 2) due magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'appello.

4) i componenti delle commissioni distrettuali giudicanti sono così designati:

a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'università e della ricerca;

b) gli avvocati dal CNF, su congiunta proposta dei Consigli dell'ordine di ciascun distretto;

c) i magistrati dai consigli giudiziari di ciascun distretto.

- i componenti della commissione nazionale sono designati:

a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'università e della ricerca;

b) gli avvocati dal CNF;

c) i magistrati dal Consiglio superiore della magistratura.

Attualmente, l'art. 22, comma 6, del regio decreto-legge 1578/1933 stabilisce che gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal CNF, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. I magistrati sono invece nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti d'appello.

5) non possono essere designati componenti di commissioni avvocati che siano membri del Consiglio dell'ordine, del CNF, delegati o sindaci della Cassa nazionale di previdenza forense. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti a ricoprire uno degli incarichi sopra indicati nelle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto.

La disposizione in questione ricalca l'art. 22, comma 6, secondo periodo del regio decreto-legge 1578/1933. Tuttavia, affermando che l'ineleggibilità riguarda gli avvocati componenti "*della commissione*" (mentre ora si dice "*della commissione e delle sottocommissioni*"), i disegni di legge in esame sembrerebbero consentire agli avvocati che hanno fatto parte di una commissione distrettuale di ricoprire un ruolo nel Consiglio dell'ordine, ecc. nelle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto.

6) le commissioni nominano nelle loro prime riunioni, a cui partecipano titolari e supplenti, un presidente e un vicepresidente scelti tra gli avvocati e i docenti universitari, sia titolari, sia supplenti.

Attualmente, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del regio decreto-legge 1578/1933, è il Ministro della giustizia che nomina, per ogni commissione e sottocommissione, il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

*Si rileva che il comma in esame fa riferimento all'esistenza di supplenti di cui non viene fatta alcuna menzione nel comma 2 degli articoli in esame.*

6) le commissioni esaminatrici devono sempre avere la stessa composizione. Ogni commissario può sostituire commissari di altre commissioni dello stesso distretto, purché avente gli stessi requisiti.

Ai sensi dell'**articolo 56 dell'A.S. 963 e dell'articolo 53 dell'A.S. 1353** ("*Ammissione dei candidati*"), la commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il possesso dei titoli richiesti. Contro la deliberazione della commissione esaminatrice, che nega l'ammissione, il candidato può reclamare, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al CNF, che decide, con rito abbreviato, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

Attualmente, l'art. 17 del regio decreto 37/1934 prevede che "La commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte".

L'**articolo 57 dell'A.S. 963 e l'articolo 54 dell'A.S. 1353** ("*Sede per l'esame*") prevede che ciascun candidato può sostenere l'esame scritto:

- per l'A.S. 963, presso la sede di Corte d'appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica per l'intera sua durata;
- per l'A.S. 1353, soltanto presso la sede di Corte d'appello di cui all'art. 51, comma 3.

*Il richiamo in questione apparirebbe non pertinente, in quanto l'art. 51, comma 3, del disegno di legge in esame prevede la possibilità per il Ministro della giustizia di stabilire che l'esame possa svolgersi esclusivamente a Roma oppure presso alcune sedi di Corte d'appello soltanto.*

Attualmente, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. 101/1990, il praticante deve sostenere l'esame presso la Corte d'appello individuata dal certificato di compiuta pratica, ossia quella ove egli ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. L'art. 50 dell'A.S. 1353, che disciplina il certificato di compiuto tirocinio, non contiene alcuna indicazione in tal senso.

Per l'esame orale, si applica l'art. 59, comma 1, dell'A.S. 963 (art. 56, comma 1, dell'A.S. 1353), ai sensi del quale la sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta (salvo per i candidati dei tre distretti nei quali, nell'anno precedente, è stata promossa

la più elevata percentuale tra coloro che hanno sostenuto la prova orale, che sosterranno l'orale innanzi alla commissione nazionale).

Attualmente, ai sensi dell'art. 15, ottavo comma, del regio decreto 37/1934, la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

Se il candidato ha svolto il patrocinio presso diversi ordini, l'esame deve essere da lui sostenuto davanti alla commissione nazionale.

**L'articolo 58 dell'A.S. 963 e l'articolo 55 dell'A.S. 1353** ("*Prove d'esame scritte*") introducono nell'esame di abilitazione per lo svolgimento della professione di avvocato la **preselezione informatica** basata su domande a risposta multipla. Dalla preselezione informatica sono esonerati:

a) i candidati che hanno superato l'esame conclusivo dei corsi integrativi di formazione;

b) i candidati dichiarati idonei nei concorsi di notaio o di magistrato.

Le prove scritte rimangono invariate rispetto a quanto attualmente disposto dall'art. 17-*bis*, comma 1, del regio decreto 37/1934.

Le uniche differenze sono le seguenti:

- i temi sono dettati dal CNF e non dal Ministero della giustizia (come invece prevedono il suddetto art. 17-*bis*, primo comma, del regio decreto 37/1934 e l'art. 2, comma 2, del regio decreto-legge 1578/1933);

- per il solo A.S. 1353, le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali (mentre attualmente l'art. 21 del regio decreto 37/1934 consente la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza).

L'A.S. 1353 stabilisce che la correzione dei compiti scritti avviene secondo le seguenti modalità:

a) gli elaborati scritti sono tutti inviati al Ministero della giustizia, che provvede a distribuirli alle varie commissioni distrettuali, mediante estrazione a sorte eseguita per ciascun elaborato, tenendo separati gli elaborati delle singole prove;

b) a ciascuna commissione distrettuale vengono assegnati tanti elaborati da correggere quanti sono stati i candidati che hanno concluso la prova scritta presso di essa;

c) le commissioni distrettuali provvedono alla correzione e quindi rispediscono al Ministero della giustizia gli elaborati con il verbale per ciascuna correzione;

d) il Ministero della giustizia riunisce le tre prove di ogni candidato, verifica i punteggi assegnati e ne redige verbale, che spedisce, assieme agli elaborati, alla commissione distrettuale competente per la prova orale;

e) la commissione distrettuale, sulla base dei punteggi indicati nel verbale redatto dal Ministero della giustizia e delle eventuali



maggiorazioni di punteggio spettanti al candidato, accerta e proclama l'ammissione alle prove orali.

Il sistema predisposto dal disegno di legge in esame è dunque completamente diverso da quello attualmente previsto dal combinato disposto degli artt. 15 e 23 del regio decreto 37/1934, ai sensi dei quali le prove scritte di una determinata Corte d'appello vengono da questa inviate per la correzione ad altra Corte d'appello precedentemente individuata dal Ministero mediante sorteggio.

La valutazione delle prove deve essere compiuta considerando:

- a) la chiarezza e la logicità dell'esposizione;
- b) la dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) la dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) la dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

*Non è di immediata evidenza se la disposizione in questione comporti il venir meno della competenza della commissione nazionale a definire i criteri per la valutazione degli elaborati scritti (oltre che delle prove orali), ai sensi dell'art. 22, comma 9, del regio decreto-legge 1578/1933.*

Per ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Gli elaborati dei candidati sono esaminati separatamente. L'abbinamento degli elaborati con i nominativi dei candidati e l'attribuzione del punteggio relativo avviene a conclusione della correzione di tutte le prove scritte.

Alcune modifiche vengono apportate al punteggio. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novantacinque punti (attualmente l'art. 17-bis, comma 2, del regio decreto 37/1934, richiede novanta punti) e un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova.

Inoltre, il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a centocinque punti.

I punteggi complessivi comprendono:

- il punteggio ottenuto nell'esame che conclude il corso integrativo di formazione e
- il punteggio per la conoscenza di una lingua straniera, secondo quanto previsto dall'art. 60 dell'A.S. 963 (art. 57 dell'A.S. 1353).

Come è stato già anticipato, **l'articolo 59 dell'A.S. 963 e dell'articolo 56 dell'A.S. 1353** ("Prove d'esame orali") prevedono che la sede della

prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta, ma che la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale:

- nell'A.S. 963, per i candidati i quali abbiano sostenuto la prova scritta nelle tre sedi distrettuali ove sia stata ammessa all'orale la maggior percentuale di candidati, che abbiano concluso le prove scritte;

- nell'A.S. 1353, per i candidati dei tre distretti nei quali, nell'anno precedente, sia stata promossa la più elevata percentuale tra coloro che hanno sostenuto la prova orale.

Il contenuto delle prove orali rimane sostanzialmente uguale a quanto attualmente previsto dall'art. 17-*bis*, comma 3, del regio decreto 37/1934, con le seguenti differenze:

- dalle materie d'esame sparisce il diritto ecclesiastico;

- viene inserita una prova orale ulteriore consistente nella illustrazione e nella discussione di una massima giurisprudenziale nell'ambito delle materie scelte.

Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova o un punteggio complessivo di centosessanta punti, comprensivo dei punti:

- a) per la conoscenza dell'ordinamento forense (per il quale è previsto un punteggio massimo di cinque punti);

- b) per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;

- c) per la conoscenza della lingua straniera, di cui all'articolo successivo (il quale prevede un punteggio massimo di cinque punti).

**L'articolo 60 dell'A.S. 963 e l'articolo 57 dell'A.S. 1353** ("*Conoscenza di una lingua straniera*") prevedono appunto che la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire di conseguire, da parte del candidato, un punteggio particolare da aggiungere al punteggio complessivo della prova scritta e della prova orale. L'esame della conoscenza della lingua straniera, consistente in uno scritto ed in un orale, viene indetto annualmente presso le facoltà universitarie di lingue e letterature straniere davanti ad una commissione composta da due docenti e da un avvocato che abbia perfetta conoscenza della lingua oggetto dell'esame. La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano alla lingua straniera di un atto giudiziario (citazione, ricorso o sentenza) e nella redazione di un parere su un quesito semplice di diritto privato, diritto penale o diritto comunitario, a scelta del candidato. La prova orale si svolge nella lingua dell'esame con domande su questioni giuridiche semplici, che implicino la conoscenza del linguaggio giuridico.

Ai sensi dell'**articolo 61 dell'A.S. 963 e dell'articolo 58 dell'A.S. 1353** ("*Certificato d'esame*"), dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

In conformità a quanto disposto dall'art. 16 dei disegni di legge in esame, il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi, per la prima volta, per cinque anni.

Si ricordi infatti, che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dei disegni di legge in esame, l'avvocato che abbia superato l'esame di abilitazione e non sia iscritto all'albo nei cinque anni successivi può essere iscritto subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilirsi con il regolamento approvato dal CNF.

L'**articolo 62 dell'A.S. 963 e l'articolo 59 dell'A.S. 1353** ("*Controllo degli esami e degli ispettori*") conferiscono una serie di poteri di controllo al CNF.

Essi prevedono infatti che i verbali degli esami sono trasmessi al CNF che, entro tre mesi, può annullarli per illegittimità, d'ufficio o su ricorso di interessati o di un Consiglio dell'ordine. Il CNF può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Tali ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto. Il CNF dispone l'immediata rinnovazione degli esami annullati. La nuova prova si svolge davanti alla Commissione nazionale.

#### **4. La formazione permanente.**

L'**articolo 10** dei disegni di legge in esame ("*Formazione permanente*") introduce l'obbligo per ogni avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità al regolamento che il CNF approva, sentiti gli Ordini territoriali.

L'aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari ed altri eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione specificati nel regolamento.

La violazione dell'obbligo di aggiornamento espone alle conseguenze stabilite nel regolamento e, per l'A.S. 1353, nei casi più gravi, è sanzionata con la sospensione dall'albo.

Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai Consigli degli ordini.

Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati, organizzati dalle università, dai Consigli degli ordini, dalle associazioni forensi, dalla Cassa nazionale di previdenza forense e da ogni altro ente autorizzato dal regolamento.

## IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Titolo V dei disegni di legge 963 e 1353 disciplina il procedimento disciplinare, materia alla quale sono attualmente applicabili

- gli artt. 38 - 51 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
- gli artt. 47 - 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
- il decreto legislativo del Capo dello Stato 28 maggio 1947, n. 597<sup>78</sup>.

In particolare, l'**articolo 63 dell'A.S. 963 e l'articolo 60 dell'A.S. 1353** ("*Consigli distrettuali di disciplina*") attribuiscono il potere disciplinare a Consigli distrettuali di disciplina forense, composti da membri eletti dai Consigli dell'ordine compresi nel distretto.

La competenza, pur rimanendo in capo ad un organo composto esclusivamente da avvocati, viene però sottratta al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto e al Consiglio nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per il quale si procede (attualmente alternativamente competenti, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, del regio decreto-legge 1578/1933).

Ciascun Consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del Consiglio distrettuale pari alla metà dei suoi componenti arrotondato per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali da eleggere, arrotondati per difetto.

Il Consiglio distrettuale svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e tre supplenti. Non possono far parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si debba procedere.

Quando viene presentato un esposto o una denuncia ad un Consiglio dell'ordine, o vi sia comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro un termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio distrettuale che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

Ai sensi dell'**articolo 64 dell'A.S. 963 e dell'articolo 61 dell'A.S. 1353** ("*Procedimento disciplinare e notizia del fatto*"), è competente il Consiglio nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di

---

<sup>78</sup> "Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense".

giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione.

La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'ordine competente allorché nei confronti di un iscritto:

- a) venga esercitata l'azione penale;
- b) venga disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) vengano effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) vengano emesse sentenze che definiscano il grado di giudizio.

**L'articolo 65 dell'A.S. 963 e l'articolo 62 dell'A.S. 1353** ("*Contenuto della decisione*") stabiliscono che con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula "non esservi luogo a provvedimento disciplinare";
- b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
- c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Attualmente, l'art. 40 del regio decreto-legge 1578/1933 prevede come sanzioni: l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, la cancellazione dall'albo, la radiazione dall'albo.

**Ai sensi dell'articolo 66 dell'A.S. 963 e dell'articolo 63 dell'A.S. 1353** ("*Sanzioni*"):

- l'avvertimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni, può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi sia motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;

- la censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducano a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione;

- la sospensione consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi o quando non sussistano le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

- la radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce la iscrizione in qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito nell'art. 75/72 (ai sensi dei quali, il professionista

radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine). La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi, che rendano incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

Per il solo A.S. 1353, nella determinazione della sanzione deve tenersi conto della eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

**L'articolo 67 dell'A.S. 963 e l'articolo 64 dell'A.S. 64** ("*Rapporto con il processo penale*") dispongono che il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Ai sensi dell'**articolo 68 dell'A.S. 963 e dell'articolo 65 dell'A.S. 1353** ("*Riapertura del procedimento*"), il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, viene riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tal caso, il procedimento viene riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non abbiano potuto essere valutati dal Consiglio distrettuale di disciplina. In tal caso, i nuovi fatti vengono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti, è competente il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato ad una sezione diversa da quella che ha deciso.

**L'articolo 69 dell'A.S. 963 e l'articolo 66 dell'A.S. 1353** ("*Prescrizione dell'azione disciplinare*") dispongono che l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

Attualmente, l'art. 51 del regio decreto-legge 1578/1933 prevede invece che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'art. 68/65 dei disegni di legge in esame, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Analogamente a quanto previsto attualmente dall'art. 37, ottavo comma, del regio decreto-legge 1578/1933, **l'articolo 70 dell'A.S. 963 e l'articolo 67 dell'A.S. 1353** ("*Divieto di cancellazione*") prevedono che durante lo svolgimento del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Ai sensi dell'**articolo 71 dell'A.S. 963 e dell'articolo 68 dell'A.S. 1353** ("*Notizia dell'illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale*"), il presidente del Consiglio distrettuale di disciplina iscriverà in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi ad un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. In caso di manifesta infondatezza, ne richiede al Consiglio l'archiviazione senza formalità.

Qualora invece il Consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, ed in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti ad un Ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria preprocedimentale. Egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel



termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro.

Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al Consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il Consiglio distrettuale di disciplina delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può poi far parte del collegio giudicante.

Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto ed al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Ai sensi dell'**articolo 72 dell'A.S. 963 e dell'articolo 69 dell'A.S. 1353** ("*Procedimento disciplinare*"), il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il Consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato deve contenere: 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri; della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione; 2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al Consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese; la data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al Consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale. La citazione contiene: 1) le generalità dell'incolpato; 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri; 3) l'indicazione del luogo, del

giorno e dell'ora della comparizione davanti al Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza; 4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento; 5) l'elenco dei testimoni che il Consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare; 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del Consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento, il Consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non siano stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) viene data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al Consiglio

dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Ai sensi dell'**articolo 73 dell'A.S. 963 e dell'articolo 70 dell'A.S. 1353** ("*Sospensione cautelare*"), la sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio può essere deliberata dal Consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi:

- applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

- pena accessoria di cui all'art. 35 c.p., anche se sia stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;

- applicazione di misura di sicurezza detentiva;

- condanna in primo grado per i reati previsti negli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646 c.p., se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.;

- condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni.

La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

La sospensione cautelare perde efficacia

- qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio;

- se il Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero disponga l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

Contro la sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso davanti al CNF nel termine di 20 giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

**L'articolo 74 dell'A.S. 963 e l'articolo 71 dell'A.S. 1353 ("Impugnazioni")** prevedono che avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione (l'A.S. 963 conferisce la legittimazione anche al Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto).

Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.

Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati

- il provvedimento impugnato e la data del medesimo,
- i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione,
- i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono,
- le conclusioni e le richieste.

Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della Corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano il ricorso davanti alla Corte di cassazione civile.

Si applicano, per quanto qui non specificato, per il procedimento davanti al CNF, gli artt. 59 e 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della Corte d'appello. Si applicano, per quanto non stabilito, l'art. 56 del regio decreto-legge 1578/1933, e gli artt. 66, 67, 68 del regio decreto 37/1934.

Ai sensi dell'**articolo 75 dell'A.S. 963 e l'articolo 72 dell'A.S. 1353 ("Esecuzione")**, la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'ordine nel cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

Il presidente del Consiglio dell'ordine, avuta notizia della esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del CNF e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse viene data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei Consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti negli albi e registri tenuti dal Consiglio dell'ordine stesso.

Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero pronuncia il proscioglimento, sia divenuta definitiva e riguardi un iscritto di altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, sia stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

Nei casi previsti dai commi 7 e 8 l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine.



Testo a fronte





<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p align="center">Titolo I Disposizioni generali</p>	<p align="center">Titolo I Disposizioni generali</p>
<p align="center">Art. 1.  <i>(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato)</i></p> <p>1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria.</p>	<p align="center">Art. 1.  <i>(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato)</i></p> <p>1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali, <b>delle competenze delle regioni</b> e della normativa comunitaria.</p>
<p>2. L'ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto. A tal fine, l'ordine forense, nell'interesse pubblico, garantisce la idoneità professionale degli iscritti.</p>	<p>2. L'ordinamento forense, <b>componente essenziale dello sviluppo economico del Paese</b>, è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto. A tal fine, l'ordine forense, nell'interesse pubblico, garantisce la idoneità professionale degli iscritti.</p>
<p>3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, <b>che devono essere emanati</b> dal Consiglio nazionale forense (CNF).</p>	<p>3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF).</p>
<p>4. Il Ministro della giustizia può annullare i regolamenti di cui al comma 3 per motivi di illegittimità entro sessanta giorni dalla data in cui gli siano stati notificati.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p align="center">Art. 2.  <i>(Funzioni dell'avvocato)</i></p> <p>1. La professione forense si esplica, in</p>	<p align="center">Art. 2.  <i>(Funzioni dell'avvocato)</i></p> <p>1. La professione forense si esplica, in</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>piena autonomia e libertà, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e consulenza giuridica, senza limiti territoriali.</p>	<p>piena autonomia, libertà <b>ed indipendenza di giudizio</b>, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio ed ogni altra attività di assistenza e consulenza giuridica, senza limiti territoriali.</p>
<p>2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'avvocato è soggetto soltanto alla legge.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Sono funzioni esclusive dell'avvocato: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salve le competenze delle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. È riservata, <b>inoltre</b>, agli avvocati l'attività, <b>svolta professionalmente</b>, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto.</p>	<p>5. <b>In quanto finalizzata alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito</b>, è riservata agli avvocati l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3.</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>(Doveri e deontologia)</i></p> <p>1. La professione forense deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione, tenendo conto del rilievo sociale della difesa.</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Doveri e deontologia)</i></p> <p>1. La professione forense, <b>tenuto conto del rilievo sociale della difesa</b>, deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza <b>ed autonomia di giudizio</b>, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione, <b>nel rispetto delle regole della corretta e leale concorrenza</b>.</p>
<p>2. Le norme deontologiche sono approvate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, e riviste ogni quattro anni. Esse devono realizzare i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane, nei limiti della discrezionalità riconosciuta.</p>	<p>2. <b>Il codice deontologico, la cui violazione dà luogo a responsabilità disciplinare, è rilevato e redatto dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali. Esso è finalizzato a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata non per solo fine di profitto, ma per la prevalente tutela dell'interesse del cliente.</b></p>
	<p>3. <b>L'aggiornamento del codice deontologico conferma e, in quanto occorre, specifica i principi già recepiti in esso aventi queste finalità: a) garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento; b) garantire il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse; c) tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; d) garantire la credibilità della professione; e) garantire la</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
	<p><b>concorrenza; stabilire che la violazione dei principi in materia di pubblicità di cui all'articolo 9 possa essere fonte di responsabilità disciplinare. Il codice deontologico, cui è soggetto anche l'avvocato che esercita la professione in forma associativa o societaria, deve, altresì, individuare gli illeciti disciplinari connessi all'omesso aggiornamento della formazione professionale, nonché ai comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro professionale.</b></p>
	<p><b>4. L'avvocato è responsabile, verso il cliente, dei danni ingiusti cagionati, direttamente o da suoi collaboratori o ausiliari, per negligenza, imperizia o violazione di regole di condotta, ai sensi del codice civile.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Associazioni e società tra avvocati)</i></p> <p>1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Associazioni e società tra avvocati)</i></p> <p>1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci. <b>Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme relative alla società semplice, in quanto compatibili.</b></p>
<p>2. Le associazioni e le società possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense o al registro dei praticanti, professionisti appartenenti a</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>categorie definite compatibili dal CNF. In caso di società od associazioni multidisciplinari, esse possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli avvocati e gli iscritti nell'albo degli avvocati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell'articolo 2.</p>	
<p>3. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.</p>	<p><b>3. Ciascun socio o associato è, ad ogni effetto, solidalmente ed illimitatamente obbligato con la società o l'associazione verso i clienti. La società è sempre solidalmente obbligata nella responsabilità con l'associato o con il socio e lo è in modo esclusivo se non è individuato l'avvocato responsabile. L'associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società.</b></p>
<p>4. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. Essi sono imputati a ciascun associato o socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione e sono tassati soltanto in capo a lui come redditi</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>professionali, se derivanti da prestazioni professionali della associazione o della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altra fonte di reddito. I redditi spettanti ai soci, a fronte di loro conferimenti, sono tassati come reddito di capitale.</p>	
<p>7. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e i diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo, per la quota spettante a ciascun avvocato o praticante.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>8. Il socio o l'associato è escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo con sospensione non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.</b></p>
	<p><b>9. Le norme che disciplinano l'impresa commerciale non si applicano all'avvocato, né alle associazioni e società comprendenti avvocati.</b></p>
	<p><b>10. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono stipulare associazioni temporanee in partecipazione ai sensi degli articoli da 2549 a 2553 del codice civile con imprese, società, associazioni o consorzi di imprese o altre società tra professionisti, per il compimento di un determinato affare alle seguenti condizioni:</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
	<p><b>a) l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti possono assumere soltanto la qualità di associato;</b></p> <p><b>b) l'avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, può apportare ed eseguire soltanto prestazioni rientranti tra le funzioni indicate nell'articolo 2 della presente legge;</b></p> <p><b>c) l'associazione in partecipazione può essere solo temporanea e non può avere durata superiore a cinque anni; se, entro questo termine, l'affare non è stato portato a conclusione, l'associazione può essere prorogata per non più di cinque anni col consenso di tutti gli associanti e associati; nell'associazione o società tra professionisti, la proroga deve essere approvata all'unanimità;</b></p> <p><b>d) deve essere espressamente riconosciuta dagli associanti e dagli altri associati all'avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, assoluta libertà e autonomia nel compimento delle sue prestazioni, nel rispetto delle norme deontologiche, con la esclusione della trattazione di affari in conflitto di interessi. È nullo ogni accordo con il quale l'associante vieti la contemporanea attività professionale dell'associato;</b></p> <p><b>e) l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono continuare a svolgere autonoma attività contemporaneamente a quella compiuta con l'associazione in partecipazione;</b></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
	<p><b>f) L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti devono stipulare una assicurazione autonoma rispetto a quella per l'attività di carattere ordinario.</b></p>
<p align="center">Art. 5.  <i>(Segreto e discrezione professionali)</i></p> <p>1. L'avvocato è tenuto al segreto professionale nell'interesse del cliente <b>e alla discrezione.</b></p>	<p align="center">Art. 5.  <i>(Segreto e discrezione professionali)</i></p> <p>1. L'avvocato è tenuto <b>alla discrezione</b> e al segreto professionale nell'interesse del cliente.</p>
<p>2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi precedenti anche ai suoi collaboratori e dipendenti.</p>	<p>3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui <b>al presente articolo</b> anche ai suoi collaboratori e dipendenti.</p>
<p align="center">Art. 6.  <i>(Prescrizioni per il domicilio)</i></p> <p>1. L'avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine.</p>	<p align="center">Art. 6.  <i>(Esercizio della professione)</i></p> <p>1. L'avvocato è <b>iscritto nell'albo del circondario del tribunale nel cui territorio ha il proprio domicilio professionale, ovvero la sede legale in caso di società o studio associato.</b></p>
<p>2. L'avvocato può tenere uffici ed eleggere domicilio anche in luoghi diversi dal domicilio professionale.</p>	<p>2. <b>Il domicilio professionale è il luogo dove l'avvocato esercita</b></p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>L'avvocato deve dare immediata comunicazione scritta dell'apertura o della variazione di tali uffici, sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.</p>	<p><b>prevalentemente la professione.</b></p>
<p>3. Presso ogni ordine viene tenuto un elenco degli avvocati aventi ufficio nel circondario ove ha sede l'Ordine, ma che siano iscritti in altri albi.</p>	<p><b>3. Ogni variazione è immediatamente comunicata al Consiglio dell'ordine di appartenenza.</b></p>
<p>4. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del secondo comma, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.</p>	<p><b>4. Gli avvocati esercitano l'attività di consulenza e rappresentanza in giudizio senza limiti territoriali; il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è riservato agli iscritti nel relativo albo speciale.</b></p>
<p><b>5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.</b></p>	
<p><b>6. La violazione degli obblighi prescritti nei commi 1 e 2 costituisce infrazione disciplinare.</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7.  <i>(Impegno solenne)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 7.  <i>(Impegno solenne)</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>1. Per potere esercitare la professione l'avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato.</p>	<p>1. Per potere esercitare la professione l'avvocato <b>assume</b> dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onore i doveri della professione di avvocato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8.   <i>(Titolo di avvocato e settori specialistici)</i></p> <p>1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8.   <i>(Titolo di avvocato e settori specialistici)</i></p> <p>1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente <b>a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.</b></p>
<p>2. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari.</p>	<p>2. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato <b>o cancellato</b> per ragioni disciplinari.</p>
<p>3. Nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio avanti giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici.</p>	<p>3. Nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio <b>davanti alle</b> giurisdizioni superiori o <b>davanti ai</b> tribunali ecclesiastici.</p>
<p>4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministri della giustizia e dell'università e della</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>ricerca, su proposta del CNF.</p>	
	<p><b>5. Possono essere costituite associazioni aventi natura privatistica di avvocati iscritti all'albo, esercenti in determinati settori del diritto, individuati ai sensi del comma 4, aventi lo scopo di tutelare la specificità della loro attività e di favorire la loro preparazione professionale, tenuto conto del pubblico interesse all'esecuzione di prestazioni qualificate da parte dell'avvocato, a cui sono affidati diritti costituzionalmente garantiti. Se costituite da almeno quattro anni, dotate di ampia diffusione nel territorio, con la presenza in almeno quindici distretti, conformi alle norme sulle libere professioni che le regolano, dotate di regolamento approvato dal CNF, nonché registrate presso il Ministro della giustizia, queste associazioni possono istituire, d'intesa con i Consigli dell'ordine e con il CNF nel caso di rilievo nazionale, corsi di perfezionamento professionale, la frequenza dei quali consente il rilascio di attestati di competenza, alle condizioni che siano:</b></p> <p>a) organizzati, senza finalità di lucro,</p> <p>b) dotati di regolamento approvato in conformità a quanto previsto nel comma 4;</p> <p>c) frequentati per almeno due anni;</p> <p>d) conclusi con un esame per il controllo di idonea preparazione.</p>
	<p><b>6. Gli incarichi professionali aventi rilevanza pubblica devono essere</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manzione)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
	<p><b>affidati con preferenza ad avvocati muniti di titolo di specialista o di attestato di competenza nel settore proprio dell'incarico, ferma restando la facoltà di affidare incarichi ad altri avvocati ritenuti idonei.</b></p>
<p>5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>8. Il possesso dei titoli indicati nel comma 7 non esonera dagli obblighi relativi alla formazione permanente come disciplinata dall'articolo 10.</b></p>
	<p><b>9. L'uso degli attestati di competenza di cui al comma 5 nello svolgimento dell'attività professionale è condizionato all'effettivo esercizio della professione nella specialità dichiarata, accertato secondo il regolamento approvato dal CNF, sentite le associazioni interessate.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 9.   <i>(Informazioni sull'esercizio della professione)</i></p> <p>1. È consentito all'avvocato, italiano o straniero abilitato all'esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il CNF determina criteri per modi e mezzi dell'informazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9.   <i>(Informazioni sull'esercizio della professione e certificazione di qualità)</i></p> <p>1. È consentito all'avvocato, italiano o straniero abilitato all'esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa, <b>non ingannevole e non comparativa</b>, nel rispetto <b>della credibilità dell'avvocato</b>, del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. <b>Il codice deontologico, di cui all'articolo 3,</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
	<p><b>individua le modalità ed i mezzi dell'informazione.</b></p>
<p>2. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>3. Gli studi legali possono ottenere certificazioni di qualità, attestanti il possesso di determinati requisiti di organizzazione del lavoro, da parte di società ed organismi certificatori inseriti in un apposito elenco tenuto presso il CNF.</b></p>
	<p><b>4. È fatto divieto di pubblicizzare certificazioni di qualità rilasciate da società o organismi non compresi nell'elenco di cui al comma 3.</b></p>
	<p><b>5. Il CNF, sentiti gli ordini territoriali e consultate le rappresentanze associative dell'avvocatura, emana un regolamento contenente i criteri organizzativi cui attenersi per il rilascio della certificazione di qualità.</b></p>
	<p><b>6. Il possesso della certificazione, prima del suo uso pubblico, deve essere comunicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, che verifica la sussistenza dei requisiti per il rilascio.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 10.  <i>(Formazione permanente)</i></p> <p>1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10.  <i>(Formazione permanente)</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità al regolamento che il CNF approva, sentiti gli Ordini territoriali. L'aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali dell'avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La violazione dell'obbligo di aggiornamento espone alle conseguenze stabilite nel regolamento.</p>	<p>2. La violazione dell'obbligo di aggiornamento espone alle conseguenze stabilite nel regolamento <b>e, nei casi più gravi, è sanzionata con la sospensione dall'albo.</b></p>
<p>3. L'aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari ed altri eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione, specificati nel regolamento.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai Consigli degli ordini.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati, organizzati dalle Università, dai Consigli degli ordini, dalle associazioni forensi, dalla Cassa nazionale di previdenza forense e da ogni altro ente autorizzato dal regolamento.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 11.  <i>(Assicurazione per la responsabilità civile)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 11.  <i>(Assicurazione per la responsabilità civile)</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>1. L'avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>2. Al momento della assunzione dell'incarico, se richiesto, l'avvocato rende noti al cliente la compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza per la responsabilità professionale.</b></p>
<p>2. I massimali dovranno essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità, secondo i criteri indicati nel regolamento.</p>	<p><b>3. I massimali devono essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità, secondo i criteri indicati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.</b></p>
<p>3. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni successiva variazione deve essere data comunicazione al Consiglio dell'ordine.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>4. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>6. Gli ordini, nelle loro varie articolazioni, le associazioni e i sindacati di avvocati possono negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti, previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi. È fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 12.  (<i>Tariffe professionali</i>)</p> <p>1. Per ogni incarico professionale, l'avvocato, a cui è equiparato il praticante abilitato, ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. Egli può chiedere congrui acconti. <b>L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi di carattere sociale o familiare.</b> Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12.  (<i>Tariffe professionali</i>)</p> <p>1. Per ogni incarico professionale, l'avvocato, a cui è equiparato il praticante abilitato, ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. Egli può chiedere congrui acconti. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.</p>
<p>2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il consiglio di Stato. La proposta è formulata dal CNF.</p>	<p>2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, <b>su</b> proposta formulata dal CNF.</p>
	<p><b>3. È data la massima pubblicità alle tariffe e l'avvocato, se richiesto, ne dà notizia all'atto dell'incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la determinazione del compenso, con la individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale.</b></p>
<p>3. Le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi devono essere determinati in modo da consentire all'avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse</p>	<p>4. Le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi <b>sono</b> determinati in modo da consentire all'avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse attualmente</p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>attualmente in vigore per adempimenti processuali.</p>	<p>in vigore per adempimenti processuali.</p>
<p>4. Gli onorari minimi sono vincolanti:</p> <p><i>a)</i> per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;</p> <p><i>b)</i> per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti;</p> <p><i>c)</i> per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti.</p>	<p><b>5. Identico.</b></p>
<p>5. Non sono derogabili le tariffe minime giudiziali tranne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali si applica il comma 6. Per le altre prestazioni, con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo della prestazione compiuta.</p>	<p><b>6.</b> Non sono derogabili le tariffe minime giudiziali tranne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali si applica il comma <b>7</b>. Per le altre prestazioni, con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare ai minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore <b>ai</b> minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo di prestazione compiuta.</p>
<p>6. Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misura percentuale sul risultato utile, ma deve essere rispettata, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma 5. La misura delle percentuali non può superare un limite massimo</p>	<p><b>7.</b> Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misura percentuale sul risultato utile, ma deve essere rispettata, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma <b>6</b>. La misura delle percentuali non può superare un limite massimo</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
determinato nella tariffa.	determinato nella tariffa.
<p>7. Per ogni categoria di controversie, diverse da quelle del comma precedente, sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. È tuttavia consentito che venga concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia.</p>	<p><b>8.</b> Per ogni categoria di controversie, diverse da quelle <b>di cui al comma 7</b>, sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. È tuttavia consentito che venga concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia.</p>
<p>8. Deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ogni accordo:</p> <p><i>a)</i> in deroga ai minimi di tariffa;</p> <p><i>b)</i> con previsione di compensi percentuali;</p> <p><i>c)</i> con previsione di un premio per l'avvocato in caso di esito positivo della controversia.</p>	<p><b>9. Identico.</b></p>
<p>9. Sono, in ogni caso, nulli gli accordi che coinvolgano l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.</p>	<p><b>10. Identico.</b></p>
<p>10. Quando un giudizio viene definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti.</p>	<p><b>11. La parte è tenuta al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti. Nel caso di più parti, vi è responsabilità solidale.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 13.  <i>(Mandato professionale e procura)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 13.  <i>(Mandato professionale e procura)</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>2. Il cliente è libero nella scelta dell'avvocato, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza.</b></p>
<p>2. Il conferimento della procura all'avvocato può essere tanto scritto quanto orale, anche in sede giurisdizionale, in ogni grado del giudizio, compreso quello avanti le giurisdizioni superiori. Se è orale, la procura è attestata dall'avvocato per iscritto anche per quanto attiene la data, con efficacia fino a querela di falso.</p>	<p>3. Il conferimento della procura all'avvocato può essere tanto scritto quanto orale, anche in sede giurisdizionale, in ogni grado del giudizio, compreso quello <b>davanti alle</b> giurisdizioni superiori. Se è orale, la procura è attestata dall'avvocato per iscritto anche per quanto attiene la data, con efficacia fino a querela di falso.</p>
<p><b>3. Solo il cliente può contestare l'esistenza o la validità di una procura.</b></p>	<p><b>4. L'esistenza o la validità di una procura può essere contestata solo dal cliente.</b></p>
<p>4. La procura può essere conferita anche ad una società o associazione professionale forense, con efficacia per ogni socio o associante avvocato.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 14. <i>(Sostituzioni e collaborazioni)</i></p> <p>1. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, <b>con incarico anche verbale</b>, o da un praticante abilitato, con delega scritta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14. <i>(Sostituzioni e collaboratori)</i></p> <p>1. <b>L'avvocato</b> può farsi sostituire in giudizio da altro avvocato <b>o da un praticante abilitato</b>, con delega scritta, <b>ma resta personalmente</b></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
	<p><b>responsabile verso i clienti.</b></p>
<p>2. L'avvocato, che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti, rimane personalmente responsabile verso i clienti.</p>	<p><i>(vedi comma 1)</i></p>
<p>3. Solo il cliente può contestare l'esistenza e la validità della delega in sostituzione.</p>	<p><b>2. L'esistenza o la validità della delega in sostituzione può essere contestata solo dal cliente.</b></p>
<p>4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso la cancelleria di ciascun ufficio.</p>	<p><b>3. Identico.</b></p>
<p>5. L'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.</p>	<p><b>4. L'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione della prestazione.</b> Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. <b>L'avvocato stipula l'assicurazione prescritta dall'articolo 11 anche a favore di collaboratori con rapporto continuativo, esclusi quelli con incarichi di domiciliazione o procuratori, praticanti e dipendenti, escludendo la facoltà di rivalsa.</b></p>
	<p><b>5. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono avvalersi di ausiliari lavoratori dipendenti o autonomi o di società in qualsiasi forma costituite per il compimento soltanto di prestazioni esecutive, con esclusione delle funzioni proprie dell'avvocato, quali indicate nell'articolo 2. L'avvocato o l'associazione o la società tra</b></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
	<p><b>professionisti rispondono del fatto degli ausiliari ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.</b></p>
<p align="center">Titolo II  Albi, elenchi e registri</p>	<p align="center">Titolo II  Albi, elenchi e registri</p>
<p align="center">Art. 15.  <i>(Albi, elenchi e registri)</i></p> <p>1. Presso ciascun Consiglio dell'ordine sono istituiti:</p> <p><i>a)</i> l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza;</p> <p><i>b)</i> l'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici;</p> <p><i>c)</i> l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;</p> <p><i>d)</i> l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione.</p> <p><i>e)</i> il registro dei praticanti;</p> <p><i>f)</i> il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;</p> <p><i>g)</i> il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale</p>	<p align="center">Art. 15.  <i>(Albi, elenchi e registri)</i></p> <p>1. Presso ciascun Consiglio dell'ordine sono istituiti:</p> <p><i>a)</i> l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza;</p> <p><i>b)</i> l'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici <b>di cui all'articolo 21;</b></p> <p><i>c)</i> l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;</p> <p><i>d)</i> l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che <b>deve essere</b> indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione.</p> <p><i>e)</i> il registro dei praticanti;</p> <p><i>f)</i> il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;</p> <p><i>g)</i> il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;</p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>nel circondario;</p> <p><i>h)</i> l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;</p> <p><i>i)</i> ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.</p>	<p><i>h)</i> l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;</p> <p><i>i)</i> ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.</p>
<p>2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei Consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni, essi devono essere pubblicati a stampa ed una copia deve essere inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri Ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza forense.</p>	<p>3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d'appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza forense.</p>
<p align="center">Art. 16. <i>(Iscrizione)</i></p> <p>1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:</p> <p><i>a)</i> avere superato l'esame di abilitazione da non oltre cinque anni;</p> <p><i>b)</i> avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il</p>	<p align="center">Art. 16. <i>(Iscrizione)</i></p> <p>1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:</p> <p><i>a)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>b)</i> avere il domicilio professionale nel</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>Consiglio dell'ordine;</p> <p><i>c)</i> godere del pieno esercizio dei diritti civili, e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;</p> <p><i>d)</i> non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;</p> <p><i>e)</i> non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;</p> <p><i>f)</i> non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;</p> <p><b><i>g)</i> non avere compiuto il quarantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l'abilitazione alla professione il cui superamento dà titolo per l'iscrizione.</b></p>	<p><b>luogo ove si esercita prevalentemente la professione;</b></p> <p><i>c)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>d)</i> non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo <b>17</b>;</p> <p><i>e)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>f)</i> <i>identica</i>.</p>
<p><b>2. L'iscrizione all'albo può essere chiesta anche dopo il compimento del quarantesimo anno di età nei seguenti casi:</b></p> <p><b><i>a)</i> cittadino di Stato estero che sia stato abilitato, prima del compimento del quarantesimo anno di età, all'esercizio della professione di avvocato nel suo Stato, con il quale siano previste condizioni di reciprocità per il riconoscimento dei titoli professionali;</b></p> <p><b><i>b)</i> avvocati che chiedano la reinscrizione in un albo italiano dopo</b></p>	

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p><b>aver trasferito la propria iscrizione all'estero ed ivi aver effettivamente esercitato la professione;</b></p> <p><b>c) avvocati iscritti nell'elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno quando chiedano il trasferimento nell'albo ordinario;</b></p> <p><b>d) avvocati iscritti nell'albo speciale dei dipendenti degli enti pubblici, che chiedano il trasferimento nell'albo ordinario, alla condizione che, a partire dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito il titolo professionale prima del quarantacinquesimo anno di età, si siano iscritti all'albo, ordinario o speciale, non oltre cinque anni dal superamento dell'esame di abilitazione ed abbiano quindi esercitato, dopo l'iscrizione nell'albo speciale, esclusivamente l'attività di avvocato presso l'ufficio legale dell'ente pubblico, senza interruzione.</b></p>	
<p>3. Coloro che abbiano superato l'esame di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire l'iscrizione all'albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore.</p>	<p><b>2. Identico.</b></p>
<p><b>4. Entro lo stesso termine del comma 3, può essere iscritto all'albo anche chi abbia superato il limite di età di cui al comma 1, lettera g).</b></p>	
<p>5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.</p>	<p><b>3. Identico.</b></p>
<p>6. L'avvocato, che abbia superato l'esame di abilitazione e non si sia</p>	<p><b>4. Identico.</b></p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o sia rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reiscritto, subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilirsi con il regolamento approvato dal CNF.</p>	
<p>7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al Consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.</p>	<p><b>5.</b> Gli iscritti in albi, elenchi e registri <b>comunicano</b> al Consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.</p>
<p>8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è deliberata dal Consiglio dell'ordine:</p> <p><i>a)</i> a richiesta dell'interessato;</p> <p><i>b)</i> quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;</p> <p><i>c)</i> quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 22;</p> <p><i>d)</i> in caso di radiazione.</p>	<p><b>6.</b> La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è deliberata dal Consiglio dell'ordine:</p> <p><i>a)</i> a richiesta dell'interessato;</p> <p><i>b)</i> quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;</p> <p><i>c)</i> quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo <b>19</b>;</p> <p><i>d)</i> in caso di radiazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Iscrizioni speciali)</i></p> <p><b>1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati, senza limiti di età, purché siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 16, coloro che, anche se privi del requisito indicato alla lettera a), siano stati avvocati dello Stato e i professori ordinari o associati nelle università inquadrati in settori scientifico-disciplinari attinenti all'esercizio della professione, dopo almeno cinque</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p><b>anni effettivi di insegnamento.</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18. <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>1. La professione di avvocato è incompatibile:</p> <p><i>a) con qualsiasi <b>attività di</b> lavoro autonomo svolto professionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione <b>nell'albo dei dottori commercialisti</b>, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;</i></p> <p><i>b) con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale compiuta con fini di lucro, svolta in nome proprio o <b>in nome</b> altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi; è fatta salva la possibilità di svolgere le funzioni di liquidatore, commissario giudiziale e curatore nelle procedure concorsuali anche con gestione dell'impresa;</i></p> <p><i>c) <b>con</b> la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone, in qualunque forma costituite, esercenti effettivamente attività commerciale con fini di lucro, nonché di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti effettivamente attività commerciale con fini di lucro, e inoltre di presidente o di consigliere di dette società, con poteri personali di gestione;</i></p> <p><i>d) con la <b>qualità di imprenditore agricolo professionale, quando l'entità di questa attività ed il suo reddito superino l'entità dell'attività</b></i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 17. <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>1. La professione di avvocato è incompatibile <b>con</b>:</p> <p><i>a) qualsiasi lavoro autonomo svolto professionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico, letterario ed artistico-culturale; è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e dei revisori contabili;</i></p> <p><i>b) l'esercizio di <b>qualunque</b> attività <b>di impresa</b>, svolta in nome proprio o altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi, <b>salvo nelle funzioni di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa</b>;</i></p> <p><i>c) la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività <b>di impresa</b>, in qualunque forma costituite, e <b>di presidente con poteri di gestione, amministratore unico o delegato di società di capitali, ad eccezione delle società professionali</b>;</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p><b>e del reddito professionale; l'incompatibilità sussiste anche con la partecipazione in società agricole di persone o con incarichi con potere di gestione in società di capitali, quando la quota del reddito spettante all'avvocato superi il suo reddito professionale ed egli dedichi alla società una attività prevalente;</b></p> <p><i>e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici.</i></p>	<p><i>d) qualsiasi lavoro subordinato pubblico o privato, e qualunque impiego o ufficio pubblico con stipendio sul bilancio dello Stato e degli organi costituzionali, delle regioni, delle province e dei comuni ed, in generale, di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, fatta eccezione per i professori di università e di altri istituti secondari superiori.</i></p>
<p><b>2. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p><b>continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19.</b>   <i>(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)</i></p> <p><b>1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca nelle materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.</b></p> <p><b>2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale soltanto nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale, essi devono essere iscritti in un elenco speciale, annesso all'albo ordinario.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20.</b>   <i>(Norme transitorie per l'incompatibilità e requisiti non previsti dalla precedente registrazione)</i></p> <p><b>1. Gli avvocati e i procuratori iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistano incompatibilità o che non</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p><b>siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 21.   <i>(Sospensione dall'esercizio professionale)</i></p> <p>1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato, Ministro o Viceministro, presidente di giunta regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18.   <i>(Sospensione dall'esercizio professionale)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta dell'avvocato, che sia stato iscritto da almeno dieci anni. L'iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell'avvocato. La reinscrizione non può essere chiesta trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il Consiglio dell'ordine delibera la cancellazione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Durante la sospensione l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>4. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 22.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Permanenza dell'iscrizione all'albo)</i></p> <p>1. L'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza dell'iscrizione all'albo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Permanenza dell'iscrizione all'albo)</i></p> <p>1. <b>La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo continuativo ed efficace.</b></p>
<p><b>2. L'effettività e la continuità non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 21, e per gli avvocati che svolgono funzioni di sottosegretario di Stato, membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore a un milione, sindaco di comune con più di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o che ricoprono un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.</b></p>	
<p>3. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiara, ai fini dell'imposta sul reddito (IRE), un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di</p>	<p><b>2. La prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione è data dalla dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, di un reddito professionale pari a quello richiesto per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza forense, prendendosi in considerazione la media dei redditi dichiarati nell'ultimo</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>previdenza forense. Il reddito dell'avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.</p> <p>4. Ai fini della dimostrazione del requisito indicato nel precedente comma, si tiene conto della media dei redditi denunciati nell'ultimo triennio. Si considerano soltanto i redditi dichiarati all'Ufficio delle imposte dirette nell'anno posteriore a quello della loro produzione.</p>	<p><b>triennio.</b></p>
<p>5. L'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età. L'avvocato è altresì esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo per gravissimo impedimento nei casi indicati dal CNF. La donna è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi.</p>	<p><b>3. Mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, potranno essere previste forme alternative di prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione o cause giustificative del mancato esercizio.</b></p> <p><b>4. Il parametro di cui al comma 2 non è richiesto:</b></p> <p><b>a) per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all'albo;</b></p> <p><b>b) dopo il settantesimo anno di età;</b></p> <p><b>c) per la donna nei sei mesi anteriori al parto e per entrambi i genitori nei due anni successivi;</b></p> <p><b>d) in caso di malattia invalidante protrattasi per un periodo superiore a sei mesi.</b></p>
<p><b>6. Per gli avvocati che esercitano la professione all'estero la dichiarazione del reddito deve essere conforme alle norme fiscali dello Stato in cui viene svolta l'attività professionale.</b></p>	
<p>7. Per consentire la verifica della effettività e continuità dell'esercizio della professione, gli iscritti, entro lo</p>	<p>5. Per consentire la verifica dell'effettività e continuità dell'esercizio professionale, la Cassa</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>stesso termine previsto per l'inoltro alla Cassa nazionale di previdenza forense della comunicazione annuale dei redditi, devono inviarne copia anche al Consiglio dell'ordine. La Cassa nazionale di previdenza forense, entro novanta giorni dalla scadenza annuale del termine per la comunicazione dei redditi, invia a ciascun Consiglio dell'ordine l'elenco degli avvocati che non hanno inviato la comunicazione o che hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo prescritto per la prova dell'esercizio continuativo della professione.</p>	<p>nazionale di previdenza forense, <b>entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'inoltro della comunicazione annuale, invia agli ordini circondariali, per ciascun iscritto all'albo, attestazione relativa al raggiungimento del reddito minimo necessario per l'iscrizione alla cassa. Il Consiglio dell'ordine, nel caso di mancato raggiungimento del reddito minimo, compie le verifiche necessarie mediante richiesta di informazioni all'interessato.</b></p>
<p>8. In caso di omessa comunicazione, il Consiglio dell'ordine può diffidare l'iscritto a provvedere, e, ove questi non ottemperi all'obbligo nel termine di trenta giorni dalla diffida, il medesimo Consiglio può deliberare la sospensione dall'esercizio della professione previa audizione dell'interessato.</p>	<p><b>6. Nel caso in cui l'iscritto, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, non fornisca i chiarimenti di cui al comma 5, il Consiglio dell'ordine provvede alla sospensione dall'esercizio della professione, secondo le modalità proprie del procedimento disciplinare.</b></p>
<p><b>9. Gli effetti della sospensione cessano con il compimento dell'atto omesso. La cessazione degli effetti viene accertata dal Consiglio d'ordine d'ufficio o su istanza dell'interessato.</b></p>	
<p><b>10. Il Consiglio dell'ordine, almeno ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.</b></p>	
<p>11. La mancanza della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione all'albo, previa audizione dell'interessato.</p>	<p><b>7. Identico.</b></p>
<p>12. In caso di cancellazione, è</p>	<p>8. In caso di cancellazione, è ammessa</p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>ammessa <b>una sola</b> reiscrizione all'albo. L'accoglimento della relativa domanda è subordinato alla verifica dell'idoneità professionale nelle stesse forme previste nell'articolo 16, comma 6, ed alla prova che l'avvocato sia dotato dei mezzi strumentali prescritti dal CNF per l'utile svolgimento della professione, anche entrando a far parte di associazione o di società professionale comprendente tra i soci almeno due avvocati.</p>	<p>la reiscrizione all'albo; <b>tuttavia, se la domanda è presentata oltre tre anni dopo la cancellazione, la reiscrizione è subordinata alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilire con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.</b></p>
<p><b>13. Qualora il Consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno come per i dirigenti statali di prima categoria e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del Consiglio dell'ordine inadempiente.</b></p>	
<p><b>14. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello minimo di reddito è quello in vigore per la Cassa nazionale di previdenza forense per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dell'articolo 22, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576.</b></p>	
<p><b>15. Entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito minimo per la prova dell'esercizio continuativo della professione deve essere fissato in</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p><b>misura non inferiore al costo del dipendente di studi professionali con la retribuzione più bassa, per il lavoro ad orario completo, certificato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)</i></p> <p>1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi sia iscritto in un albo circondariale e abbia, alternativamente:</p> <p><i>a)</i> superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni. In deroga a quanto prescritto nella suddetta legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette;</p> <p><i>b)</i> conseguito da almeno cinque anni il titolo di professore associato o professore ordinario nelle università italiane per l'insegnamento in una materia attinente l'esercizio della professione e sia stato iscritto per almeno otto anni nell'albo degli avvocati;</p> <p><i>c)</i> esercitato lodevolmente e proficuamente la professione di avvocato per almeno venti anni. I requisiti per la prova del lodevole e proficuo esercizio della professione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)</i></p> <p>1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio <b>davanti</b> alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi sia iscritto in un albo circondariale e abbia, alternativamente:</p> <p><i>a)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>b)</i> <i>identica</i>;</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>sono determinati con regolamento dal CNF. In tale regolamento, deve essere previsto un controllo della qualità degli atti processuali, redatti dall'avvocato, che devono essere dimostrativi di ottima capacità a trattare questioni giuridiche.</p>	<p>c) esercitato lodevolmente e proficuamente la professione di avvocato per almeno venti anni. I requisiti per la prova del lodevole e proficuo esercizio della professione sono determinati con regolamento dal CNF <b>ai sensi dell'articolo 1, comma 3</b>. In tale regolamento, deve essere previsto un controllo della qualità degli atti processuali redatti dall'avvocato, che devono essere dimostrativi di ottima capacità a trattare questioni giuridiche.</p>
<p>2. La conservazione della iscrizione all'albo speciale è condizionata alla permanenza della iscrizione nell'albo circondariale e all'esercizio effettivo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, accertato dal CNF. I requisiti dell'esercizio effettivo sono determinati con regolamento dal CNF tenendo conto di un periodo pluriennale, considerando, in particolare, la partecipazione alle udienze. Sono esonerati dalla prova dell'esercizio effettivo gli avvocati iscritti in forza delle lettere a) e b) del comma 1.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Gli avvocati iscritti all'albo speciale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'iscrizione, ma alla condizione indicata nel comma 2.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 24.  (Avvocati degli enti pubblici)</p> <p>1. Gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21.  (Avvocati degli enti pubblici)</p> <p>1. Gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, <b>con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio</b>, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.</p>	<p>società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti <b>nell'elenco speciale annesso all'albo, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).</b></p>
	<p><b>2. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni elencate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.</b></p>
<p>2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.</p>	<p>3. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati <b>presentano</b> la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.</p>
<p>3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.</p>	<p><b>4. Identico.</b></p>
<p style="text-align: center;">Titolo III</p> <p style="text-align: center;">Organi e funzioni degli ordini forensi</p>	<p style="text-align: center;">Titolo III</p> <p style="text-align: center;">Organi e funzioni degli ordini forensi</p>
<p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">Gli ordini circondariali</p>	<p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">Gli ordini circondariali</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Gli Ordini forensi)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ordini forensi)</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>1. Presso ciascun Tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I Consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi Ordini.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Gli Ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge, e delle regole deontologiche. <i>(segue)</i></p>	<p>3. Gli ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge <b>e del codice deontologico di cui all'articolo 3.</b></p>
	<p><b>4. Gli ordini hanno prevalente finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autoregolazione e sono soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia.</b></p>
<p><i>(segue)</i> 3. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p>	<p><b>5. Agli ordini</b> non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26.  <i>(L'ordine circondariale forense)</i></p> <p>1. Fanno parte dell'ordine circondariale gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23.  <i>(Ordine circondariale forense)</i></p> <p>1. Fanno parte dell'ordine circondariale gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi <b>di cui all'articolo 15.</b></p>
<p>2. Gli iscritti eleggono i componenti</p>	<p>2. Gli iscritti eleggono i componenti</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2.</p>	<p>del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dai regolamenti <b>adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 27. <i>(Organi dell'ordine circondariale)</i></p> <p>1. Sono organi dell'ordine circondariale: l'assemblea degli iscritti, il Consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24. <i>(Organi dell'ordine circondariale)</i></p> <p>1. Sono organi dell'ordine circondariale:</p> <p><i>a)</i> l'assemblea degli iscritti;</p> <p><i>b)</i> il Consiglio;</p> <p><i>c)</i> il presidente;</p> <p><i>d)</i> il segretario;</p> <p><i>e)</i> il tesoriere;</p> <p><i>f)</i> il collegio dei revisori.</p>
<p>2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 28. <i>(Le assemblee)</i></p> <p>1. Le assemblee, previa delibera del Consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25. <i>(Assemblee)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza degli iscritti con le</p>	<p>2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, è portato a conoscenza degli iscritti con le modalità indicate</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>modalità indicate con regolamento approvato dal CNF, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.</p>	<p>con regolamento adottato dal CNF <b>ai sensi dell'articolo 1, comma 3</b>, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.</p>
<p>3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio e dei revisori dei conti deve svolgersi, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione ai sensi dell'articolo 29, comma 7, oppure nel caso di scioglimento dell'intero Consiglio, l'assemblea deve svolgersi entro novanta giorni dall'evento che impone il rinnovo.</p>	<p>3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio e dei revisori dei conti si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione ai sensi dell'articolo <b>26</b>, comma 7, oppure nel caso di scioglimento dell'intero Consiglio, l'assemblea <b>si svolge</b> entro <b>tre mesi</b> dall'evento che impone il rinnovo.</p>
<p>4. L'assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea deve essere riconvocata immediatamente e svolgersi non oltre quindici giorni dalla precedente. Nell'avviso della prima convocazione, possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie.</p>	<p>4. L'assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea è riconvocata immediatamente e <b>si tiene</b> non oltre quindici giorni <b>dopo la</b> precedente. Nell'avviso della prima convocazione, possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie.</p>
<p>5. Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo oppure almeno duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 29.</p>	<p style="text-align: center;">Art. <b>26</b>.</p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p align="center"><i>(Il Consiglio dell'ordine)</i></p> <p>1. Il Consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:</p> <p><i>a)</i> da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;</p> <p><i>b)</i> da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;</p> <p><i>c)</i> da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;</p> <p><i>d)</i> da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;</p> <p><i>e)</i> da quindici membri qualora l'ordine conti a millecinquecento iscritti;</p> <p><i>f)</i> da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;</p> <p><i>g)</i> da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.</p>	<p align="center"><i>(Consiglio dell'ordine)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Per l'elezione dei consiglieri, sono presentate liste di candidati contenenti un numero di nominativi non superiore a quello dei componenti del Consiglio. La presentazione delle liste è fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per la votazione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere,</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>arrotondati per difetto. Il voto può essere espresso anche per candidati di liste diverse.</p>	
<p>5. Sono eleggibili coloro che abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a sei anni, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere rieletti consecutivamente non più di due volte.</p>	<p>6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere eletti consecutivamente non più di due volte. <b>Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del Consiglio, se l'incarico è durato meno di un anno e mezzo.</b></p>
<p>7. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista e successivamente nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti tra i candidati della stessa lista; in caso di parità di voti, subentrerà il più anziano per iscrizione; il Consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. Il Consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno, ma cessa dalle funzioni con la proclamazione dei nuovi eletti. La elezione per il rinnovo deve svolgersi nel mese di gennaio successivo alla scadenza.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>9. L'intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>
<p>10. Se cessa dalla carica un consigliere, che non può essere sostituito ai sensi del comma 7, e se il Consiglio viene sciolto o decade, si procede immediatamente alla elezione in sostituzione nei termini indicati nell'articolo 28, comma 3, di un nuovo consigliere o di un nuovo consiglio, che durano in carica quanto sarebbero durati il consigliere o il consiglio cessato o sciolto o decaduto.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>
<p>11. Il Consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il Consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione all'albo, e segretario o tesoriere il più giovane.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>
<p>12. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale e di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza forense.</p>	<p>12. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza forense <b>e con incarichi in associazioni forensi, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale ai sensi dell'articolo 36, comma 2. Si applica il disposto dell'articolo 35, comma 4.</b></p>
<p>13. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.</p>	<p>13. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Compiti e prerogative del Consiglio)</i></p> <p>1. Il Consiglio:</p> <p>a) tutela l'indipendenza e il decoro della professione;</p> <p>b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;</p> <p>c) approva i regolamenti <b>interni</b>;</p> <p>d) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;</p> <p>e) esegue il controllo della continuità dell'esercizio professionale;</p> <p>f) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;</p> <p>g) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Compiti e prerogative del Consiglio dell'ordine)</i></p> <p>1. Il Consiglio <b>dell'ordine</b>:</p> <p>a) <b>compie gli atti inerenti alla rappresentanza istituzionale e favorisce ogni attività avente lo scopo di favorire l'avvocato nella sua partecipazione ad ogni iniziativa politica che coinvolga gli interessi dell'avvocatura;</b></p> <p>b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri <b>di cui all'articolo 15;</b></p> <p>c) approva i regolamenti;</p> <p>d) <i>identica;</i></p> <p>e) <i>identica;</i></p> <p>f) <i>identica;</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>formazione permanente degli avvocati a garanzia verso i clienti della qualità delle prestazioni ed assume, a tal fine, ogni opportuna iniziativa;</p> <p><i>h)</i> dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;</p> <p><i>i)</i> interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;</p> <p><i>l)</i> nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;</p> <p><i>m)</i> designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa di chi ne faccia richiesta;</p> <p><i>n)</i> può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie;</p> <p><i>o)</i> svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;</p> <p><i>p)</i> svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.</p>	<p><i>g) identica;</i></p> <p><i>h) identica;</i></p> <p><i>i) identica;</i></p> <p><i>l) identica;</i></p> <p><i>m) identica;</i></p> <p><i>n) identica;</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
	<p><i>o) identica;</i> <i>p) identica.</i></p>
<p>2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.</p>	<p>2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, <b>redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, che devono garantire l'economicità della gestione.</b></p>
<p>3. Per provvedere alle spese di gestione, il Consiglio è autorizzato:</p> <p><i>a)</i> a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;</p> <p><i>b)</i> a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>
<p>4. Il Consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera <i>a)</i> del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.</p>	<p>4. Il Consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera <i>a)</i> del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, ai sensi del testo unico <b>delle leggi sui servizi della</b> riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.</p>
<p>5. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare del contributo stesso, se il ritardo supera i</p>	<p><i>5. Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>trenta giorni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo oltre sei mesi, gli inadempimenti sono sottoposti a procedimento disciplinare. Può essere inflitta la sospensione dall'esercizio professionale fino a quando non sia stato provveduto al pagamento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 31.  <i>(Il collegio dei revisori)</i></p> <p>1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28.  <i>(Collegio dei revisori)</i></p> <p>1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste dal regolamento di attuazione <b>approvato dal CNF e scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.</b></p>
<p>2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente all'assemblea.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 32.  <i>(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)</i></p> <p>1. I Consigli dell'ordine, composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. Alle commissioni viene conferita delega per determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni, può essere proposto da ogni interessato reclamo al Consiglio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29.  <i>(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)</i></p> <p>1. <i>Identico..</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>in seduta generale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 33. (Scioglimento del Consiglio)</p> <p>1. Salvi i casi previsti dalla presente legge, il Consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se ricorrono altri gravi motivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30. (Scioglimento del Consiglio <b>dell'ordine</b>)</p> <p>1. Salvi i casi previsti dalla presente legge, il Consiglio <b>dell'ordine</b> è sciolto: a) <i>identica</i>; b) se ricorrono altri gravi motivi <b>di rilevante interesse pubblico</b>.</p>
<p>2. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF.</p>	<p>2. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, <b>previa diffida</b>.</p>
<p>3. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro il termine indicato nell'articolo 28, comma 3, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.</p>	<p>3. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro il termine indicato nell'articolo <b>25</b>, comma 3, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.</p>
<p>4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.</p>	<p>4. <i>Identico</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II Consiglio nazionale forense</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Consiglio nazionale forense</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34. (Durata e composizione)</p> <p>1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica circa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31. (Durata e composizione)</p> <p>1. <b>Il CNF ha la rappresentanza istituzionale dell'ordine forense in</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>quattro anni; i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di due volte.</p>	<p><b>campo nazionale.</b> Esso ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica <b>tre</b> anni e i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di <b>tre</b> volte. <b>Per la sua elezione si applica l'articolo 26, comma 6.</b></p>
<p>2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.</p>	<p>2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo <b>35</b>, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. <b>Anche</b> nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.</p>
<p>3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il Consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizionale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal regolamento.</p>	<p>3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il Consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizionale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35. <i>(Funzioni)</i></p> <p>1. Il CNF:</p> <p><i>a)</i> approva i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2;</p> <p><i>b)</i> esercita la giurisdizione, nei limiti di cui all'articolo 36;</p>	<p style="text-align: center;">Art. <b>32</b>. <i>(Funzioni)</i></p> <p>1. Il CNF:</p> <p><i>a)</i> <b>adotta</b> i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma <b>3</b>;</p> <p><i>b)</i> esercita la giurisdizione, nei limiti di cui all'articolo <b>33</b>;</p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>c) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;</p> <p>c) emana e periodicamente aggiorna il codice deontologico;</p> <p>d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;</p> <p>e) pubblica l'albo nazionale;</p> <p>f) propone al Ministro della giustizia le tariffe professionali e le loro modificazioni;</p> <p>g) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;</p> <p>h) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 42 e 43 per i rapporti con le università e dagli articoli 50 e 51 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;</p> <p>i) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della</p>	<p>c) <b>compie gli atti inerenti</b> la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;</p> <p>d) <b>redige</b> e periodicamente aggiorna il codice deontologico <b>di cui all'articolo 3</b>;</p> <p>e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio <b>davanti</b> alle giurisdizioni superiori;</p> <p>f) <b>coordina e controlla l'attività dei consigli circondariali, fornendo indirizzi per la loro attività</b>;</p> <p>g) <i>identica</i>;</p> <p>h) <i>identica</i>;</p> <p>i) <i>identica</i>;</p> <p>l) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli <b>39 e 40</b> per i rapporti con le università e dagli articoli <b>47 e 48</b> per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;</p> <p>m) <i>identica</i>;</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>Cassa nazionale di previdenza forense;</p> <p><i>l)</i> approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;</p> <p><i>m)</i> redige l'elenco dei rami di attività professionali e delle specialità agli effetti dell'articolo 8;</p> <p><i>n)</i> organizza e controlla, d'intesa con le università, i corsi per il conseguimento del titolo di specialista;</p> <p><i>o)</i> propone al Ministro della giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina i componenti delle commissioni per gli esami e gli ispettori;</p> <p><i>p)</i> può sciogliere i consigli dell'ordine circondariali ai sensi dell'articolo 33;</p> <p><i>q)</i> convoca le elezioni ordinarie o suppletive per i membri dello <b>stesso</b> consiglio;</p> <p><i>r)</i> cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;</p> <p><i>s)</i> delibera sulle indennità e sui rimborsi delle spese per gli organi dell'ordine nazionale forense;</p> <p><i>t)</i> promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;</p> <p><i>u)</i> esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense;</p> <p><i>v)</i> designa gli avvocati componenti della commissione per gli esami di</p>	<p><i>n)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>o)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>p)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>q)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>r)</i> può sciogliere i Consigli dell'ordine circondariali ai sensi dell'articolo <b>30</b>;</p> <p><i>s)</i> indice le elezioni ordinarie o suppletive per i membri del Consiglio;</p> <p><i>t)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>u)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>v)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>z)</i> <i>identica</i>;</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;</p> <p>z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.</p>	<p><i>aa) identica;</i></p> <p><b>bb) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;</b></p> <p><i>cc) identica.</i></p>
<p>2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il Consiglio è autorizzato:</p> <p><i>a) ad imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;</i></p> <p><i>b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi;</i></p> <p><i>c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.</i></p>	<p>2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il <b>CNF</b> è autorizzato:</p> <p><i>a) identica;</i></p> <p><i>b) identica;</i></p> <p><i>c) identica.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 36.  (Competenza giurisdizionale)</p> <p>1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33.  (Competenza giurisdizionale)</p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra Ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.</p>	
<p>2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 37.  (Funzionamento)</p> <p>1. Il CNF istituisce una sezione giurisdizionale che deve comprendere consiglieri eletti in tutti i distretti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34.  (Funzionamento)</p> <p>1. Il CNF istituisce una sezione giurisdizionale che <b>comprende</b> consiglieri eletti in tutti distretti.</p>
<p>2. Immediatamente dopo la propria costituzione, il CNF nomina i componenti della sezione di cui al comma 1.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La sezione giurisdizionale decide sui ricorsi indicati nell'articolo 36 con la presenza di almeno otto componenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente all'uopo designato, che la presiede secondo turni prestabiliti o, in caso di grave impedimento, dal consigliere delegato dal presidente; decide, secondo le norme del codice di procedura civile per il giudizio di Cassazione.</p>	<p>3. La sezione giurisdizionale decide sui ricorsi indicati nell'articolo <b>33</b> con la presenza di almeno otto componenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente all'uopo designato, che la presiede secondo turni prestabiliti o, in caso di grave impedimento, un consigliere delegato dal presidente; decide secondo le norme del codice di procedura civile per il giudizio di Cassazione.</p>
<p>4. Nei procedimenti di competenza delle sezioni si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I</p>	<p>4. Nei procedimenti di competenza delle sezioni si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza. Essi sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'articolo 74, comma 8.</p>	<p>provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza. Essi sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'articolo <b>71</b>, comma 8.</p>
<p>5. Per l'attività amministrativa, il CNF istituisce commissioni, presiedute da un vicepresidente o da un consigliere all'uopo delegato, composte da non più di otto membri, scelti anche fra avvocati esterni al CNF. Alle commissioni viene conferita delega per determinate attività e delibere. Contro le delibere delle commissioni può essere proposto reclamo alla adunanza generale.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Sono di competenza esclusiva della adunanza generale:</p> <p><i>a)</i> eleggere il presidente, i vicepresidenti, il segretario, i vicesegretari;</p> <p><i>b)</i> nominare i componenti delle commissioni di lavoro ed i revisori dei conti;</p> <p><i>c)</i> indicare i criteri generali a cui devono uniformarsi le commissioni;</p> <p><i>d)</i> approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;</p> <p><i>e)</i> approvare i regolamenti interni per il funzionamento del CNF e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;</p> <p><i>f)</i> deliberare sulle materie attribuite alle commissioni quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione, con esclusione delle deliberazioni in materia giurisdizionale.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>7. Le deliberazioni della adunanza generale e delle commissioni sono valide se ad esse partecipa più della metà dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere <i>a), b) e c)</i>, del comma 6 non appena avvenuto l'insediamento del CNF.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>9. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Ministro della giustizia, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori; il Ministro nomina anche due revisori supplenti.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 38.  <i>(Eleggibilità e incompatibilità)</i></p> <p>1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35.  <i>(Eleggibilità ed incompatibilità)</i></p> <p>1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio <b>davanti alle</b> giurisdizioni superiori.</p>
<p>2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III Le assemblee</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Le assemblee</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39. <i>(Assemblea generale)</i></p> <p>1. Il CNF convoca ogni due anni l'assemblea generale degli iscritti con le modalità previste dal proprio regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36. <i>(Assemblea generale)</i></p> <p>1. Il CNF convoca ogni due anni l'assemblea generale degli iscritti con le modalità previste dal proprio regolamento <b>adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.</b></p>
	<p><b>2. L'assemblea determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità tra incarichi negli organi istituzionali e nelle associazioni.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 40. <i>(Unioni regionali e assemblee distrettuali)</i></p> <p>1. Con statuti approvati dal CNF, possono essere costituite unioni regionali o interregionali dei Consigli degli ordini forensi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37. <i>(Unioni regionali e assemblee distrettuali)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. A richiesta di almeno la metà dei Consigli degli ordini circondariali, il presidente dell'ordine del distretto convoca i Consigli stessi per deliberare su materie di comune interesse.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Titolo IV</p>	<p style="text-align: center;">Titolo IV</p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p align="center">Accesso alla professione</p>	<p align="center">Accesso alla professione</p>
<p align="center">Capo I</p> <p align="center">Rapporti con l'università</p>	<p align="center">Capo I</p> <p align="center">Rapporti con l'università</p>
<p align="center">Art. 41.</p> <p align="center"><i>(Corsi di laurea specialistici)</i></p> <p>1. Le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalmente formativo degli insegnamenti propri del biennio conclusivo dei corsi di laurea specialistici.</p>	<p align="center">Art. 38.</p> <p align="center"><i>(Corsi di laurea specialistici)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza promuovono altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p align="center">Art. 42.</p> <p align="center"><i>(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)</i></p> <p>1. Ai fini di cui all'articolo 41, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute.</p>	<p align="center">Art. 39.</p> <p align="center"><i>(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università più vicina.</p>	
<p align="center">Art. 43.   <i>(Accordi tra università e ordini forensi)</i></p> <p>1. Le università e i Consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.</p>	<p align="center">Art. 40.   <i>(Accordi tra università ed ordini forensi)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente articolo.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p align="center">Capo II Il tirocinio</p>	<p align="center">Capo II Il tirocinio</p>
<p align="center">Sezione I Disposizioni generali</p>	<p align="center">Sezione I Disposizioni generali</p>
<p align="center">Art. 44.   <i>(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio)</i></p> <p>1. L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue con il superamento del prescritto esame che deve essere preceduto da un periodo di</p>	<p align="center">Art. 41.   <i>(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>tirocinio, secondo le norme seguenti.</p>	
<p>2. Il tirocinio consiste:</p> <p><i>a)</i> in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che eserciti effettivamente la professione da almeno cinque anni; la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che eserciti in uno Stato dell'Unione europea; la pratica può essere compiuta anche presso l'Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di ente pubblico iscritto nell'elenco speciale da almeno cinque anni;</p> <p><i>b)</i> nella frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale;</p> <p><i>c)</i> nella frequenza facoltativa di uffici giudiziari.</p>	<p>2. Il tirocinio consiste:</p> <p><i>a)</i> in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che eserciti effettivamente la professione da almeno cinque anni; la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che eserciti in uno Stato dell'Unione europea; la pratica può essere compiuta anche presso l'Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di ente pubblico iscritto nell'elenco speciale <b>di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b)</b>, da almeno cinque anni;</p> <p><i>b)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>c)</i> <i>identica</i>.</p>
	<p><b>3. Il tirocinio, nelle sue varie forme, deve garantire la effettiva acquisizione dei fondamentali tecnici, pratici e deontologici della professione.</b></p>
<p>3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di trenta mesi. Di questi, almeno dodici mesi devono essere di pratica presso un avvocato italiano. Il periodo complessivo è ridotto a ventiquattro mesi per chi abbia frequentato con esito positivo un corso integrativo di formazione.</p>	<p><i>4. Identico.</i></p>
<p>4. Per l'efficacia del tirocinio, è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti per</p>	<p><i>5. Identico.</i></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>l'iscrizione nell'albo di avvocato indicati nelle lettere <i>b), c), d), e), ed f)</i> dell'articolo 16, che non abbiano compiuto il trentasettesimo anno di età e che abbiano superato, durante il corso universitario i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto tributario.</p>	
<p>5. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio dell'ordine circondariale ove il praticante intende compiere il tirocinio e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.</p>	<p><b>6. Identico.</b></p>
<p>6. Il tirocinio deve essere continuativo. Se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso deve essere ricominciato.</p>	<p><b>7. Identico.</b></p>
<p>7. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine, del luogo ove egli intenda trasferire il domicilio professionale e proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.</p>	<p><b>8. Identico.</b></p>
<p>8. Il CNF approva il regolamento che determina le modalità della dimostrazione, da parte del praticante, delle attività di tirocinio e del controllo, da parte del Consiglio dell'ordine, dell'effettivo esercizio di esse.</p>	<p><b>9. Identico.</b></p>
<p align="center">Art. 45.  <i>(Norme disciplinari per i praticanti)</i></p>	<p align="center">Art. 42.  <i>(Norme disciplinari per i praticanti)</i></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.</p>	<p>1. I praticanti <b>osservano</b> gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.</p>
<p>2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il praticante radiato non può essere reinscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell'articolo 75, comma 10.</p>	<p>3. Il praticante radiato non può essere reinscritto nel registro dei praticanti, salve le disposizioni di cui all'articolo <b>72</b>, comma 10.</p>
<p align="center">Art. 46.  <i>(Doveri dell'avvocato)</i></p> <p>1. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, ad istruire i praticanti e a dar loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società; essi devono rilasciare, al termine del periodo, l'attestazione del compiuto tirocinio.</p>	<p align="center">Art. <b>43</b>.  <i>(Doveri dell'avvocato)</i></p> <p>1. Gli avvocati <b>assicurano</b> che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, <b>istruiscono</b> i praticanti e <b>danno</b> loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società; essi <b>rilasciano</b>, al termine del periodo, l'attestazione del compiuto tirocinio.</p>
<p>2. Ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigilanza non più di due praticanti.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Dietro specifica richiesta dell'avvocato, il Consiglio dell'ordine degli avvocati può concedere una deroga al disposto di cui al comma 2, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al comma 1.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>4. L'avvocato deve favorire l'accesso</b></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
	<p><b>alla professione delle giovani generazioni accogliendo nel suo studio praticanti, se gli è possibile fornire ad essi idonea sistemazione, nel rispetto del presente articolo.</b></p>
	<p><b>5. Si applica l'articolo 14 comma 4 tenuto conto dell'apporto del praticante all'attività complessiva dello studio dell'avvocato.</b></p>
<p align="center"><b>Art. 47.</b>  <i>(Cancellazione dal registro)</i></p> <p>1. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:</p> <p><i>a)</i> se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;</p> <p><i>b)</i> al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;</p> <p><i>c)</i> dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;</p> <p><i>d)</i> per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera <i>b)</i>;</p>	<p align="center"><b>Art. 44.</b>  <i>(Cancellazione dal registro)</i></p> <p>1. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:</p> <p><i>a)</i> se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;</p> <p><i>b)</i> al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;</p> <p><i>c)</i> dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;</p> <p><i>d)</i> per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro, fermo</p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p><i>e)</i> nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.</p>	<p>restando quanto previsto alla lettera <i>b)</i>;   <i>e)</i> nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.</p>
<p>2. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alla lettera <i>a)</i>, <i>c)</i> ed <i>e)</i> del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>d)</i> del medesimo comma.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p align="center">Sezione II  La pratica professionale</p>	<p align="center">Sezione II  La pratica professionale</p>
<p align="center">Art. 48.  <i>(La pratica professionale)</i></p> <p>1. La pratica si svolge sotto la vigilanza del Consiglio dell'ordine.</p>	<p align="center">Art. 45.  <i>(Pratica professionale)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Essa consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato, e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Gli avvocati, che esercitano la professione da almeno cinque anni, hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e prepararli all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 46.</p>	<p>3. Gli avvocati, che esercitano la professione da almeno cinque anni, hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e prepararli all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo <b>43</b>.</p>
<p>4. Il CNF approva il regolamento che disciplina la pratica e il patrocinio sostitutivo.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manzione)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 49.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Abilitazione al patrocinio sostitutivo)</i></p> <p>1. Decorsi sei mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo avanti i giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 46.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Abilitazione al patrocinio sostitutivo)</i></p> <p>1. Decorsi sei mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo <b>davanti</b> ai giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.</p>
<p>2. L'abilitazione consente al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio avanti il giudice di pace sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pratica e con la personale responsabilità di questi.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio può sostituire l'avvocato nelle udienze di trattazione avanti il tribunale civile, nel circondario ove viene svolta la pratica. Il mandato deve essere rilasciato per ogni singola udienza e deve essere allegato al verbale di causa.</p>	<p>3. Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio può sostituire l'avvocato nelle udienze di trattazione davanti al tribunale civile, nel circondario ove viene svolta la pratica. Il mandato è rilasciato per ogni singola udienza ed è allegato al verbale di causa.</p>
<p>4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve presentare dichiarazione scritta al Consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizione di incompatibilità previste per l'esercizio alla professione di avvocato.</p>	<p>4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante <b>presenta</b> dichiarazione scritta al Consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l'esercizio alla professione di avvocato, <b>di cui all'articolo 17.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>5. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante deve fare, davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne di cui all'articolo 7.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Sezione III</p> <p style="text-align: center;">Corsi integrativi di formazione e aggiornamento professionale</p>	<p style="text-align: center;">Sezione III</p> <p style="text-align: center;">Corsi integrativi di formazione e aggiornamento professionale</p>
<p style="text-align: center;">Art. 50.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Norme comuni alle scuole di specializzazione per le professioni legali e alle Scuole forensi)</i></p> <p>1. I corsi integrativi di formazione professionale possono svolgersi presso le scuole di specializzazione o presso scuole forensi. Essi sono facoltativi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Norme comuni alle scuole di specializzazione per le professioni legali e alle scuole forensi)</i></p> <p>1. I corsi integrativi di formazione professionale possono svolgersi presso le scuole di specializzazione o presso le scuole forensi <b>e devono essere strutturati in modo teorico pratico.</b> Essi sono facoltativi.</p>
<p>2. L'organizzazione dei corsi deve consentirne la frequenza a tutti i praticanti con oneri limitati. Le regioni possono aiutare economicamente gli appartenenti a famiglie meno abbienti; il Ministro della giustizia ed il CNF istituiscono per essi, in modo autonomo, borse di studio.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le scuole di specializzazione per le professioni legali presso le facoltà di giurisprudenza istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e le scuole forensi istituite presso i Consigli dell'ordine degli avvocati ai sensi e per gli effetti della presente legge tengono i corsi di formazione annuali per l'accesso alla professione di avvocato.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>4. I corsi hanno un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento della pratica professionale.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del CNF sono definiti i criteri e le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Il decreto di cui al comma 5 deve prevedere:</p> <p><i>a)</i> metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzino lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento alla argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e persuasione;</p> <p><i>b)</i> l'affidamento delle docenze a professori universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza;</p> <p><i>c)</i> un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgersi presso la sede della scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e</p>	<p>6. Il decreto di cui al comma 5 <b>prevede:</b></p> <p><i>a) identica;</i></p> <p><i>b) identica;</i></p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>a) la riduzione del tirocinio a ventiquattro mesi;</p> <p>b) l'esonero dalla preselezione per l'esame di abilitazione;</p> <p>c) l'attribuzione di un punteggio da uno a cinque da sommare al voto complessivo dell'esame scritto e di quello orale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 51. <i>(Le scuole forensi)</i></p> <p>1. Il CNF sostiene l'organizzazione dei corsi di formazione delle scuole forensi da parte dei Consigli dell'ordine predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:</p> <p>a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle scuole forensi;</p> <p>b) alla adozione di protocolli didattici omogenei, quanto alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;</p> <p>c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-docenti da impiegare nelle scuole forensi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48. <i>(Scuole forensi)</i></p> <p>1. Il CNF sostiene l'organizzazione dei corsi <b>integrativi</b> di formazione <b>professionale</b> delle scuole forensi da parte dei Consigli dell'ordine, predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:</p> <p>a) ) <i>identica</i>;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) <i>identica</i>.</p>
<p>2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni forensi, che operino senza fini di lucro. Queste scuole devono essere autorizzate dal CNF, che verifica</p>	<p>2. <i>Identico</i>.</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>l' idoneità dei programmi e dei docenti.</p>	
<p>3. Il CNF vigila sul corretto percorso formativo delle scuole forensi, può richiedere informazioni ai Consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il CNF può proporre al Ministro la revoca dell'approvazione.</p>	<p>4. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il CNF può proporre al Ministro <b>della giustizia</b> la revoca dell'approvazione.</p>
<p>5. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo, il CNF si avvale dei propri organi ed uffici, e può operare anche in collaborazione con le associazioni forensi.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Il CNF può affidare la gestione operativa totale o parziale delle attività di cui al comma 1 alla Fondazione dell'avvocatura italiana, ovvero ad altro organismo.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Sezione IV</p> <p style="text-align: center;">Frequenza di uffici giudiziari</p>	<p style="text-align: center;">Sezione IV</p> <p style="text-align: center;">Frequenza di uffici giudiziari</p>
<p style="text-align: center;">Art. 52.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Frequenza di uffici giudiziari)</i></p> <p>1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziari. La frequenza presso gli uffici giudiziari deve consentire al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 49.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Frequenza di uffici giudiziari)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 53.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Certificato di compiuto tirocinio)</i></p> <p>1. Il Consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica, che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato. Il certificato consente l'iscrizione all'esame di abilitazione per le tre sessioni successive del Consiglio dell'ordine oppure alla cessazione della abilitazione al patrocinio, se concessa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Certificato di compiuto tirocinio)</i></p> <p>1. Il Consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuto tirocinio, che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato. Il certificato consente l'iscrizione all'esame di abilitazione per le tre sessioni successive del Consiglio dell'ordine oppure alla cessazione della abilitazione al patrocinio, se <b>disposta</b>.</p>
<p>2. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso al CNF, che decide nel merito nei sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. In pendenza di questo, il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Capo III L'esame di abilitazione</p>	<p style="text-align: center;">Capo III L'esame di abilitazione</p>
<p style="text-align: center;">Art. 54.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Esame di abilitazione)</i></p> <p>1. L'esame di abilitazione all'esercizio di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro della giustizia su proposta del CNF entro il mese di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Esame di abilitazione)</i></p> <p>1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro della giustizia su proposta del CNF</p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
settembre.	entro il mese di settembre.
2. L'esame deve svolgersi entro il successivo mese di novembre presso ciascuna sede di Corte d'appello.	2. L'esame <b>si svolge</b> entro il successivo mese di novembre presso ciascuna sede di Corte d'appello.
	<b>3. Il Ministro della giustizia, su proposta del CNF, può stabilire che l'esame si svolga presso un'unica sede in Roma oppure presso alcune sedi di Corte d'appello soltanto, raggruppando in esse gli iscritti di più distretti. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione è tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione.</b>
3. Esso ha valore di esame di Stato.	4. <b>L'esame di abilitazione</b> ha valore di esame di Stato.
<p align="center">Art. 55.  <i>(Commissioni esaminatrici)</i></p> <p>1. Gli esami di avvocato vengono sostenuti presso apposite commissioni esaminatrici:  <i>a)</i> commissioni distrettuali, istituite presso ogni Corte d'appello;  <i>b)</i> commissione nazionale con sede in Roma.</p>	<p align="center">Art. 52.  <i>(Commissioni esaminatrici)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
2. Le commissioni sono composte di cinque componenti e vengono nominate nella misura necessaria affinché ciascuna di esse non debba giudicare più di duecento candidati.	2. <i>Identico.</i>
3. Le commissioni distrettuali giudicanti sono composte da: <i>a)</i> un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche attinenti l'esercizio professionale; <i>b)</i> due avvocati, con anzianità di iscrizione all'albo maggiore di sei anni;	3. <i>Identico.</i>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>c) due magistrati assegnati allo stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere d'appello.</p>	
<p>4. I componenti delle commissioni distrettuali giudicanti sono così designati:  a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'università;  b) gli avvocati dal CNF, su congiunta proposta dei Consigli dell'ordine di ciascun distretto;  c) i magistrati dai consigli giudiziari di ciascun distretto.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. La commissione nazionale giudicante è composta come la commissione distrettuale.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. I componenti della commissione nazionale sono designati:  a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'università;  b) gli avvocati dal CNF;  c) i magistrati dal Consiglio superiore della magistratura.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Non possono essere designati componenti di commissioni avvocati che siano membri del Consiglio dell'ordine, del CNF, delegati o sindaci della Cassa nazionale di previdenza forense. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti a ricoprire uno degli incarichi sopra indicati nelle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. Le commissioni nominano nelle loro prime riunioni, a cui partecipano titolari e supplenti, un presidente e un vicepresidente scelti tra gli avvocati e i docenti universitari, sia titolari, sia supplenti.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>9. Le commissioni esaminatrici devono sempre avere la stessa composizione.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>Ogni commissario può sostituire commissari di altre commissioni dello stesso distretto, purché avente gli stessi requisiti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 56. (Ammissione dei candidati)</p> <p>1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il possesso dei titoli richiesti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53. (Ammissione dei candidati)</p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Contro la deliberazione della commissione esaminatrice, che nega l'ammissione, il candidato può reclamare, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al CNF, che decide, con rito abbreviato, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 57. (Sede per l'esame)</p> <p>1. Ciascun candidato può sostenere l'esame scritto soltanto presso la sede di Corte d'appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica per l'intera sua durata; per l'esame orale, si applica l'articolo 59, comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 54. (Sede per l'esame)</p> <p>1. Ciascun candidato può sostenere l'esame scritto soltanto presso la sede di Corte d'appello <b>di cui all'articolo 51, comma 3</b>; per l'esame orale, si applica l'articolo <b>56</b>, comma 1.</p>
<p>2. Se il candidato ha svolto il patrocinio presso diversi ordini, l'esame deve essere da lui sostenuto avanti la commissione nazionale.</p>	<p>2. Se il candidato ha svolto il patrocinio presso diversi ordini, l'esame deve essere da lui sostenuto <b>davanti alla</b> commissione nazionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 58. (Prove d'esame scritte)</p> <p>1. L'esame di abilitazione è preceduto da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55. (Prove d'esame scritte)</p> <p>1. <i>Identico.</i></p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>multiple. Dalla prova sono esonerati:  a) i candidati che hanno superato l'esame conclusivo dei corsi integrativi di formazione;  b) i candidati dichiarati idonei nei concorsi di notaio o di magistrato.</p>	
<p>2. La prova di preselezione è disciplinata da un regolamento approvato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Se il candidato supera la prova preliminare, o ne è esonerato, egli è ammesso a sostenere l'esame, che è composto di prove scritte ed orali.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Le prove scritte sono tre: esse vengono svolte su temi dettati dal CNF ed hanno per oggetto:</p> <p>a) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice civile, a scelta del candidato tra due proposte della commissione <b>da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;</b></p> <p>b) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice penale, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;</p> <p>c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.</p>	<p>4. Le prove scritte sono tre: esse vengono svolte su temi dettati dal CNF <b>i quali devono consentire il controllo delle competenze anche pratiche acquisite attraverso il tirocinio e l'esperienza professionale. I temi</b> hanno per oggetto:</p> <p>a) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice civile, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;</p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica;</i>.</p>
	<p><b>5. Le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali.</b></p>
	<p><b>6. Al fine di garantire l'uniforme valutazione delle prove, la correzione dei compiti scritti avviene secondo le</b></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
	<p><b>seguenti modalità:</b></p> <p>a) gli elaborati scritti sono tutti inviati al Ministero della giustizia, che provvede a distribuirli alle varie commissioni distrettuali, mediante estrazione a sorte eseguita per ciascun elaborato, tenendo separati gli elaborati delle singole prove;</p> <p>b) a ciascuna commissione distrettuale vengono assegnati tanti elaborati da correggere quanti sono stati i candidati che hanno concluso la prova scritta presso di essa;</p> <p>c) le commissioni distrettuali provvedono alla correzione e quindi rispediscono al Ministero della giustizia gli elaborati con il verbale per ciascuna correzione;</p> <p>d) il Ministero della giustizia riunisce le tre prove di ogni candidato, verifica i punteggi assegnati e ne redige verbale, che spedisce, assieme agli elaborati, alla commissione distrettuale competente per la prova orale;</p> <p>e) la commissione distrettuale, sulla base dei punteggi indicati nel verbale redatto dal Ministero della giustizia e delle eventuali maggiorazioni di punteggio spettanti al candidato, accerta e proclama l'ammissione alle prove orali;</p> <p>f) il Ministero della giustizia adotta il regolamento per la correzione delle prove scritte, sentito il CNF.</p>
<p>5. La valutazione delle prove deve essere compiuta considerando:</p> <p>a) la chiarezza e la logicità dell'esposizione;</p> <p>b) la dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;</p> <p>c) la dimostrazione della conoscenza dei</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;  d) la dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.</p>	
<p>6. Per ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Gli elaborati dei candidati sono esaminati separatamente. L'abbinamento degli elaborati con i nominativi dei candidati e l'attribuzione del punteggio relativo avviene a conclusione dalle correzioni di tutte le prove scritte.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novantacinque punti e un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova. Il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a centocinque punti.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>
<p>8. I punteggi complessivi comprendono il punteggio ottenuto nell'esame che conclude il corso integrativo di formazione e il punteggio per la conoscenza di una lingua straniera, secondo quanto prescritto nell'articolo 60.</p>	<p>10. I punteggi complessivi comprendono il punteggio ottenuto nell'esame che conclude il corso integrativo di formazione e il punteggio per la conoscenza di una lingua straniera, secondo quanto <b>previsto dall'articolo 57.</b></p>
<p>9. Su apposito spazio, da lasciare libero ai margini dell'elaborato scritto, la commissione deve annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 59.  <i>(Prove d'esame orali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 56.  <i>(Prove d'esame orali)</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>1. La sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta. Tuttavia, la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale, per i candidati i quali abbiano sostenuto la prova scritta nelle tre sedi distrettuali ove sia stata ammessa all'orale la maggior percentuale di candidati, che abbiano concluso le tre prove scritte.</p>	<p>1. La sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta. Tuttavia, <b>allo scopo di favorire l'uniforme valutazione delle prove tra tutti i candidati</b>, la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale, per i candidati <b>dei tre distretti nei quali, nell'anno precedente, sia stata promossa la più elevata percentuale tra coloro che hanno sostenuto la prova orale.</b></p>
<p>2. Le prove orali consistono:</p> <p>a) in una breve discussione su argomenti trattati nelle prove scritte;</p> <p>b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, procedura penale, diritto comunitario ed internazionale privato;</p> <p>c) nella illustrazione e nella discussione di una massima giurisprudenziale nell'ambito delle materie scelte;</p> <p>d) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>3. Dalle domande e dalle risposte deve risultare che il candidato ha appreso, durante il tirocinio, le regole principali, anche pratiche, dell'esercizio professionale.</b></p>
<p>3. Il verbale della prova deve contenere</p>	<p>4. Il verbale della prova <b>contiene</b> la</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>la indicazione degli argomenti oggetto delle domande o della discussione e un giudizio sintetico sulle risposte.</p>	<p>indicazione degli argomenti oggetto delle domande o della discussione e un giudizio sintetico sulle risposte.</p>
<p>4. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque materie di esame scelte dal candidato; nel punteggio è tenuto conto della discussione sullo svolgimento della prova scritta e della illustrazione e della discussione della massima giurisprudenziale. Vengono inoltre assegnati fino a cinque punti per la conoscenza dell'ordinamento forense.</p>	<p><b>5. Identico.</b></p>
<p>5. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova od un punteggio complessivo di centosessanta punti, comprensivo dei punti:</p> <p><i>a)</i> per la conoscenza dell'ordinamento forense;</p> <p><i>b)</i> per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;</p> <p><i>c)</i> per la conoscenza della lingua straniera, di cui all'articolo successivo.</p>	<p><b>6.</b> Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova o un punteggio complessivo di centosessanta punti, comprensivo dei punti:</p> <p><i>a)</i> per la conoscenza dell'ordinamento forense;</p> <p><i>b)</i> per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;</p> <p><i>c)</i> per la conoscenza della lingua straniera, di cui all'articolo <b>57</b>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 60.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Conoscenza di una lingua straniera)</i></p> <p>1. La conoscenza di una lingua straniera, tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire di conseguire, da parte del candidato, un punteggio particolare da aggiungere al punteggio complessivo della prova scritta e della prova orale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. <b>57</b>.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Conoscenza di una lingua straniera)</i></p> <p>1. La conoscenza di una lingua straniera, <b>a scelta</b> tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire di conseguire, da parte del candidato, un punteggio particolare da aggiungere al punteggio complessivo della prova scritta e della prova orale.</p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>2. L'esame della conoscenza di una lingua straniera viene indetto annualmente presso le facoltà universitarie di lingue e letterature straniere davanti ad una commissione composta da due docenti ordinari o associati o ricercatori confermati della lingua sulla quale il candidato intende sostenere l'esame, e da un avvocato che abbia perfetta conoscenza della lingua oggetto dell'esame. I componenti della commissione sono designati dal CNF di concerto con le facoltà universitarie, i quali provvedono ad indire gli esami.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La prova è scritta e orale.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano alla lingua straniera di un atto giudiziario (citazione, ricorso o sentenza) e nella redazione di un parere su un quesito semplice di diritto privato, diritto penale o diritto comunitario, a scelta del candidato.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. La prova orale si svolge nella lingua dell'esame con domande su questioni giuridiche semplici, che implicino la conoscenza del linguaggio giuridico.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. L'idoneità viene riconosciuta a favore di chi dimostri una corretta conoscenza scritta e parlata della lingua. Non hanno rilievo eventuali errori o insufficienze di carattere giuridico nelle risposte al quesito ed alle domande.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Il punteggio è graduato da uno a cinque punti; il punteggio massimo è riconosciuto a chi abbia una conoscenza perfetta della lingua straniera scritta e parlata; il punteggio</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>minimo a chi abbia una buona conoscenza scolastica, integrata dalla terminologia giuridica.</p>	
<p align="center">Art. 61.  <i>(Certificato d'esame)</i></p> <p>1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi, per la prima volta, per cinque anni.</p>	<p align="center">Art. 58.  <i>(Certificato d'esame)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p align="center">Art. 62.  <i>(Controllo degli esami ed ispettori)</i></p> <p>1. I verbali degli esami sono trasmessi al CNF che, entro tre mesi, può annullarli per illegittimità, d'ufficio o su ricorso di interessati o di un Consiglio dell'ordine.</p>	<p align="center">Art. 59.  <i>(Controllo degli esami e degli ispettori)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove.</p>	
<p>4. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro delle giustizie può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il CNF dispone l'immediata rinnovazione degli esami annullati. La nuova prova si svolge avanti la Commissione nazionale.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p align="center">Titolo V Il procedimento disciplinare</p>	<p align="center">Titolo V Il procedimento disciplinare</p>
<p align="center">Capo I Regole generali</p>	<p align="center">Capo I Regole generali</p>
<p align="center">Art. 63.  <i>(Consigli distrettuali di disciplina)</i></p> <p>1. Il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense.</p>	<p align="center">Art. <b>60.</b>  <i>(Consigli distrettuali di disciplina)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il Consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai Consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun Consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del Consiglio distrettuale pari alla metà dei</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manzione)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>suoi componenti arrotondato per difetto. Per la elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali da eleggere, arrotondati per difetto.</p>	
<p>3. Il Consiglio distrettuale svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e tre supplenti. Non possono far parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si debba procedere.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Quando viene presentato un esposto o una denuncia ad un Consiglio dell'ordine, o vi sia comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro un termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio distrettuale che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 64.   <i>(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)</i></p> <p>1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli distrettuali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61.   <i>(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)</i></p> <p>1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge <b>o dal codice deontologico, di cui all'articolo 3</b>, sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli</p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
	<p>distrettuali.</p>
<p>2. È competente il Consiglio nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento della iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.</p>	<p>2. È competente il Consiglio nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo <b>68</b>.</p>
<p>3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'ordine competente allorché nei confronti di un iscritto:</p> <p><i>a)</i> venga esercitata l'azione penale;</p> <p><i>b)</i> venga disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;</p> <p><i>c)</i> vengano effettuati perquisizioni o sequestri;</p> <p><i>d)</i> vengano emesse sentenze che definiscano il grado di giudizio.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p align="center">Art. 65.</p> <p align="center"><i>(Contenuto della decisione)</i></p> <p>1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:</p> <p><i>a)</i> il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;</p>	<p align="center">Art. <b>62</b>.</p> <p align="center"><i>(Contenuto della decisione)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;</p> <p>c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.</p>	
<p align="center">Art. 66.  (Sanzioni)</p> <p>1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi sia motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.</p>	<p align="center">Art. 63.  (Sanzioni)</p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducano a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La sospensione consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi o quando non sussistano le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo,</p>	<p>4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo,</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>elenco o registro e impedisce la iscrizione in qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi, che rendano incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.</p>	<p>elenco o registro e impedisce la iscrizione in qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito nell'articolo <b>72</b>. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi, che rendano incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.</p>
	<p><b>5. Nella determinazione della sanzione deve tenersi conto della eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 67.  <i>(Rapporto con il processo penale)</i></p> <p>1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 64.  <i>(Rapporto con il processo penale)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Se, dai fatti oggetto del procedimento disciplinare, emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.</p>	
<p align="center">Art. 68.  <i>(Riapertura del procedimento)</i></p> <p>1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, viene riaperto:</p> <p><i>a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tal caso, il procedimento viene riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;</i></p> <p><i>b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non abbiano potuto essere valutati dal Consiglio distrettuale. In tal caso, i nuovi fatti vengono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.</i></p>	<p align="center">Art. 65.  <i>(Riapertura del procedimento)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti, è competente il Consiglio distrettuale che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>Il giudizio è affidato ad una sezione diversa da quella che ha deciso.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 69.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Prescrizione dell'azione disciplinare)</i></p> <p>1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Prescrizione dell'azione disciplinare)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.</p>	<p>2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo <b>65</b>, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.</p>
<p>3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del Consiglio distrettuale e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.</p>	<p>3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. <b>Se gli atti interruttivi sono più di uno</b>, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 70.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Divieto di cancellazione)</i></p> <p>1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio distrettuale di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Divieto di cancellazione)</i></p> <p>1. Durante lo svolgimento del procedimento, <b>a partire</b> dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>disciplina, non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.</p>	<p>distrettuale di disciplina, non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 71.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)</i></p> <p>1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del Consiglio distrettuale provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi ad un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Ne richiede al Consiglio l'archiviazione senza formalità nel caso di manifesta infondatezza.</p> <p>2. Qualora il Consiglio distrettuale non ritenga di disporre l'archiviazione, ed in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti ad un Ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria preprocedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 68.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Notizia dell'illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)</i></p> <p>1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo <b>60</b>, comma 4, il presidente del Consiglio distrettuale <b>di disciplina</b> provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi ad un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Ne richiede al Consiglio l'archiviazione senza formalità nel caso di manifesta infondatezza.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
al comma 1.	
<p>3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al Consiglio distrettuale richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il Consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può poi far parte del collegio giudicante.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto ed al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Il procedimento</p>	<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Il procedimento</p>
<p style="text-align: center;">Art. 72.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedimento disciplinare)</i></p> <p>1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:</p> <p>a) qualora il Consiglio distrettuale approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al Pubblico Ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:</p> <p>l) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 69.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedimento disciplinare)</i></p> <p>1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:</p> <p>a) qualora il Consiglio distrettuale <b>di disciplina</b> approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;</p> <p>1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;</p> <p>1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;</p> <p>2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al Consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese; la data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;</p> <p>c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al Consiglio distrettuale di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;</p> <p>d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno 30 giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale. La citazione contiene:</p> <p>1) le generalità dell'incolpato;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p> <p>d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;</p> <p>3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il Consiglio distrettuale per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;</p> <p>4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti, e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento;</p> <p>5) l'elenco dei testimoni che il Consiglio distrettuale intende ascoltare;</p> <p>6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;</p> <p>e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del Consiglio distrettuale; l'incolpato ha diritti ad avere la parola per ultimo;</p> <p>f) nel dibattimento, il Consiglio distrettuale acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede</p>	<p>giudiziario, almeno <b>trenta</b> giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale. La citazione contiene:</p> <p>1) <i>identico</i>;</p> <p>2) <i>identico</i>;</p> <p>3) <i>identico</i>;</p> <p>4) <i>identico</i>;</p> <p>5) <i>identico</i>;</p> <p>6) <i>identico</i>;</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti.</p> <p>g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non siano stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;</p> <p>h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al Pubblico Ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;</p> <p>i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del Pubblico Ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;</p> <p>l) viene data immediata lettura alle parti del dispositivo del</p>	<p>e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del Consiglio distrettuale <b>di disciplina</b>; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;</p> <p>f) <i>identica</i>;</p> <p>g) <i>identica</i>;</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;</p> <p><i>m)</i> la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al Pubblico Ministero e al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al raddoppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;</p> <p><i>n)</i> per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.</p>	<p><i>h) identica;</i></p> <p><i>i) identica;</i></p> <p><i>l) identica;</i></p> <p><i>m) identica;</i></p>

<p align="center"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p align="center"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
	<p align="center"><i>n) identica.</i></p>
<p align="center"><b>Art. 73.</b></p> <p align="center"><i>(Sospensione cautelare)</i></p> <p>1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio può essere deliberata dal Consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se sia stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i> del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.</p>	<p align="center"><b>Art. 70.</b></p> <p align="center"><i>(Sospensione cautelare)</i></p> <p>1. <i>Identica.</i></p>
<p>2. La sospensione cautelare può essere</p>	<p>2. <i>Identica.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b> "Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b> "Riforma dell'ordinamento professionale forense"</p>
<p>irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.</p>	
<p>3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.</p>	<p>2. <i>Identica.</i></p>
<p>4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero disponga l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.</p>	<p>4. <i>Identica.</i></p>
<p>5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.</p>	<p>5. <i>Identica.</i></p>
<p>6. Contro la sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 7. Il Consiglio distrettuale dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.</p>	<p>6. Contro la sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso <b>davanti al</b> CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 7. Il Consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 74. <i>(Impugnazioni)</i></p> <p>1. Avverso le decisione del Consiglio distrettuale è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 71. <i>(Impugnazioni)</i></p> <p>1. Avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>ogni decisione, <b>da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto</b>, del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale che ha emesso la decisione.</p>	<p>responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale <b>di disciplina</b> che ha emesso la decisione.</p>
<p>2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della Corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano il ricorso avanti la Corte di cassazione civile.</p>	<p>6. Il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano il ricorso <b>davanti alla</b> Corte di cassazione civile.</p>
<p>7. Si applicano, per quanto qui non specificato, per il procedimento avanti il CNF, gli articoli 59 e 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, <b>contenente norme integrative e di</b></p>	<p>7. Si applicano, per quanto qui non specificato, per il procedimento davanti al CNF, gli articoli 59 e 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p><b>attuazione dell'ordinamento forense.</b></p>	
<p>8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal Pubblico Ministero e dal Procuratore generale della Corte d'appello. Si applicano, per quanto qui non stabilito, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 66, 67, 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 75.  (Esecuzione)</p> <p>1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 72.  (Esecuzione)</p> <p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del Consiglio distrettuale, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del C.N.F. all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.</p>	<p>2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del Consiglio distrettuale <b>di disciplina</b>, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.</p>
<p>3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'ordine nel cui albo o registro è iscritto l'incolpato.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il presidente del Consiglio dell'ordine, avuta notizia della esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>all'incollato della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del C.N.F. e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale della esecuzione della sanzione.</p>	
<p>5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse viene data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio competente per l'esecuzione, ai presidenti dei Consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti negli albi e registri tenuti dal Consiglio dell'ordine stesso.</p>	<p>5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse viene data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio <b>dell'ordine</b> competente per l'esecuzione, ai presidenti dei Consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti negli albi e registri tenuti dal Consiglio dell'ordine stesso.</p>
<p>6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero pronuncia il proscioglimento, sia divenuta definitiva e riguardi un iscritto di altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, sia stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo, l'estratto della</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. 963 (Calvi)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato"</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. 1353 (Manziona)</b>  <i>"Riforma dell'ordinamento professionale forense"</i></p>
<p>delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificata all'interessato e comunicata ai soggetti di cui al comma 5.</p>	
<p>10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 76.</b>  <i>(Norma finale - Testo unico)</i></p> <p><b>1. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento forense, apportando ad esse le modificazioni ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento formale e sostanziale.</b></p>	



## Ultimi dossier del Servizio Studi

228	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1867. Interventi per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali
229	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1903 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"
230	Documentazione di base	La scuola italiana in alcune rilevazioni internazionali
231	Schede di lettura	Testo unificato dei disegni di legge in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico
232	Dossier	La questione del Kosovo
233	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1608 Misure per lo sviluppo del settore ittico
234/I	Dossier	La finanziaria 2008 - A.S. n. 1817-B Tabella delle corrispondenze - <i>Edizione provvisoria</i>
234/II	Dossier	La finanziaria 2008 - A.S. n. 1817-B Le disposizioni modificate dalla Camera. Indice per materia - <i>Edizione provvisoria</i>
234/III	Dossier	La finanziaria 2008 - A.S. N. 1817-B Sintesi degli articoli - <i>Edizione provvisoria</i>
235/I	Schede di lettura	La finanziaria 2008 - A.S. n. 1817-B Le disposizioni modificate dalla Camera. Volume 1. Art. 1 - <i>Edizione provvisoria</i>
235/II	Schede di lettura	La finanziaria 2008 - A.S. n. 1817-B Le disposizioni modificate dalla Camera. Volume 2. Art. 2 - <i>Edizione provvisoria</i>
235/III	Schede di lettura	La finanziaria 2008 - A.S. n. 1817-B Le disposizioni modificate dalla Camera. Volume 3. Art. 3 - <i>Edizione provvisoria</i>
236	Documentazione di base	Banche popolari: rassegna stampa (20 novembre - 19 dicembre 2007)
237	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1484-A – Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto
238	Schede di lettura	Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (A.S. 1940 e ddl connessi nn. 876 e 1752)
239	Testo a fronte	Cooperazione allo sviluppo - La legge n. 49 del 1987 e il testo unificato del relatore
240	Dossier	La valutazione dello stato di salute della politica agricola comune
241		La finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Indice per materia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico,  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm>